

I DIRIGENTI COMUNISTI DAVANTI AL TRIBUNALE SPECIALE*

Leonardo P. D'Alessandro

Nonostante il vincolo dei settant'anni di segretezza a cui era legata la libera consultazione degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, la documentazione relativa al processo ai dirigenti comunisti (1926-1928) – conosciuto come «il processone» – è stata oggetto di studio sin dalla fine degli anni Quaranta. Infatti, pur non potendo accedere liberamente a tutta la documentazione, Domenico Zucàro riuscì a portare a compimento nel 1961 una corposa pubblicazione in volume degli atti del processo¹.

Ancora oggi, a distanza di quasi cinquant'anni, il testo di Zucàro rimane un punto di riferimento indispensabile, oltre che unico, per chiunque voglia affrontare lo studio del processone. Nei primi anni Ottanta e nel corso degli anni Novanta al lavoro di Zucàro se ne sono affiancati altri che, in qualche modo, ne hanno integrato l'apparato documentario. Nel 1981 il generale Floro Roselli, magistrato militare, ha pubblicato le sentenze di rinvio a giudizio, le sentenze di condanna e le «notizie desunte dai fascicoli di esecuzione» per l'anno 1928². Con la legge dell'11 ottobre 1990 n. 291, che ha stabilito le norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale, è venuto meno, in anticipo rispetto a quanto stabilito dalla legge, il vincolo di segretezza. Ciò ha permesso a Giuseppe Fiori di portare alla luce nel 1994 una serie di documenti fino ad allora inediti³.

* Ringrazio Giuseppe Vacca che, più di un anno fa, mi ha sollecitato a intraprendere la ricerca offrendomi poi gli stimoli per portarla a termine. Francesco Giasi, Eleonora Lattanzi e Maria Luisa Righi sono stati lettori attenti del saggio e mi hanno saputo dare suggerimenti sempre utili.

¹ D. Zucàro, a cura di, *Il processone*, Roma, Editori riuniti, 1961. Già nel corso dei primi anni Cinquanta Zucàro aveva pubblicato diversi documenti sul processo ai dirigenti comunisti; cfr. Id., *Una lettera di Gramsci al Presidente del Tribunale speciale*, in *Trent'anni di vita e lotta del P.C.I.*, «Quaderni di "Rinascita"», 1951, n. 2, pp. 82-84; Id., *Antonio Gramsci a S. Vittore per l'istruttoria del processo (con alcuni documenti inediti)*, in «Il Movimento di liberazione in Italia», 1952, n. 16, pp. 3-16; Id., *Vita del carcere di Antonio Gramsci*, Milano-Roma, Edizioni Avanti!, 1954.

² *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, 3 tomi, a cura di F. Roselli, Roma, Ministero della Difesa, Stato maggiore dell'esercito, Ufficio storico, 1981.

³ G. Fiori, a cura di, *Antonio Gramsci. Cronaca di un verdetto annunciato*, Roma, l'Unità, 1994.

Eppure, alla ricchezza di documenti a disposizione non hanno fatto seguito studi esaurienti sull'argomento. I contributi di Zucàro sono segnati dall'impossibilità di accesso a tutta la documentazione⁴ e dallo stato rudimentale in cui, su determinati argomenti, la ricerca storica si trovava. Costituiva un vantaggio, invece, la possibilità di disporre delle testimonianze di una parte dei protagonisti. Ma se in alcuni casi le testimonianze trovano riscontro, col tempo, nella ricerca storiografica, in molti altri casi – e il lavoro di Zucàro rientra, per lo più, tra questi – il trascorrere del tempo tende a deformare la memoria dei protagonisti originando narrazioni fallaci su cui solo con difficoltà un serio e puntuale lavoro di ricerca riesce poi ad imporsi.

Riaffrontare lo studio del processone a distanza di quasi cinquant'anni significa anche andare oltre la voluminosa documentazione processuale. Si deve innanzi tutto tener conto di questioni di rilievo che in un primo momento potevano non sembrare strettamente legate alla vicenda processuale degli imputati. Non bisogna poi dimenticare che quello che inizialmente era il processo ai corrieri comunisti Bonaventura Gidoni e Giacomo Stefanini si trasforma ben presto, anche per la presenza tra gli imputati di tre dei massimi dirigenti del partito (Scoccimarro, Terracini e Gramsci), nel processo all'intero gruppo dirigente del Pcd'I. Perciò non è secondario chiedersi, anche ai fini di una accurata ricostruzione, quanto siano intrecciati tra loro il fallimento della trattativa per la liberazione di Gramsci e Terracini avviata nel settembre 1927, e la loro vicenda processuale; se l'episodio della «strana lettera» di Grieco a Gramsci, ma anche a Terracini e Scoccimarro – tutt'altro che chiarita con il recente studio di Luciano Canfora⁵ – abbia influito sull'andamento del processo; ma anche, se l'attentato al re Vittorio Emanuele III, il 12 aprile 1928 a Milano, abbia influito sulla sentenza definitiva; se, cioè, è vero quanto sostenuto da Gramsci – nel corso di un colloquio con Tania nel marzo-aprile del 1929 – che prima di quell'attentato era stata prevista per lui una pena minore. Inoltre, appare necessario tornare a interrogarsi su quale fosse davvero la linea difensiva adottata dagli imputati.

La risposta a queste come ad altre domande richiede una ricerca combinata su diverse fonti documentarie. Poiché i processi di fronte al Tribunale speciale si basavano essenzialmente sulle indagini della polizia e dei carabinieri, una ricca fonte, oltre alla documentazione processuale, si rivela quella del ministero dell'Interno. A queste fonti si affianca la documentazione conservata nell'Archivio del Partito comunista italiano.

⁴ Lo stesso Zucàro, a p. 69 de *Il processone*, cit., affermava che «la consultazione degli atti processuali [...] è stata consentita fino a un certo punto».

⁵ L. Canfora, *La storia falsa*, Milano, Rizzoli, 2008.

I provvedimenti per la difesa dello Stato. La legge 25 novembre 1926, n. 2008, «Provvedimenti per la difesa dello Stato», introduceva la pena di morte per gli attentati contro il re, la regina, il principe ereditario e il capo del governo, come pure per alcuni gravi delitti contro la sicurezza dello Stato: gli attentati contro l'indipendenza e l'unità della Patria (art. 104 del Codice penale); la violazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato (artt. 107 e 108); gli attentati contro la pace interna, cioè i fatti diretti a far «sorgere in armi» gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato, a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno (artt. 120 e 252). Inoltre, si configurava come reato la ricostruzione di associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità. Era punito con la detenzione chiunque ne facesse parte o facesse, in qualsiasi modo, la propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione da essi propugnati; chiunque concertava di commettere o istigava a commettere tali delitti. L'art. 7, infine, prevedeva la costituzione di un Tribunale speciale, ordinata dal ministero per la Guerra, a cui deferire, nello stato in cui si trovavano, i procedimenti per i delitti previsti in questa legge in corso al giorno della sua attuazione⁶. Come risolveva il legislatore fascista il problema della retroattività della legge speciale introdotta con l'art. 7? Una risposta veniva data già nella relazione con cui si presentava il disegno di legge alla Camera dei deputati il 9 novembre 1926⁷. Pur ammettendone l'inammissibilità, Mussolini argomentava che «altra cosa è la retroattività della legge penale quanto alla creazione dei delitti, altra cosa la sua retroattività quanto alla pena. Allorché un fatto è già punito dalla legge, nulla vieta in principio, che una legge successiva aggravi la pena»⁸. Si ponevano in questo modo le basi giuridiche per avviare un gran numero di processi per reati politici. Si trattava, in realtà, solo dell'atto conclusivo di una serie di misure e di provvedimenti che segnarono la fine degli ultimi residui di vita politica su base pluripartitica e di libertà di stampa, sancendo il carattere poliziesco del regime fascista. Già con l'attentato di Zaniboni del 4 novembre 1925 si era dato il pretesto al governo per sciogliere il Partito socialista unitario, al quale l'attentatore apparteneva. A distanza di un anno, il 31 ottobre 1926, il fallito attentato a Mussolini (attribuito ad Anteo Zamboni) fornì il pretesto per una reazione fasci-

⁶ La legge entrò in vigore il 6 dicembre. Il 12 dicembre furono emanate le norme di attuazione e il 4 gennaio 1927 furono nominati i componenti del Tribunale speciale che risultarono tutti, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, consoli della Milizia; e dalla Milizia, piuttosto che dai corpi armati regolari, furono sempre tratti in assoluta prevalenza i membri di questo organo giudiziario.

⁷ Il 20 novembre fu presentato al Senato.

⁸ *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1927*, a cura di F. Roselli, Roma, Ministero della Difesa, Stato maggiore dell'esercito, Ufficio storico, 1980, p. 27.

sta immediata e brutale, sia sul piano dell'azione diretta contro gli oppositori più in vista in numerose province e centri d'Italia, sia sul piano parlamentare e legislativo. A questo proposito, prime ad entrare in vigore furono le nuove norme di polizia, grazie anche al fatto che già con la legge del 31 dicembre 1925, n. 2318, era stata delegata al governo la facoltà di apportare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza. Da allora, i lavori in proposito erano stati portati avanti alacremente. Così, già col r.d. del 6 novembre 1926, n. 1848, venne approvato il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che portò innovazioni sostanziali a quello del 1889⁹. Tra le novità più rilevanti e di maggior significato politico vi erano la sottrazione dei reati in materia politica alla magistratura ordinaria, pur sussistendo formalmente la possibilità di conflitti di competenza; il confino di polizia sia per i reati comuni che per quelli politici e la facoltà data ai prefetti di sciogliere tutte le associazioni che svolgessero attività contraria all'«ordinamento nazionale»¹⁰. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, insieme alla legge istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato costituiva, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di misure di polizia, il momento di frattura tra lo Stato liberale e il regime dittatoriale. Fra l'8 e il 26 novembre, una serie di circolari indirizzate telegraficamente da Arturo Bocchini – nominato capo della polizia circa un mese e mezzo prima dell'approvazione del testo unico¹¹ – e dal sottosegretario di Stato Giacomo Suardo ai prefetti chiarì la portata delle nuove disposizioni del testo unico soprattutto in materia di scioglimento di associazioni, enti, istituti, partiti e organizzazioni politiche in genere¹². Numerosi furono gli arresti che seguirono all'emanazione di queste leggi. Tra gli arrestati, numerosi deputati dichiarati decaduti dal mandato parlamentare, la gran parte dei quali sarebbe stata giudicata dal Tribunale speciale.

La fase istruttoria: l'accusa. È all'interno di questo nuovo quadro legislativo che fu avviata la fase istruttoria per gli imputati del processone. È arduo ricostruirne tutti i passaggi; per alcuni imputati l'istruttoria era stata avviata dalla magistratura ordinaria addirittura nel settembre del 1926. In quel mese, in seguito all'arresto di due corrieri comunisti, Giacomo Stefanini e Bonaventuro

⁹ Le principali disposizioni del nuovo testo unico furono riportate sostanzialmente invariate in quello del 1931.

¹⁰ Sui rapporti tra magistratura e fascismo cfr. G. Neppi Modona, *La magistratura e il fascismo*, in *Il fascismo e la società italiana*, a cura di G. Quazza, Torino, Einaudi, 1973, pp. 127-181.

¹¹ P. Carucci, *Arturo Bocchini*, in *Uomini e volti del fascismo*, a cura di F. Cordova, Roma, Bulzoni, 1980, pp. 65-103.

¹² Alcune di queste circolari sono riportate in A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 2003³, pp. 422-426.

ra Gidoni¹³, e al sequestro del materiale di propaganda che avevano con loro, diretto ai diversi segretariati interregionali, la questura di Bologna aveva denunciato alla magistratura ordinaria Umberto Terracini, Camilla Ravera, l'on. Antonio Gramsci, l'on. Luigi Alfani e altri, per una serie di reati attinenti al sovvertimento delle istituzioni statali con la violenza. Terracini fu arrestato già il 12 settembre¹⁴, Scoccimarro il successivo 5 novembre e Gramsci, nonostante l'immunità parlamentare, l'8 novembre con altri deputati comunisti.

Il 6 dicembre 1926, con l'entrata in vigore della legge sui provvedimenti per la difesa dello Stato¹⁵, il tribunale competente divenne il Tribunale speciale¹⁶. Al momento del passaggio degli atti processuali al Tribunale militare di Milano, il 5 gennaio 1927, il numero degli imputati, tra arrestati, confinati e latitanti, era arrivato a 19¹⁷. L'istruttoria del processo, del quale il pubblico ministero Gae-

¹³ I due corrieri erano stati arrestati la sera del 28 agosto nel corso delle indagini svolte dal commissario Riccardo Pastore. Questi, dopo aver notato lo scambio di borse avvenuto a Pisa tra i due corrieri, procedette all'arresto: Stefanini fu arrestato subito dopo lo scambio delle borse, mentre era sul treno in partenza per Roma; Gidoni fu invece seguito e arrestato successivamente a Milano.

¹⁴ In realtà Terracini aveva subito un precedente arresto il 6 agosto 1925 quando era stato denunciato, con altri, per complotto, associazione sediziosa e istigazione all'odio di classe a mezzo stampa. In sede d'istruttoria, il 31 dicembre, il pm decise il rinvio a giudizio per eccitamento all'odio di classe per Terracini e altri, tra cui Aladino Bibolotti e Battista Tettamanti. La sezione d'accusa, con sentenza del 1° febbraio 1926, accolse le conclusioni del pm e fece rimettere in libertà i dieci imputati, in attesa del processo. Il 21 marzo 1927 gli atti del processo furono trasmessi, con apposita sentenza, al Tribunale speciale che considerò i fatti loro attribuiti «inscindibilmente connessi» con quelli che formavano oggetto del processone. Per Terracini, Bibolotti e Tettamanti i giudici tennero conto anche di questo al momento di stabilire la pena; cfr. D. Zucàro, *Il processone*, cit., pp. 179-180.

¹⁵ La legge veniva pubblicata quel giorno sulla «Gazzetta ufficiale», n. 281.

¹⁶ La seduta inaugurale del Tribunale speciale si tenne il 1° febbraio e l'allocuzione inaugurale fu pronunciata dal regio avvocato generale militare Enea Nosedà: «Consentite che prima di iniziare i nostri lavori, a nome mio e del mio ufficio chiamato a collaborare con voi alla difesa giuridica dello Stato, io renda omaggio a questo nuovo istituto che è così alto nella coscienza di tutti, sia per la grande importanza della sua ragione d'essere, sia per la qualità dei suoi componenti. Nel momento nel quale la Nazione risorge alla sua più alta espressione di latinità, e si afferma nel Mondo per l'opera dell'Uomo che Dio ci ha destinato e che riassume in Sé tutti i caratteri della genialità italiana, si affacciò la necessità di difendere giuridicamente lo Stato da chi in molti modi tenta di minarne la vita e disturbarne il regolare pacifico svolgimento. Ed ecco la istituzione di un Tribunale chiamato speciale, che è tale solamente per la specialità della sua competenza, ma non per la materia sulla quale è chiamato a giudicare e tanto meno per i suoi componenti, valorosi soldati, degni cittadini, che obbediscono a una sola legge, quella dell'onore al servizio del Regime, la cui vita è assolutamente connessa al destino della Patria» (*La seduta inaugurale del Tribunale speciale per la difesa del Regime*, in «Il Popolo d'Italia», 2 febbraio 1927, p. 2).

¹⁷ Bibolotti, Capurro, Ferragni, Flecchia, Gidoni, Scali, Scoccimarro, Stefanini e Terracini risultavano in stato di arresto; Marchioro e Tordolo erano detenuti per altra causa; Alfani,

tano Tei aveva la diretta responsabilità, veniva affidata al giudice istruttore Enrico Macis. La fase istruttoria, caratterizzata da numerose incertezze e incongruenze sia nello svolgimento delle indagini che nella costruzione dell'accusa, si chiuse nel luglio dello stesso anno. Durante questi sette mesi furono spiccati tre mandati di cattura seguiti da diversi interrogatori degli imputati. Le denunce e gli arresti effettuati nel periodo compreso tra il primo e il terzo mandato di cattura avrebbero portato a 55 il numero degli imputati¹⁸.

Ma quali erano le accuse rivolte agli imputati? Il primo mandato di cattura fu spiccato il 14 gennaio; in esso si imputavano i reati previsti dall'art. 134 n. 2 in relazione all'art. 118 n. 3 del Codice penale «per avere, quale esponente del partito comunista, con cattiva propaganda contro le istituzioni e la compagine dell'esercito, con un'organizzazione occulta, finanziata pure dall'estero, concertato e stabilito con altri di commettere fatti diretti a mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma del governo, in Milano, Bologna, Roma ed altrove, nell'agosto 1926 e precedentemente»; i reati previsti dall'art. 134 n. 2 in relazione all'articolo 120 del Codice penale «per avere, nelle stesse circostanze e coi mezzi sopra indicati, concertato e stabilito con altri di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato»; i reati previsti dall'art. 247 del Codice penale «per avere nelle predette circostanze, con la diffusione di manifestini a stampa e manoscritti, incitato all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità»¹⁹. Già nei primi giorni di febbraio il processo iniziava ad acquisire le dimensioni e l'importanza che avrebbe poi definitivamente assunto nel corso dei mesi successivi. Il 9 febbraio Macis scriveva alla Direzione generale di Ps che «le responsabilità penali dei fatti addebitati agli imputati è evidente che cadono – in modo principale – sui dirigenti del Partito Comunista italiano, in quanto erano questi che ordinavano e disponevano le azioni». In conseguenza di ciò, Macis chiedeva informazioni sui nomi e gli pseudonimi dei membri che nel 1926, «o anteriormente», componevano il Comitato direttivo nazionale comunista e il Comitato centrale²⁰. Una richiesta simile veniva inviata da Macis alla questura di Bologna il 12 febbraio 1927²¹. La questura non tardò a rispondere. Il 20 febbraio inviava a Macis un'ordinan-

Gramsci, Riboldi, Salvatori e Zamboni erano stati assegnati al confino; Buffoni, Ravera e Fabbrucci latitanti.

¹⁸ Con l'art. 10 del r.d. del 12 dicembre 1926, n. 2062, «Norme per l'attuazione della legge 25-11-1926 n. 2008 sui provvedimenti per la difesa dello Stato», si stabiliva che nei procedimenti davanti al Tribunale speciale si sarebbe dovuto spiccare sempre il mandato di cattura e non si ammetteva la libertà provvisoria.

¹⁹ D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 67.

²⁰ Archivio centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), *Tribunale speciale per la difesa dello Stato* (d'ora in poi TSDS), b. 135, vol. 7, f. 40.

²¹ ACS, TSDS, b. 135, vol. 4, f. 40.

za con la quale denunciava Antonio Gramsci, Camilla Ravera, Mauro Scoccimarro, Umberto Terracini, Ruggero Grieco, Ettore Ravazzoli, Palmiro Togliatti, Isidoro Azzario, Giovanni Germanetto, Fabrizio Maffi, Ennio Gnudi, Giovanni Roveda, perché membri del Comitato direttivo nazionale o del Comitato centrale del partito comunista; Arturo Bendini, Iginio Borin, Domenico Marchioro, Umberto Terracini, Giovanni Germanetto e Giorgio Carretto, perché membri del Comitato sindacale nazionale comunista; Ezio Riboldi, Filippo Aldisio e Rosolino Ferragni, in quanto componenti dell'Ufficio giuridico del partito. Tutti dovevano rispondere di concorso nei reati ascritti all'imputato Gidoni e altri²². Come si è visto, per alcuni di questi l'istruttoria era già in corso²³. Intanto il 17 febbraio, su ordinanza del Tei, Macis aveva spiccato il secondo mandato di cattura, in cui, agli artt. 134 e 247, era sostituito l'art. 251 del Codice penale «perché fra l'ultima decade del febbraio 1926 e la prima decade del settembre successivo, in Milano e altrove, prendeva[no] parte ad un'associazione diretta a commettere, fra l'altro, i delitti preveduti dall'art. 247 C.P. reato contemplato dall'art. 251 del Codice penale»²⁴. Ma era il terzo e ultimo mandato di cattura, spiccato il 20 maggio, a definire, aggravandola, la condizione processuale degli imputati. In esso, agli artt. 134 e 247 si aggiungeva non solo l'art. 251 – nel secondo mandato in sostituzione dei primi due articoli – ma anche l'imputazione dell'art. 252 del Codice penale «per aver commesso fatti [...] diretti a suscitare la guerra civile e a portare la devastazione, il saccheggio e la strage nel Regno»²⁵.

Cosa era successo nel corso di questi mesi? Quali erano gli elementi di novità che avevano indotto il giudice istruttore a spiccare questi tre mandati di cattura di cui l'ultimo sarebbe rimasto alla base della condanna definitiva? Senza addentrarmi nelle questioni inerenti alla procedura penale per stabilire la liceità o meno dei mandati di cattura, mi soffermo sulla nuova documentazione rinvenuta per fare chiarezza su alcune fasi dell'istruttoria.

Una base di riflessione sulle modalità in cui il processo è stato istruito nel corso dei sette mesi è offerta da uno degli imputati, Umberto Terracini: una fonte attendibile sia perché direttamente interessato dal procedimento, sia per le sue competenze giuridiche. Il documento a cui si fa riferimento è il testo integrale della dichiarazione che egli pronunciò il 4 giugno 1928, ultimo giorno di udienza del processo, davanti al Tribunale speciale. Il motivo per cui la dichiarazione non è riportata nel verbale dell'udienza conservato tra le carte del processone risiede, con molta probabilità, nel fatto che il verbale delle

²² Ivi, f. 39.

²³ Antonio Gramsci, Camilla Ravera, Mauro Scoccimarro, Umberto Terracini, Iginio Borin, Ezio Riboldi e Rosolino Ferragni.

²⁴ D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 91.

²⁵ Ivi, p. 120.

udienze è un registro, con carattere di ufficialità, in cui sono riportate per sommi capi le varie fasi del dibattimento. Non esiste, infatti, un resoconto stenografico delle udienze. Lo stesso Zucàro pubblicò per la prima volta la dichiarazione di Terracini con la postilla «Per gentile concessione del sen. Umberto Terracini»²⁶.

Il testo della dichiarazione fornito da Terracini a Zucàro era però parziale. La sua parzialità, mai rilevata fino ad ora, era in realtà evidente sin dalla sua pubblicazione ne *Il processone* in quanto in esso non trovava riscontro la testimonianza rilasciata dallo stesso Terracini a Zucàro, pubblicata nel medesimo volume, sull'incontro che egli ebbe con Macis a San Vittore nel corso della fase istruttoria: «questi – scriveva Zucàro – non gli nascose la penosa situazione in cui si stava dibattendo: era obbligato a portare a termine un'istruttoria che egli stesso riteneva senza fondamento e senza prove concrete. E per giustificarsi, gli fece leggere una lettera del ministero dell'interno con la quale gli [si] ordinava la conclusione dell'istruttoria con il rinvio a giudizio degli imputati. Terracini si annotò il numero di protocollo e la data della lettera che poi citò al dibattimento»²⁷. La testimonianza era confermata dal resoconto di un colloquio di Gramsci con Tania nel marzo-aprile 1929²⁸.

Della lettera del ministero dell'Interno, anche se non nelle modalità riferite nella testimonianza, si parla nella dichiarazione integrale di Terracini da me rinvenuta tra le carte dell'Archivio del Pcd'I²⁹. La dichiarazione, pur essendo pronunciata dal solo Terracini, era stata concertata con gli altri imputati verosimilmente nei giorni intercorsi tra il trasferimento dal carcere di San Vittore, l'11 maggio, e l'inizio del processo, tenutosi a Roma dal 28 maggio al 4 giugno. Da una nota posta alla fine del testo dallo stesso Terracini sappiamo, infatti, che egli era stato incaricato di fare la dichiarazione solo nei giorni immediatamente precedenti il processo. In un primo momento si era deciso che oltre a Terracini avrebbero fatto delle dichiarazioni Gramsci, Scoccimarro, Roveda e Giovanni Nicola: «all'ultimo capimmo essere meglio unificare e fui incaricato io. Si trattò perciò di vera improvvisazione»³⁰. L'importanza del suo

²⁶ D. Zucàro, *Vita del carcere di Antonio Gramsci*, cit., pp. 132-135. Lo stesso testo sarà ripubblicato da Zucàro in *Il processone*, cit., pp. 193-196, e da Fiori in *Antonio Gramsci*, cit., pp. 18-21.

²⁷ D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 130.

²⁸ Cfr. A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cura di A. Natoli e C. Daniele, Torino, Einaudi, 1997, p. 1443.

²⁹ Cfr. *Appendice*, doc. 1.

³⁰ Fondazione Istituto Gramsci (d'ora in poi FIG), *Archivi del Partito comunista italiano, Internazionale comunista, Pcd'I* (Fondo 513) (d'ora in poi APC, Pcd'I), inventario 1, fasc. 686, f. 230. La nota, scritta probabilmente da Terracini dopo aver trascritto in simpatico la dichiarazione per il partito, continuava: «Per giudicare tenete presente: [...] 2) l'ambiente intimidatorio: vi erano 20 carabinieri dentro la gabbia, altrettanti attorno, una cinquantina

ritrovamento è duplice: consente di ricostruire alcune fasi del procedimento istruttorio e aggiunge ulteriori elementi utili a ricostruire la strategia difensiva degli imputati nel corso del dibattimento.

Terracini dedicava al procedimento istruttorio tutta la prima parte della dichiarazione soffermandosi, in particolare, sul terzo mandato di cattura, «re-stato a base e fondamento del processo» e in cui era stata aggiunta, inaspettata, l'imputazione dell'art. 252. In tal modo, ricordava Terracini, la pena prevista passava da un «massimo di 18 mesi» a un «massimo di 15 anni di reclusione». In realtà il rischio che gli imputati correvano con l'imputazione dell'art. 252 era ben più grave: l'art. 2 della legge che stabiliva i provvedimenti per la difesa dello Stato prevedeva infatti per tale imputazione la pena di morte. L'attenzione mostrata da Terracini verso questa nuova imputazione non è pertanto da sottovalutare. Dagli atti del processo non sembra si possa desumere, per i mesi trascorsi tra il primo e il terzo mandato, un mutamento così sostanziale nell'acquisizione delle prove da condurre a delle imputazioni di guerra civile e strage. Si può anzi ritenere che i rapporti inviati dalle questure al giudice istruttore fossero per lo più negativi riguardo alle prove raccolte per tali imputazioni. Inoltre, dagli atti del processo emerge chiaramente la possibilità concreta, oltre che la volontà, di chiudere l'istruttoria già in febbraio. Infatti, il 4 febbraio 1927 il regio avvocato militare di Milano Gaetano Tei inviava una circolare al regio avvocato generale militare, Enea Noseda³¹, in cui, oltre a prevedere la possibilità di contestare agli imputati «il delitto di cui all'art. 251 C.P.» – che sarà alla base del secondo mandato –, confidava nel fatto che l'istruttoria sarebbe stata ultimata «entro la metà del mese in corso». L'istruttoria, argomentava Tei, «procede regolarmente: essendo pervenuta anche denuncia a carico dell'on. Borin Igino, di tale Fabbri Alberto e di Montagnana Mario [...] ho proceduto pure contro di essi con mandato di cattura. In complesso, dei 22 imputati, tre sono latitanti (on. Buffoni, Montagnana, Ravera), 13 sono stati già interrogati, i rimanenti sono in traduzione, onde appena questo Ufficio avrà potuto interrogarli, la istruttoria sarà ultimata»³². Lo stesso Macis, il 14 febbraio, inviava alla Direzione generale di Ps una richiesta di informazioni con la preghiera di evaderla d'urgenza in quanto riguardava «un processo importantissimo che dovrà essere celebrato, fra

di militi e più ancora agenti in borghesi [*sic*]. 3) il presidente annunciò che ai [detenuti sarebbe stata] tolta la parola al primo cenno a sortire dallo stretto ambiente della causa; 4) non pensai di fare discorso di agit e prop: a chi, se vi era nessuno e c'era poca speranza di potere poi stampare? Da tutto ciò venne la forma e lo stile che usai, che si mostrarono ottimi dall'effetto: tutti i giudici erano illividiti».

³¹ Il r.d. del 12 dicembre 1926, n. 2062, cit., all'art. 6 stabiliva: «il Pubblico ministero presso il Tribunale speciale è rappresentato dal Regio Avvocato Generale militare, che potrà destinarvi a rappresentarlo un avvocato militare con uno o più vice avvocati o sostituti».

³² ACS, TSDS, b. 142, fascicolo celeste non numerato.

breve tempo, presso il Tribunale Speciale»³³. Infine, anche il Pcd'I era al corrente dell'imminenza del processo, per quanto non vi fosse certezza sulla data. Dalle informazioni in suo possesso il processo doveva tenersi tra la metà di febbraio e la metà di marzo; infatti in una lettera del 1° febbraio, inviata probabilmente dal partito al Soccorso rosso, si invitava quest'ultimo a prendere «immediatamente le misure per una vasta agitazione in favore dei compagni implicati nel processo» previsto per la «prima quindicina di febbraio», precisando che la posizione che la maggior parte degli arrestati aveva occupato nel partito, il fatto che tra essi si trovavano «alcuni tra i capi più noti alle masse» e molti militanti responsabili dell'organizzazione del partito, e le accuse stesse da cui erano colpiti contribuivano «a dare al processo un carattere politico eccezionale»; si trattava infatti «di un vero e proprio processo al Partito Comunista d'Italia»³⁴. Il giorno precedente Volpi (Guglielmo Jonna)³⁵, a nome della sezione italiana del Soccorso rosso internazionale, aveva inviato al suo Comitato esecutivo una lettera con la quale, in previsione del «grande processo dei 70 comunisti deferiti al Tribunale Straordinario» che si doveva tenere «in data 14 marzo», aveva dato via libera all'invio in Italia di un giornalista inglese per una inchiesta sul fascismo; «sarebbe ottimo – concludeva Jonna – che per tale data il giornalista inglese si trovasse qui e mandasse delle corrispondenze e notizie ai giornali del suo paese»³⁶. Il 9 febbraio, infine,

³³ Ivi, b. 135, vol. 7, f. 23.

³⁴ FIG, *Internazionale comunista, Soccorso rosso* (Fondo 539) (d'ora in poi IC, SR), inventario 3, fasc. 697, f. 116.

³⁵ Nell'ottobre-novembre dello stesso anno Jonna avrebbe iniziato a svolgere attività di delazione al servizio dell'Ovra; cfr. M. Canali, *Le spie del regime*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 779.

³⁶ FIG, IC, SR, inv. 3, fasc. 697, f. 7. Nei giorni immediatamente successivi il Soccorso rosso mise in circolazione un volantino dal titolo *Il Partito comunista davanti al Tribunale degli assassini* con cui si invitavano gli operai, i contadini e le lavoratrici a mobilitarsi contro il prossimo processo: «Nei primi giorni del prossimo Marzo saranno trascinati davanti al tribunale straordinario di Milano alcune decine di comunisti, in parte già detenuti come Terracini, Bibolotti, Ferragni ecc.; in parte tratti dal confino dove erano stati deportati e ora trasferiti alle carceri di Milano, come Gramsci, Riboldi, Lo Sardo, Zamboni, ecc. Trattasi di un mostruoso processo che il Governo fascista vuole inscenare contro i nostri compagni, per tentare di colpire ancora una volta, non solo il Partito comunista, ma tutta la classe lavoratrice d'Italia. Gli imputati difatti, non vi sono chiamati a rispondere di gesti individuali o di congiure settarie, ma di tutta l'azione politica svolta dal loro Partito in mezzo alle grandi masse in questi ultimi anni e del fatto stesso della loro [appartenenza] – come capi o come gregari – a questo partito, in un periodo in cui esso aveva ancora diritto a vita legale. Ma tutti gli imputati saranno colpiti soprattutto per l'azione ATTUALE del loro Partito, azione posteriore al loro arresto, per il fatto, cioè, che il Partito comunista d'Italia, malgrado lo scioglimento legale, è rimasto al suo posto, ha continuato il lavoro d'organizzazione delle masse lavoratrici ed ha intensificato la lotta contro la dittatura fascista [...]» (ivi, f. 117). Il 1° marzo il capo della polizia Arturo Bocchini, evidentemente informato del-

Togliatti informava il Comitato esecutivo dell'Internazionale comunista del rinvio davanti al Tribunale speciale di una cinquantina di compagni tra cui Gramsci, Scoccimarro e Terracini, commentando: «On prépare un vrai procès au Parti. Probablement comme réponse à l'activité actuelle du Parti. Le procès devra être suivie dans la presse internationale. Nous en profiterons pour faire une campagne "pour l'existence légale du P.C.I."»³⁷.

Intanto le indagini procedevano a ritmo serrato. Il 22 febbraio Macis, accompagnato dall'avv. militare Tei, si recava alla questura di Bologna per incontrare il commissario Pastore che aveva condotto le indagini e arrestato, in agosto, i due corrieri. Durante le tre ore di colloquio Macis prese visione dei numerosi verbali e chiese tutti i chiarimenti necessari a condurre l'indagine. «Il Popolo d'Italia», nel commentare quest'incontro e il conseguente colloquio, di cui «poco è dato di sapere», sosteneva che l'istruttoria della causa era ormai al termine. Il dibattimento avrebbe avuto inizio «alla fine di marzo o ai primi di aprile»³⁸. Mussolini in persona era intervenuto il 4 marzo successivo con un telegramma ai prefetti del regno chiedendo che «per resoconto processo cosiddetti corrieri comunisti che comincerà lunedì prossimo giornali dovrebbero pubblicare resoconto Stefani che sarà succintissimo stop. Est perfettamente stupido far sui giornali fascisti la reclame gratuita ai nemici del regime»³⁹.

Nonostante l'incertezza determinata dal continuo rinvio del processo, rimaneva dunque, almeno in questa prima fase, la volontà di chiudere il processo al più presto e, comunque, non oltre la primavera. Tuttavia il 18 maggio Gaetano Tei – così come per i due precedenti mandati – invitava Macis a spiccare il terzo e ultimo mandato di cattura in cui era prevista, come si è visto, l'imputazione dell'art. 252 del Codice penale⁴⁰. L'8 giugno Macis era ancora alla

la campagna di mobilitazione contro il processo avviata dal Pcd'I, inviava un telegramma a tutti i prefetti del Regno: «viene riferito che partito comunista italiano ripromettesi fare affiggere e distribuire occasione processo contro comunisti che discuterassi prossimi giorni avanti tribunale speciale manifestino che comincia con parole "lavoratori lavoratrici in uno dei prossimi giorni [...]" Prego adottare misure adeguate per impedire diffusione predetto manifesto aut simili procedendo massimo rigore a norma legge carico responsabili» (ACS, *Telegrammi Ufficio cifra* [d'ora in poi TUC], *Telegrammi in partenza*, A. 1927, n. 8021).

³⁷ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 576, f. 3. Rendiamo in corsivo le parole sottolineate nel testo.

³⁸ *Il processo dei corrieri comunisti. Anche l'on. Riboldi tra gli arrestati*, in «Il Popolo d'Italia», 23 febbraio 1927, p. 2. Il 22 febbraio Alma Lex, moglie di Terracini, aveva inviato una lettera a Terracini – sequestrata dalle autorità – in cui chiedeva proprio conferma della data del processo dato ormai per certo il 2 marzo; cfr. ACS, TSDS, b. 140, vol. 93.

³⁹ ACS, TUC, *Telegrammi in partenza*, A. 1927, n. 8329. Viene meno in tal modo quanto sostenuto da Giuseppe Fiori sulla concreta possibilità che vi era «tra i calcoli del duce di fare del processo contro il gruppo dirigente comunista un uso propagandistico, di dargli echi forti per procurarsi il consenso delle correnti d'opinione liberali, riluttanti al fascismo ma in pari tempo spaventate dai fatti di Russia» (G. Fiori, *Antonio Gramsci*, cit., p. 15).

⁴⁰ ACS, TSDS, b. 135, vol. 4, f. 88.

ricerca di prove per sostenere l'accusa: infatti, invitava le questure del Regno ad inviare la documentazione che potesse confermare i reati contestati; «in ultimo – egli concludeva – mi pregio far presente che per ovvie ragioni è necessario chiudere l'istruttoria entro il corrente mese, onde possa essere celebrato il processo nel luglio prossimo»⁴¹. Già il 9 maggio Macis aveva invitato la Direzione generale della pubblica sicurezza a inviare tutte le informazioni utili ai fini del procedimento. In particolare, chiedeva notizie relative al Congresso di Lione: le decisioni ivi prese, chi fossero i partecipanti e il ruolo da essi svolto. Quindi concludeva la sua richiesta sollecitando la risposta in tempi brevi in quanto «si necessita chiudere l'istruttoria in corso nel più breve tempo possibile». La risposta, che nulla avrebbe aggiunto a quanto già acquisito, sarebbe arrivata solamente il 25 giugno, quando ormai Macis aveva spiccato da oltre un mese il terzo mandato di cattura⁴².

Perché tutte queste incertezze e incongruenze nella fase istruttoria del processo? Quali erano i motivi per cui si continuò ad istruire il processo senza avere tra le mani prove concrete per incriminare gli imputati di guerra civile e strage? È ancora grazie alla parte inedita della dichiarazione di Terracini che si possono avanzare delle ipotesi. Egli, infatti, individuava in una circolare «della Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma dell'on. Suardo» – non presente «tra gli incarti del processo» ma mostratagli da Macis – i motivi alla base di un mutamento così sostanziale nell'accusa tra il secondo e il terzo mandato di cattura.

A quale documento si riferiva Terracini? Zucàro non fu in grado di individuarlo sia perché non aveva a disposizione la dichiarazione integrale di Terracini, sia perché da quest'ultimo gli erano stati forniti elementi che lo fuorviarono. Infatti Terracini, a differenza di quanto aveva riferito a Zucàro nella testimonianza su riportata, nella dichiarazione resa al Tribunale speciale, pur parlando del documento, non citava il numero di protocollo e la data⁴³. Tuttavia forniva elementi che consentono di avanzare alcune congetture: il documento è firmato dal sottosegretario di Stato Giacomo Suardo e su di esso si basano le accuse di guerra civile e strage imputate nel mandato di cattura del maggio. Altri elementi di particolare interesse si ricavano poi da una lettera inviata da Terracini ai compagni del Centro interno del partito il 6 giugno 1927, quando l'istruttoria era ancora in corso ma la sua chiusura era ormai imminente. Egli ne ricostruiva in tal modo le fasi:

⁴¹ ACS, *Ministero dell'Interno* (d'ora in poi MI), *Direzione generale di pubblica sicurezza* (d'ora in poi Dgps), 1927, K1, b. 168, fasc. 54, «Istruttoria attività partito comunista».

⁴² ACS, TSDS, b. 135, vol. 8, ff. 76-79.

⁴³ Gramsci nel raccontare questo episodio a Tania è ancora più generico. Sostenendo che il Tribunale speciale era stato istituito per fare il processo ai comunisti, egli ricordava che «Macis [aveva] mostrato i documenti in merito all'ordine ricevuto a Terracini e questo ne [aveva] parlato al processo» (A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 1443).

schematicamente il processo si svolge così: nel febbraio '27 il sottosegretario agli interni Suardo stila una circolare dove, riassumendo i rapporti di polizia, determina la criminalità del p.c. spiegandone l'organizzazione e il funzionamento in modi romanzeschi ed asineschi. Il giudice prende questa circolare come base d'accusa, e come prove, chiede alle Questure copia dei rapporti di cui si valse Suardo per fare la sua relazione! Poi ancora, per provare il contenuto dei rapporti, interroga i funzionari di polizia che li hanno redatti! Per cui alla martellante domanda: «Quali le prove contro di noi?», la risposta si sviluppa nei tre tempi: il Ministero, i rapporti delle questure, le deposizioni dei poliziotti⁴⁴.

Questa ricostruzione più dettagliata consente di acquisire due nuove informazioni: il documento è del mese di febbraio ed è stilato dal ministero dell'Interno e non dalla presidenza del Consiglio dei ministri. La confusione che Terracini fa su quest'ultimo punto è evidentemente dovuta al fatto che Suardo, fino al dicembre 1927, ha ricoperto sia la carica di sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio che quella di sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno.

Da questi ulteriori chiarimenti sembra evidente che il documento cui fa riferimento Terracini è quello del 4 febbraio 1927⁴⁵. Il documento è «Riservato» ed è verosimilmente questo il motivo per cui, come sostiene Terracini, «non [era] incluso tra gli incarti del processo». In esso Suardo ricostruiva lungamente l'organizzazione del Pcd'I e imputava, per la prima volta, il reato di guerra civile. Su questa base, inoltre, Macis il 12 marzo 1927 inviava un documento a tutte le questure d'Italia in cui dichiarava: «l'on. Ministero dell'Interno, con nota 4 febbraio 1927, [...] comunicava che, effettivamente, il Partito comunista italiano [...] si concretava nel tentativo di suscitare la guerra civile»⁴⁶. Sintetizzando i vari punti di accusa della relazione di Suardo, Macis invitava pertanto le questure a trasmettere tutte le informazioni utili ai fini dell'istruttoria.

La comunicazione di Suardo era indirizzata all'avvocato militare Gaetano Tei e rispondeva ad una nota di quest'ultimo del 14 gennaio, giorno in cui Macis spiccava il primo mandato di cattura. Tei aveva chiesto informazioni sul Pcd'I e in particolare: se il partito comunista italiano fosse stato sciolto con provvedimento del potere esecutivo; quale fosse la sua organizzazione; quali compiti e quali funzioni avessero i dirigenti e i gregari; se il partito avesse, «per preciso scopo», di mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma

⁴⁴ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 589, f. 23.

⁴⁵ Il documento è incluso da Zucàro in *Il processone*, cit., pp. 75-82. Già nell'interrogatorio del 4 giugno 1927 Terracini aveva contestato la fondatezza di questo documento. Di fronte all'accusa di spionaggio rivoltagli chiedeva, infatti, che gli venissero «specificati i fatti, non essendo sufficiente l'accusa che mi viene fatta col rapporto del ministero dell'Interno 4 febbraio 1927» (ivi, p. 128).

⁴⁶ Ivi, pp. 100-104.

di governo e di far sorgere in armi gli abitanti contro i poteri dello Stato; «se i membri di detto partito, dirigenti e gregari, per il raggiungimento dei fini anzi precisati, commettano, previo concerto, fatti diretti a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma di governo ed a far sorgere in armi gli abitanti contro i poteri dello Stato: possibilmente specificare qualche fatto»⁴⁷. Suardo rispose a tutti i quesiti posti da Tei lasciando in sospeso solamente il primo, a proposito del quale affermò che, in esecuzione alla legge per la difesa dello Stato, il provvedimento di scioglimento dei partiti era pienamente applicabile al Partito comunista italiano. Tuttavia, aggiungeva, «l'esecuzione degli ordini impartiti e la formale e perfetta esecuzione di essi non si è potuta effettuare in ogni luogo e nello stesso modo. Questo ministero richiederà subito ai sigg. prefetti ulteriori precise notizie in merito e non mancherà di riferire alla S.V. Ill.ma»⁴⁸.

È probabile che Suardo abbia inviato la richiesta ai prefetti⁴⁹, ma di certo la inoltrò al capo della polizia Bocchini. Quest'ultimo, infatti, stava costituendo una struttura fortemente centralizzata che spostava il controllo dei prefetti sulla Direzione generale della pubblica sicurezza. In periferia Bocchini operava mediante ispettori regionali e ispettori generali di Ps, preposti a organismi alle sue dirette dipendenze o destinati a incarichi speciali, comunque svincolati da rapporti gerarchici con le autorità territoriali (prefetti e questori). Trattandosi di una rete informativa snella e rispondente direttamente alla sua persona, Bocchini era in grado di dare delle risposte certamente più accurate e celeri rispetto ai prefetti. Suardo conosceva bene la rete informativa di Bocchini e l'indipendenza di cui godeva anche rispetto al sottosegretario all'Interno, causa di non poche tensioni fra loro⁵⁰; pertanto il 24 febbraio inviava una nota a Bocchini in cui chiedeva chiarimenti in merito alle richieste di Tei. Nella nota, oltre a chiedere se e quando il Pcd'I fosse stato legalmente sciolto, si chiedeva se per le sue riunioni occorresse una preventiva approvazione delle autorità. Tali elementi, concludeva Suardo, «sono indispensabili pel dibattimento di numerosi processi per delitti compiuti da appartenenti al P.C.I. in epoca anteriore all'approvazione della legge sulla difesa dello Stato»⁵¹.

Solerte nel suo lavoro, Bocchini già il 26 febbraio scriveva a Suardo, allegando la relazione con i risultati dell'indagine svolta⁵². La relazione non dava adi-

⁴⁷ Ivi, pp. 68-69.

⁴⁸ Ivi, p. 75.

⁴⁹ La richiesta non è conservata tra la documentazione del processone.

⁵⁰ P. Carucci, *Arturo Bocchini*, in *Uomini e volti del fascismo*, cit., p. 74.

⁵¹ ACS, MI, *Dgps*, 1927, K1, b. 167, fasc. «Partito comunista». La richiesta di Suardo è riportata in testa alla relazione che Bocchini inviò successivamente a Suardo.

⁵² La lettera di Bocchini è una minuta non datata ma col timbro «copiato 26 febbraio 1927». Bocchini scriveva: «Con riferimento all'appunto in data 24 corrente N. 500-651 e per adire a verbali reiterate sollecitazioni ricevute dall'ufficiale dell'arma addetto al Tribunale

to ad alcun dubbio sulla impossibilità di ascrivere agli imputati del processo un nuovo capo d'accusa derivante dalla eventuale ricostruzione del partito disciolto dalle autorità. Ma nella relazione Bocchini si era spinto anche oltre: non solo infatti tale accusa non era imputabile a coloro che erano stati arrestati prima dell'entrata in vigore delle leggi sui provvedimenti per la difesa dello Stato, ma mancavano le basi giuridiche per imputarla anche a coloro che erano stati arrestati in seguito all'entrata in vigore di tale legge. In pratica, l'accusa non poteva essere imputata a nessun membro del partito comunista. Tuttavia, come dimostra la sentenza di rinvio a giudizio del 7 agosto 1928 nel procedimento penale contro Luigi Bagnolati e altri 17 imputati tra detenuti e latitanti, il Tribunale speciale non si attenne a questi criteri. Il procedimento non era secondario, in quanto il ruolo effettivamente svolto da alcuni degli imputati nella riorganizzazione del partito era stato centrale. Tra essi vi erano Renato Bitossi, Agostino Novella, Camilla Ravera, Alfonso Leonetti, Paolo Ravazzoli; a questi fu aggiunto Umberto Terracini. Una delle accuse a loro carico riguardava l'aver ricostruito il Pcd'I «sciolto per ordine dell'autorità, partecipandovi e facendo propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di detto Partito»⁵³. Si ascrivevano i fatti avvenuti tra il dicembre 1926 e il luglio successivo e l'imputazione era prevista dall'art. 4 della legge che stabiliva i provvedimenti per la difesa dello Stato. A questo proposito, di particolare interesse si rivela la posizione di Terracini. Egli, come si è visto, era detenuto dal settembre 1926 e, alla data della sentenza di rinvio a giudizio nel procedimento contro Bagnolati e altri, era già stato giudicato, con sentenza del 4 giugno. Eppure, in questo secondo procedimento era accusato di aver partecipato alla ricostruzione del partito⁵⁴. I motivi di questa accusa nei suoi confronti, come si spiega nella sentenza, erano dovuti al sequestro di una borsa contenente alcuni foglietti scritti a macchina con la dicitura «Farfalla per U. n. 1» e «Farfalla per U. n. 2»⁵⁵. Dall'esame peritale si era avuta la

speciale per la difesa dello Stato, si prega l'E.V. compiacersi voler far conoscere le determinazioni in merito ai chiarimenti chiesti sullo scioglimento del Partito comunista italiano» (ACS, MI, Dgps, 1927, K1, b. 167, fasc. «Partito comunista»). Per la relazione allegata cfr. *Appendice*, doc. 2.

⁵³ *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. II, cit., p. 608. L'accusa venne riconfermata per alcuni di essi nella sentenza di condanna definitiva del 6 ottobre 1928 (cfr. *ivi*, pp. 621-629).

⁵⁴ Terracini dava notizie di questa nuova accusa anche in una lettera del 16 novembre 1927 indirizzata ad Alma Lex: «Il 26-8 l'av. Macis mi comunicò che, in seguito all'asserito ritrovamento di una lettera clandestina, la polizia mi aveva denunciato come appartenente al P.C. ricostituitosi dopo lo scioglimento» (FIG, «Lettere di Umberto Terracini ad Alma Lex, 1926-1928»).

⁵⁵ Questa vicenda è ricordata dallo stesso Terracini nell'introduzione a U. Terracini, *Sulla svolta. Carteggio clandestino dal carcere 1930-31-32*, cura di A. Coletti, Milano, La Pietra,

prova che l'«U.» al quale erano diretti molti dei documenti sequestrati altri non era che Umberto Terracini. Egli, quindi, come recitava la sentenza, pur essendo detenuto da lungo tempo nel carcere di San Vittore, «continuava a dirigere con tranquillità» il partito⁵⁶. A confermare tale accusa, alle «farfalle» indirizzate a Terracini se ne aggiungevano altre, sequestrate, inviate dal carcere da lui stesso. Tuttavia, nei suoi confronti il Tribunale ritenne sussistere la *res judicata* in quanto, pur non essendo stato giudicato per questa accusa, la corrispondenza sequestrata offriva, a giudizio del Tribunale, «maggiore prova della sua colpevolezza e la condanna riportata [doveva] dimostrare che la pena grave irrogata rappresenta l'equa valutazione di tutte le circostanze emerse»⁵⁷.

Tuttavia, sebbene in alcuni processi, nonostante la relazione di Bocchini, il reato di ricostruzione del Pcd'I continuava ad essere ascritto, per gli imputati del processone tale accusa non fu utilizzata e l'imputazione centrale rimase l'istigazione alla guerra civile e alla strage.

Farfalle da San Vittore. Sin dai primi mesi della fase istruttoria, gli imputati apparivano consapevoli di andare incontro a pene piuttosto dure. Nell'aprile 1927, ad esempio, Gramsci scriveva alla madre: «non devi farti illusioni [...] perché sono [...] arcisicuro che sarò condannato a chissà a quanti anni»⁵⁸. Nei mesi in cui fu istruito il processo, oltre a comunicare in chiaro con i familiari, i detenuti, nonostante le difficoltà, continuarono a mantenere contatti clandestini con il Centro interno del partito. I messaggi, scritti in simpatico⁵⁹, erano affidati all'avv. Giovanni Ariis, legale di numerosi detenuti, tra i quali Terracini⁶⁰. Inoltre, il Pcd'I era riuscito a organizzare un sistema di comunicazione con i detenuti basato sull'invio di libri: dietro richiesta formale di un li-

1975, p. 9. La documentazione riguardante questo secondo procedimento a carico di Terracini è conservata in ACS, TSDS, bb. 95, e 96.

⁵⁶ Tribunale speciale per la difesa dello Stato. *Decisioni emesse nel 1928*, t. II, cit., p. 612.

⁵⁷ Ivi, p. 619.

⁵⁸ Lettera del 25 aprile 1927, in A. Gramsci, *Lettere da carcere*, vol. I, 1926-1930, a cura di A.A. Santucci, Palermo, Sellerio, 1996, pp. 75-77.

⁵⁹ Il metodo della scrittura in simpatico è minuziosamente descritto da Terracini nell'introduzione a *Sulla svolta*, cit., pp. 8-9: «Il sistema si basava su una elementare reazione chimica [...] La base era l'amido e il reagente la tintura di iodio. Di amido i detenuti ne hanno a disposizione quotidianamente in quantità illimitata grazie al pane, alla pasta e al riso [...] Una mollica di pane, pochi chicchi di riso o qualche po' di pasta tratta dal brodame e rimasticata, ed ecco pronto l'inchiostro simpatico nel quale intingevo il pennino da disegno che mi aveva procurato uno scopino-barbiere [...] In quanto alla tintura di iodio, essa è generosamente distribuita in carcere dall'agente-infermiere sotto forma di spennellatura su ogni parte del corpo a semplice richiesta del detenuto, come rimedio esclusivo dei reumatismi, delle artriti e delle artrosi».

⁶⁰ Anche Gramsci, dopo la sentenza di rinvio a giudizio, lo nominò suo difensore.

bro da parte del detenuto il partito, prima dell'invio, provvedeva a scrivere tra le righe e in simpatico il messaggio, anticipato da un codice di lettura in cui erano indicate le pagine e le righe in cui il messaggio era scritto⁶¹. In tal modo poteva informare i detenuti sulle decisioni che andava prendendo in merito alla linea politica e, nello stesso tempo, era costantemente informato sull'andamento del processo e cercava, per quanto possibile, di concertare la linea difensiva o eventuali azioni dall'esterno.

Nella fase istruttoria le autorità impedivano qualsiasi tipo di contatto tra detenuti politici; per tale motivo essi venivano chiusi in cella insieme agli imputati per reati comuni (in modo da rendere difficile qualsiasi tipo di comunicazioni interna). In realtà sembra che attraverso comunicazioni in simpatico Scoccimarro e Terracini riuscissero a comunicare tra loro abbastanza frequentemente, a differenza di Gramsci che «per esagerato spirito di prudenza rifiuta[va] assolutamente di mettere il nero sul bianco»⁶². Dei tre

⁶¹ In una delle «farfalle» inviate al partito nel maggio 1927, Terracini scriveva che il sistema della comunicazione in simpatico «è sempre buono, e credo lo sarà sempre se non viene troppo usato. Credo che diverrà difficilissimo da usarsi nella Casa di pena per la difficoltà di procurarsi la tintura. Ma fino allora valetene. Cercate solo di sfruttare più ampiamente lo spazio: righe fitte e caratteri piccoli; altrimenti devo ricevere i vostri scritti a puntate, come oggi (attendo per domani la seconda parte). Mandatemi i libri preparati: ne siamo affamati». Dopo alcuni giorni, il 28 maggio, avvisando Agnese (Camilla Ravera) dell'arrivo della seconda «puntata» dello scritto, Terracini chiedeva «di utilizzare più a fondo la carta scrivendo fitto e minuto. Voi sapete i miracoli di abilità che occorrono per far giungere a Mauro e ricevere le comunicazioni! E più sono lillipuziane, meglio è» (FIG, APC, Pcd'I, fasc. 589, ff. 26, e 21). Il metodo dell'inchiestro simpatico sarebbe stato, nel corso degli anni, quello più efficace e sicuro per comunicare con i reclusi. A causa dei molti controlli sulla corrispondenza, non poche erano però le difficoltà per il partito a far recapitare la corrispondenza manipolata. Un esempio è offerto, a questo proposito, da una lettera di Alma Lex alla segreteria del partito del 20 giugno 1930 (con la raccomandazione di distruggerla). Di fronte alla richiesta del partito ad Alma di scrivere una lettera per Terracini su cui poi il partito avrebbe provveduto a scrivere in simpatico Alma rispondeva: «Non ve la mando perché U[mberto] preferisce (forse per ragioni di prudenza) ciò sia fatto a mezzo libri. Ma date le recenti istruzioni assai severe giunte dal Minist[ero], in seguito alle quali Remarque e perfino Clemanceau [autori dei libri inviati in precedenza] vennero sequestrati, bisogna scegliere o qualche romanzo italiano o francese. E badate alle seguenti istruzioni: non scrivere sulla *prima* pagina, meglio neanche sulle prime; scrivere a lettere *minutissime* e sui *due* lati delle pagine: U[mberto] non ha reagente e per averlo deve farsi venire... i dolori reumatici. Non può farlo né troppo sovente né in qualsiasi momento. Alla pag. 49 indicherete i numeri progressivi delle pag. dove è scritto. Comunicatemi il titolo e l'autore del libro che io posso dire che lo spedirò. Allegata troverete la fascetta colla mia calligrafia, in caso contrario potrebbe non arrivare [...] Ditemi anche possibilmente il giorno della spedizione. Spedire semplice, non affrancare» (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 880, f. 41. Rendiamo in corsivo le parole sottolineate nel testo).

⁶² FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 589, f. 21, cit. Se in questa fase Gramsci riteneva rischioso comunicare in simpatico con il partito ciò non significa che egli non ebbe modo di comu-

maggiori dirigenti imputati al processo era Terracini a mantenere, anche a nome di Gramsci e di Scoccimarro, una regolare corrispondenza clandestina con il partito.

Pur mostrandosi consapevole della inconsistenza delle accuse per l'inesistenza delle prove⁶³, Terracini avvisava il Centro interno che era il partito tutto ad essere chiamato a giudizio: «su questa base il numero dei complici è infinito»⁶⁴. Pertanto inviava ripetute raccomandazioni ai compagni affinché si mettessero in salvo: «avete deciso per la vostra partenza? Siete ufficialmente sulla lista degli imputati, col vostro nome e cognome. Non osate troppo! Seguite il nostro consiglio. La pena è troppo grave per sfidarla così»⁶⁵; e consigliava, di conseguenza, di prendere seriamente in considerazione l'eventualità di rifugiarsi a Parigi, almeno fino al processo⁶⁶. Effettivamente le indagini proseguivano a tutto campo non solo per giungere alla condanna definitiva dei membri del partito già arrestati, ma anche per riuscire ad arrestare i dirigenti sfuggiti alla cattura e per individuarne i compiti e le responsabilità. A questo riguardo, le autorità di polizia si avvalevano anche di perizie calligrafiche effettuate sulle lettere sequestrate e firmate, il più delle volte, con pseudonimi. Ed è proprio su questo che Terracini si soffermava in una delle sue «farfalle», dando ai membri del Centro interno due suggerimenti: «1° ciascuno di

nicare con il partito durante il periodo carcerario. Era stato lui stesso, ad esempio, a chiedere un contatto diretto con il partito nei mesi successivi alla «svolta». Agli inizi del 1931 Tania scrisse a Sraffa: «Vorrei essere maggiormente a contatto spiritualmente con gli amici, credo che questo si tradurrebbe sullo spirito di Antonio, affinché egli non si senta più così staccato dal mondo esterno. Non so se rendo l'idea di ciò che si potrebbe fare per lui, credo che occorra maggiore comunione con gli amici». È probabilmente in seguito a questa sollecitazione che nel maggio 1931 – secondo quanto riferito da Ezio Riboldi, in quei mesi a Turi con Gramsci – «fu recapitato a Gramsci un fascicolo di una rivista inglese [...] in cui, fra le righe e sui margini di alcuni fogli, erano riassunti in simpatico gli atti del Congresso tenuto a Colonia dai comunisti italiani». La lettera di Tania è riportata in G. Vacca, *Appuntamenti con Gramsci. Introduzione allo studio dei «Quaderni del carcere»*, Roma, Carocci, 1999, p. 91; per la testimonianza di Riboldi cfr. E. Riboldi, *Vicende socialiste. Trent'anni di storia italiana nei ricordi di un deputato massimalista*, Milano, Azione comune, 1964, pp. 182-183.

⁶³ In una «farfalla» non datata (ma della primavera del 1927) Terracini scriveva: «il giudice non ha in mano nulla, assolutamente. Ai due corrieri presi inizialmente non fu sequestrato nessun documento incriminabile; e così fu nei successivi arresti e sequestri» (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686, f. 24). Sempre in quei giorni, il 28 maggio, Terracini ritornava sull'argomento: «tutto il materiale di accusa si riduce, tolto il corriere sequestrato, ad un quintale di rapporti di Questura, a sedici manifestini razzati in tutta Italia, e fra essi uno dell'Unione Anarchica ed alcuni dei comitati per l'Unità proletaria» (ivi, fasc. 589, f. 22).

⁶⁴ Ivi, fasc. 686, f. 24, cit.

⁶⁵ Ivi, fasc. 589, f. 27, «farfalla» non datata, ma della primavera del 1927.

⁶⁶ Ivi, f. 26, cit.

voi abbia due pseudonimi, uno per firmare le lettere in partenza ed un secondo al quale fare intestare le lettere in arrivo dai vari corrispondenti. 2° la firma in partenza venga apposta con un timbro mai a mano. In questo procedimento – continuava Terracini – la perizia calligrafica fregherà più di uno. Non solo non firmare quindi, ma non scrivere MAI altro che a macchina. Abbasso i manoscritti!»⁶⁷. In una successiva «farfalla», rinnovando le raccomandazioni, aggiungeva che in base alle perizie calligrafiche Mauro sarebbe stato «fregatissimo»⁶⁸. Effettivamente, le uniche prove a carico di Scoccimarro erano le lettere a firma Morelli sequestrate dalla polizia tra il 1924 e il 1926. A causa di queste lettere – sulle quali era stata effettuata la perizia calligrafica – si era riusciti a confermare le indagini che la polizia andava svolgendo da tempo su di lui⁶⁹. Veniva in tal modo identificato come uno dei massimi dirigenti del partito. A nulla valsero le dichiarazioni in cui negava non solo l'utilizzo dello pseudonimo Morelli, ma anche la sua presenza in Italia tra il 1924 e il 1926. Nell'interrogatorio del 29 gennaio 1927 Scoccimarro aveva sostenuto che in questo periodo si era trasferito in Germania e che al ritorno si era recato a Udine presso la sua famiglia⁷⁰. Nel marzo 1928, per dare fondamento a questa dichiarazione, avrebbe chiesto al partito un documento, ovviamente falso, che confermasse la sua presenza in Germania dal marzo 1923 al 31 ottobre 1926: «il documento dovrebbe essere rilasciato dalla polizia tedesca e vistato dal consolato italiano»⁷¹. Ma probabilmente il partito non riuscì a falsificare o a inviare il documento⁷². Riuscì invece a falsificare e a inviare, prima della fine dell'istruttoria, un documento richiesto da Terracini. Si trattava di una dichiarazione firmata dall'on. Arturo Bendini, riparato all'estero sin dall'ottobre 1926, in cui questi doveva sostenere di essere lui il Nunzio fir-

⁶⁷ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686, f. 23, «farfalla» non datata, ma della primavera del 1927.

⁶⁸ Ivi, fasc. 589, f. 27, cit.

⁶⁹ ACS, TSDS, b. 140, vol. 92. Le lettere erano state confrontate con quattro lettere autografe inviate da Scoccimarro alla famiglia dopo il suo arresto ma per le quali fu richiesto il sequestro da parte del giudice istruttore. Le perizie calligrafiche gli erano state esibite durante l'interrogatorio del 20 marzo ma egli ne contestò «l'esattezza delle conclusioni». Per l'interrogatorio cfr. G. Fiori, *Antonio Gramsci*, cit., p. 48. Nel corso dell'udienza del 29 maggio 1928 l'avv. Ariis, difensore di Scoccimarro, eccepì «la nullità della perizia grafica in periodo istruttorio nei riguardi del detto imputato per non essersi osservate le norme prescritte dal Codice di procedura penale militare». Il pubblico ministero chiese al Tribunale di respingere «l'incidente sollevato dalla difesa, perché l'eccezione non è stata presentata nei modi e nei termini prescritti [...]» (D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 180).

⁷⁰ Per l'interrogatorio G. Fiori, *Antonio Gramsci*, cit., pp. 31-33; sulla sua dichiarazione si veda anche la sentenza di condanna in *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., pp. 334-335.

⁷¹ FIG, IC, SR, fasc. 720, f. 646.

⁷² Di esso non si parla nella documentazione del processone come prova a discarico dell'imputato.

matario dei tanti documenti sequestrati⁷³. Era la tesi avanzata da Terracini sin dal primo interrogatorio per negare il suo ruolo di dirigente del Pcd'I⁷⁴ e ribadita anche in una lettera del 22 febbraio 1927 indirizzata al giudice istruttore Macis⁷⁵. Questa lettera fu utilizzata per richiedere la perizia calligrafica e verificare la veridicità delle affermazioni di Terracini; ma nella sua incertezza il risultato della perizia paradossalmente confermò in parte quanto sostenuto da Terracini: infatti il perito affermava che, «pur ritenendo che le parole “Nunzio” sulle due lettere dattilografate, indicate dal quesito, siano state eseguite dal sig. Umberto Terracini, *non posso categoricamente affermarlo*»⁷⁶. Nei mesi precedenti l'arrivo della perizia calligrafica, Terracini nelle sue «farfalle» aveva insistito continuamente sull'invio della falsa dichiarazione dell'on. Bendini⁷⁷. Tuttavia, nonostante l'arrivo della dichiarazione, vistata dall'agente consolare di S. Etienne, l'8 marzo 1927⁷⁸, e l'incertezza della perizia calligrafica, grazie al riscontro effettuato su nuovi documenti l'identificazione di Terracini con Nunzio venne data per certa⁷⁹.

Se la perizia calligrafica veniva utilizzata per confermare le prove a carico degli imputati, a maggior ragione essa trovava un impiego per costruire l'accusa nei confronti di coloro che ancora non erano colpiti da mandato di cattu-

⁷³ «Con la promulgazione della legge sulle associazioni, il partito dispose che ogni organizzazione locale redigesse liste di comodo nelle quali figurassero nomi di comunisti notoriamente militanti. E per ognuna delle maggiori organizzazioni locali designò un parlamentare a copertura della carica di dirigente». Alla federazione di Milano era stato appunto assegnato l'on. Bendini; cfr. D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 70.

⁷⁴ Cfr. l'interrogatorio del 19 gennaio, ma anche quelli del 18 e del 20 marzo 1927, ivi, pp. 69-71; 105-110; 111-113.

⁷⁵ In essa, tra le altre cose Terracini sosteneva: «Fin dal 24-9-26 indicai al funzionario di polizia di Bologna che mi interrogò la vera identità dell'incriminato Nunzio. Di ciò non esiste traccia agli atti perché detto funzionario – con una delle violazioni di legge abituali nell'opera della polizia politica – rifiutò nonostante la mia esplicita richiesta di stendere verbale dell'interrogatorio. Ma in data 2-10 successivo il giudice istruttore avv. Cavazzuti diede atto in verbale della mia rinnovata dichiarazione. Se oggi quindi l'autorità inquirente si trova in difficoltà a rintracciare – per l'accertamento – il Bendini Arturo ciò non deve ricadere su me a mio danno, ma si deve senz'altro ascrivere a carico della poca diligenza dell'autorità stessa» (ACS, TSDS, b. 140, vol. 91).

⁷⁶ *Ibidem*; rendiamo in corsivo le parole sottolineate nel testo.

⁷⁷ Cfr. FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 589, f. 23, «farfalla» del 6 giugno 1927, e f. 26, cit.

⁷⁸ Cfr. l'interrogatorio di Terracini effettuato dal presidente del Tribunale Saporiti nell'udienza del 30 maggio 1928, in D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 183.

⁷⁹ La testimonianza di uno degli avvocati difensori rilasciata nei giorni immediatamente successivi alla conclusione del processo riporta quello che successe a proposito della perizia calligrafica nel corso del dibattimento: «una perizia calligrafica che si tentò di far sparire in udienza affermava che le firme Nunzio nei fogli sequestrati non erano fatte da Terracini. Dinanzi a tutto ciò che dice [il pubblico ministero] Isgrò? Testuale: “Nunzio o non Nunzio, ciò non importa. Quello che è certo sì è che Terracini è Terracini. Ciò basta”» (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 673, f. 65).

ra e soprattutto nei confronti di latitanti. È il caso di Alma Lex, moglie di Terracini, alla quale il questore di Milano, in una nota del 19 aprile 1927, aveva attribuito lo scritto *Il sermone del colonnello* preparato per il giornale antimilitarista «Caserma»⁸⁰. Il successivo 9 maggio la perizia calligrafica, basata su un confronto con due lettere inviate dalla Lex a Terracini in febbraio⁸¹, avrebbe confermato la nota del questore e su questo sarebbe stato incentrato l'interrogatorio del 12 maggio in cui Terracini, oltre a negarne l'attribuzione, avrebbe anche escluso che nel corso del 1926 la moglie l'avesse aiutato a svolgere la sua attività politica⁸². Tuttavia, nonostante l'esito della perizia, per Alma Lex non fu emesso un mandato di cattura in quanto, come spiega Terracini in una delle sue «farfalle», «il giudice [Macis] (continuando la sua strana generosità) dopo averla preavvertita del pericolo, l'ha per ora esclusa dall'incriminazione. Ma le ha di nuovo consigliato di essere accorta... perché «Roma potrebbe non ratificare la sua opera»»⁸³.

Allo stesso modo, ma questa volta senza alcuna possibilità di confronto, si sarebbe tentato di sottoporre a perizia calligrafica una cartolina inviata proprio in quei giorni a Mauro Scoccimarro e firmata Ruggero. In essa era scritto: «Abbraccio te, Antonio, Umberto, e gli altri. Tutti vi ricordiamo ogni giorno»⁸⁴. Ordinato il sequestro della cartolina, il 20 maggio Macis chiedeva alla questura di Roma che gli fosse trasmesso «qualche autografo dell'ex deputato comunista Grieco Ruggero. Tali documenti sono essenziali per stabilire se il Grieco usasse lo pseudonimo Sereno e fosse preposto, presso la Centrale comunista, alla Sezione Agitprop». La questura di Roma rispondeva il 27 maggio affermando che «in questi atti non esiste alcun manoscritto dell'ex deputato comunista Grieco Ruggero»⁸⁵; la perizia, pertanto, non ebbe seguito⁸⁶.

⁸⁰ ACS, *TSDS*, b. 134, vol. 4, ff. 86-87. Le bozze di questo scritto facevano parte della documentazione sequestrata a Gidoni.

⁸¹ ACS, *TSDS*, b. 140, vol. 93.

⁸² L'interrogatorio è in ACS, *TSDS*, b. 137, vol. 60, ff. 89-90.

⁸³ FIG, *APC*, *Pcd'I*, inv. 1, fasc. 589, f. 26, cit.

⁸⁴ ACS, *TSDS*, b. 136, fasc. «Ruggero Grieco», f. 54. L'angolo in cui era apposto il francobollo è stato strappato.

⁸⁵ Ivi, ff. 55, e 58. Sereno era, in realtà, il nuovo pseudonimo utilizzato da Ignazio Silone in seguito agli arresti del novembre del 1926. Sulla sua attività di dirigente politico di primo piano del PCd'I e, contemporaneamente, di informatore della polizia si rinvia a D. Biocca, *Silone. La doppia vita di un italiano*, Milano, Rizzoli, 2005.

⁸⁶ Il 30 novembre 1926 era stato lo stesso Grieco a chiedere a Togliatti di inviare da Mosca due cartoline: una a Gramsci a Regina Coeli e l'altra a Scoccimarro a San Vittore «con saluti e firmate con il mio nome per *estenso*. Hai capito? Furbo!». È probabile che alla fine si decise di mandarne solamente una per tutti. Inoltre, la calligrafia sulla cartolina sembra essere effettivamente quella di Grieco. La lettera di Grieco a Togliatti è pubblicata in *Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca. Il carteggio del 1926*, a cura di C. Daniele, con un saggio di G. Vacca, Torino, Einaudi, 1999, p. 465.

La consapevolezza raggiunta dagli imputati nel corso dell'istruttoria sulla possibilità, piuttosto concreta, di andare incontro a pene molto dure li aveva persuasi a non sottovalutare nemmeno la possibilità di evadere da San Vittore. Già in aprile, per il tramite di Terracini, avevano studiato un piano di evasione e avevano chiesto un parere al partito. Ma, non ricevendo alcuna risposta, Terracini ritornava sulla questione in due «farfalle» successive. Nella prima, probabilmente del 24 maggio, precisava che, essendo ormai l'istruttoria giunta alla fine, il piano proposto non era più attuabile. Esso, ricordava Terracini, «giocava sull'astuzia, non sulla forza e presupponeva la possibilità di certi atti giuridici non più realizzabili ad istruttoria chiusa»⁸⁷. Nella seconda, del 28 maggio, indirizzata ad Agnese (Camilla Ravera), riconfermava la inattuabilità del «“piano fantastico” [...] via da Mil[ano] dove era l'ambiente psicologico che si prestava. A Roma sarebbe davvero fantastico». Quindi, riportando un pensiero comune probabilmente non solo a lui ma anche a Gramsci e Scoccimarro, aggiungeva: «nessuno di noi fa conto su quell'uno per mille di probabilità che vi è in queste cose per esonerarci dal fare per lo meno i prossimi 4 o 5 anni in gattabuia. Credo di non sbagliare prevedendo per Ant. Mauro e me una condanna di venti anni; inferiore tuttavia alla vostra ed a quella degli altri latitanti che ne avranno fino a 24 [...] Noi vi esterniamo di nuovo il nostro vivissimo desiderio che vi mettiate al sicuro»⁸⁸.

L'avvicinarsi della condanna spingeva invece gli imputati a chiedere il sostegno del partito per migliorare le proprie condizioni di vita all'interno del carcere. L'invio dei sussidi ai detenuti, come anche la campagna per la loro liberazione, era affidata al Soccorso rosso. Ma non sempre i sussidi giungevano a destinazione. Il più delle volte, individuando nel Pcd'I la fonte dei versamenti, la polizia sottoponeva le somme a sequestro. Si rendeva quindi necessaria un'organizzazione più complessa, che prevedesse il coinvolgimento delle famiglie dei detenuti. Proprio su questo Terracini, raccogliendo le istanze di molti compagni di pena, si rivolgeva in maggio al partito, richiedendo un intervento urgente: «bisogna che i versamenti a mezzo famiglia siano rapidamente organizzati, ché certuni qui fin da marzo non ricevono»⁸⁹. Alcuni giorni dopo informava il partito delle frizioni verificatesi con altri detenuti in merito ai sussidi⁹⁰ e dava indicazioni su come far giungere i versamenti a Scoc-

⁸⁷ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 589, f. 26, cit. Purtroppo sono solo queste le notizie del piano di evasione di cui siamo a conoscenza in quanto la «farfalla» inviata in aprile non è stata rintracciata.

⁸⁸ Ivi, f. 21, cit.

⁸⁹ Ivi, f. 27, cit.

⁹⁰ «Mi spiace immensamente di avervi dato noie per i sussidi. Forse ho anche un po' i nervi scossi ed i continui lamenti che mi giungevano dovevano trovare il loro sfogo. Devo dirvi con dolore che se vi furono errori da parte degli incaricati fuori, ho in questi ultimi giorni, con l'indicazione fornitami da essi, potuto constatare che parecchi dei detenuti si la-

cimarro e a Gramsci: al primo tramite il fratello, che l'indomani sarebbe stato informato dallo stesso Mauro; per il secondo la cosa era più complicata: «la cognata a tutt'oggi è ancora ammalata»; tuttavia, scriveva Terracini, «penso che non sia necessario che la parente sarda venga a Milano per versargli i denari. Basta che essa li spedisca dalla sua sede, pronta a confermare – ad eventuali richieste poliziesche – che è proprio lei che si è assunta la sua assistenza coi propri mezzi. Frattanto, vi tranquillizzo sulle condizioni di salute di Ant[onio]»⁹¹. Oltre che sui sussidi, il 31 maggio Terracini chiedeva il parere del partito sull'equivoco originato dalla presenza di Ettore Ravazzoli tra gli imputati del processo. Si trattava di un errore della polizia in quanto, a differenza del fratello Paolo, Ettore era stato lontano da ogni attività politica. Terracini si era evidentemente consultato con gli altri imputati ed erano giunti alla conclusione che, per evitare ad Ettore di «beccarsi una dozzina di anni per le ribalderie di suo fratello», se interrogati avrebbero dichiarato che «il delinquente tra i fratelli R[avazzoli] non [era] il detenuto ma l'altro libero». La decisione si basava sulla corretta valutazione che Paolo, secondo il Codice penale e soprattutto in base alle imputazioni su cui erano costruiti i processi in corso davanti al Tribunale speciale, continuasse a commettere dei «crimini». Pertanto, da un lato addossandogli anche la «paternità legittima» dei delitti passati non si aggravava la sua posizione, dall'altro si liberava un innocente⁹². Dopo soli quattro giorni, nell'interrogatorio del 4 giugno Terracini dava seguito ai suoi propositi denunciando l'equivoco al giudice Macis⁹³ e il 6 giugno ne informava subito il partito. Macis gli aveva confermato che tutte le note segnaletiche di Paolo erano sempre state rubricate al nome di Ettore, pertanto quest'ultimo sarebbe stato liberato al più presto⁹⁴. In conseguenza di ciò Terracini raccomandava a Paolo di «pensare doppiamente a sé» in quanto, dalle informazioni che era riuscito a ricavare dal dialogo con Macis, alla polizia risultava, erroneamente, che Paolo Ravazzoli fosse all'estero, come anche Camilla Ravera⁹⁵; e di questo il partito doveva fare tesoro poiché poteva rivelarsi un vantaggio non indifferente.

mentavano a torto celando la realtà, avidi e senza misura. Così Caretto, Tettamanti, Ferrari, ad esempio, le cui famiglie ricevevano regolarmente il sussidio e li sovvenivano; ma essi fingevano di credere che ciò che ricevevano fosse frutto dei sacrifici famigliari. Ho loro passata, secondo le mie... tradizionali incombenze, una girata severa» (ivi, f. 21, cit.).

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Ivi, f. 22, cit.

⁹³ D. Zucaro, *Il processone*, cit., p. 124.

⁹⁴ Il 20 febbraio 1928 la sentenza della Commissione istruttoria avrebbe dichiarato «il non luogo a procedimento» nei confronti di Ettore Ravazzoli, per insufficienza di prove dei delitti a lui ascritti, ordinandone l'immediata scarcerazione, «qualora non detenuto per altra causa» (*Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. II, cit., p. 262).

⁹⁵ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 589, f. 23, cit.

La fase istruttoria: la sentenza della Commissione e le prove a carico. Oltre alle prove raccolte dalla polizia e dai carabinieri, sui cui rapporti si basavano i processi davanti al Tribunale speciale, nel corso di diciotto mesi non venne tralasciato alcun mezzo per raccoglierne altre, compresa la provocazione⁹⁶. Visto il modo in cui procedeva l'istruttoria, nel maggio 1927 Terracini comunicava al partito che in realtà «la sentenza [era] già scritta» e, senza mostrare alcun segno di sfiducia, illustrava quale fosse, a suo giudizio, la condotta da mantenere in quel difficile momento: «dobbiamo accumulare più elementi che possiamo per dimostrare l'impudenza del Trib[unale]. Non abbiamo ancora fissata la linea processuale; penso che dovremo cercare di sabotare il più profondamente possibile la maschera della legalità rifiutando di rispondere se alfine non ci si contesteranno reati concreti»⁹⁷. È probabile che tra i suoi tentativi di dimostrare l'impudenza del Tribunale rientrasse il rilievo fatto a Macis in una lettera del 26 marzo 1927 nella quale, contestando l'assenza di un verbale di sequestro dei documenti confiscati nell'agosto 1926 ai due corrieri Gidoni e Stefanini, Terracini chiedeva che venissero dichiarati acquisiti illegalmente all'istruttoria e, pertanto, esclusi dal fascicolo processuale⁹⁸. Evidentemente aveva colto uno dei punti deboli dell'istruttoria, infatti la risposta alla sua istanza giunse solamente due mesi dopo. Macis aveva trasmesso l'istanza al pubblico ministero Tei e il 28 maggio questi gli chiedeva di rigettarla adducendo a motivo che, sebbene il verbale dalla questura di Bologna non fosse pervenuto, in conformità all'art. 374 del Codice di procedura militare, l'ufficio di istruzione aveva proceduto sulla base di «esaurienti prove raccolte consistenti in deposizioni testimoniali, in riconoscimenti operati dagli imputati, in perizie ecc.». Le prove raccolte con queste modalità venivano considerate di valore «equipollente» a quello del verbale di sequestro, e dunque Tei concludeva che i documenti sequestrati potevano considerarsi acquisiti all'incarto processuale⁹⁹. Ma Terracini non rinunciò a contestare tali argomentazioni e i primi di giugno inviò a Macis una lettera in cui ribadiva l'osservazione «circa l'anormalità del fatto che l'accusa si basa esclusivamente su rapporti ed informazioni di polizia» e faceva notare che «codesti rapporti – ministeriali o di questura – sono giudizialmente non già testimonianze ma solo e null'altro che denunce; e che a loro volta le deposizioni rese dai funzionari interrogati non hanno

⁹⁶ Lo denuncia Gramsci il 3 aprile 1928 in un memoriale indirizzato al presidente del Tribunale speciale dopo aver ricevuto la sentenza di rinvio a giudizio. Cfr. D. Zucàro, *Il processo*, cit., pp. 143-144.

⁹⁷ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 589, f. 26, cit. In una «farfalla» successiva, del 6 giugno, egli, a questo proposito, aggiungeva: «quasi di certo svilupperemo al processo una tattica di sabotaggio» (ivi, f. 23, cit.).

⁹⁸ ACS, TSDS, b. 137, vol. 60, ff. 81-82.

⁹⁹ Ivi, f. 85. Macis comunicò a Terracini il rifiuto dell'istanza con un'ordinanza emessa il 31 maggio; cfr. ivi, ff. 86-88.

giudizialmente altro valore che conferme di denuncia. Che quindi manca per tutte le imputazioni anche il principio stesso della prova»¹⁰⁰. Questa volta, però, l'istanza di Terracini non ebbe nemmeno risposta.

Il 16 luglio 1927 Macis dichiarava ultimata l'istruttoria e lo stesso giorno il pubblico ministero Tei rimetteva gli atti all'avvocato generale militare Nose-da «per l'ulteriore corso»¹⁰¹. La notizia dava il via alla campagna di mobilitazione del Pcd'I nell'imminenza del processo. L'11 agosto la sezione italiana del Soccorso rosso ne informava il Mopr (Unione internazionale di soccorso ai rivoluzionari):

Cher camarades, il paraît certain que le Tribunal Spécial fixera pour le prochain mois de septembre la discussion du procès plus important parmi ceux (et il n'y en a des centaines) qu'il instruit. Il s'agit d'un procès de large envergure, qui embrasse une centaine d'accusés très connus non seulement du prolétariat italien, mais aussi du prolétariat international: Gramsci, Terracini, Togliatti, Scoccimarro, Maffi, etc. Nous sommes d'avis de préparer pour les premiers jours de septembre une campagne internationale pour ce procès¹⁰².

Tuttavia sulla data del processo non si avevano ancora informazioni certe. Il 22 settembre il «Corriere della sera» dava la notizia della chiusura dell'istruttoria ma era ancora vago in merito alla data¹⁰³. Il 7 ottobre il giornale ritornava sull'argomento annunciando finalmente la data: «Il 15 inizierà dinanzi al Tribunale Speciale il processo a carico dell'Esecutivo comunista, processo nel quale, come è noto, figurano vari ex deputati comunisti»¹⁰⁴.

Intanto il partito faceva sentire la sua vicinanza agli imputati inviando una lettera in simpatico a Scoccimarro, ma diretta a tutti: «Vogliamo mandarvi il nostro saluto mentre state per presentarvi al Tribunale. Tutto il partito, il proletariato italiano e Internazionale sono con voi in questo momento. Il vostro processo è il processo al partito, alla attività passata e *presente* del partito». Nel concludere la lettera Grieco aggiungeva: «affidiamo direzione dibattito a

¹⁰⁰ Ivi, ff. 104-105.

¹⁰¹ D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 129.

¹⁰² FIG, IC, SR, inv. 3, fasc. 697, f. 62.

¹⁰³ «In questi giorni è terminata l'istruttoria contro alcuni dei maggiori esponenti del Partito comunista italiano e gli incartamenti sono già stati trasmessi a Roma, dovendosi la causa trattare prossimamente presso quel tribunale Speciale per la difesa dello Stato. I precedenti della causa debbono ricercarsi nell'arresto, avvenuto alcuni mesi or sono, di alcuni corrieri comunisti [...]» (*La chiusura dell'istruttoria contro gli ex-deputati comunisti*, in «Corriere della sera», 22 settembre 1927, p. 6). Lo stesso giorno Terracini scriveva ad Alma: «Dalla notizia data oggi dai giornali c'è da supporre che questo momento [il processo] sia vicino: l'istruttoria è chiusa [...] A giorni vedrò dunque l'atto di accusa del cui contenuto ti metterò subito al corrente» (FIG, «Lettere di Umberto Terracini ad Alma Lex, 1926-1928»).

¹⁰⁴ *Il processo all'Esecutivo comunista*, in «Corriere della sera», 7 ottobre 1927, p. 4.

te, U[mberto], e A[ntonio]. Opponete con calma e serenità la vostra posizione ideologica e politica alle deturpazioni che qualche avvocato vorrà farne»¹⁰⁵. Nonostante la notizia che il processo si sarebbe dovuto tenere il 15 ottobre, gli imputati non erano ancora stati trasferiti a Roma, dove avrebbe avuto luogo. Terracini, dubbioso su quanto riportato dai giornali, l'11 ottobre scriveva ad Alma: «Pensavo nei giorni scorsi che non ti avrei più scritto da qui; e forse tu pure l'hai creduto quando leggevi sul Corriere che il mio processo sarebbe incominciato il 15 di questo mese [...] Ma ormai sono convinto che il giornale ha narrato una fandonia di più e mi rifò qui il nido»¹⁰⁶. L'equivoco creatosi sulla data del 15 veniva chiarito dallo stesso Terracini in una lettera successiva: «Mia carissima, il mistero dell'errato annuncio del processo si è spiegato: si trattava di altri "capi" del partito, di qualche altro fra gli innumerevoli capi... postumi che stanno pullulando in questo scorcio di sessione giudiziaria. C'è da chiedersi quanto sterminato fosse l'esercito dei comunisti per avere un tale visibilio di dirigenti. A meno che non si trattasse di un esercito di capi soli!»¹⁰⁷.

In realtà il procedimento contro i dirigenti comunisti sarebbe stato oggetto di indagini da parte del Tribunale ancora per lungo tempo. Il 27 ottobre, sulla base dell'istanza emessa due giorni prima dall'avvocato generale militare presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, Tei invitava Macis a disporre la separazione degli atti processuali in due distinti procedimenti, l'uno riguardante gli imputati e i fatti che si riferivano all'attività dell'organizzazione centrale del Pcd'I nel 1926 (Comitato direttivo centrale e organizzazioni connesse, soccorso vittime, ufficio giuridico, organizzazione sindacale, ufficio dei corrieri), l'altro riguardante gli imputati e i fatti che si riferivano all'organizzazione territoriale (segretariati interregionali, federazioni provinciali, comitati di zona, comitati di settore, cellule) al fine di consentire la definizione separata dei due procedimenti¹⁰⁸.

¹⁰⁵ La lettera è riportata in appendice al volume di P. Spriano, *Gramsci in carcere e il Partito*, Roma, l'Unità, 1988, pp. 133-134. La lettera, firmata Christophe (Jules Humbert-Droz), Pellicano (Dimitrij Manuilskij), Ercoli (Palmiro Togliatti), Verri (Angelo Tasca), Micheli (Camilla Ravera), Garlandi (Ruggero Grieco), era stata inviata perché si riteneva imminente il processo; non sembra quindi trovare conferma il giudizio di Canfora che ritiene «puramente congetturale», perché vergata da altra mano, la data ottobre 1927 riportata sul margine dell'autografo, sostenendo, invece, che sarebbe stata inviata nella primavera del 1928; cfr. L. Canfora, *La storia falsa*, cit., p. 239. Cfr. anche P. Togliatti, *Antonio Gramsci un capo della classe operaia (In occasione del processo di Roma)*, in «Lo Stato operaio», I, 1927, n. 8, pp. 871-874.

¹⁰⁶ FIG, «Lettere di Umberto Terracini ad Alma Lex, 1926-1928».

¹⁰⁷ *Ibidem*. La lettera è del 18 ottobre. È probabile che si tratti del processo a Ruggero Grieco, Guido Molinelli e altri imputati la cui sentenza fu emessa il 17 ottobre.

¹⁰⁸ Cfr. ACS, TSDS, b. 141, vol. 90, f. 1.

Dopo soli quattro giorni, il 31 ottobre, Macis accoglieva la richiesta di Tei e emetteva l'ordinanza non senza far emergere in essa il suo diverso parere al riguardo:

Considerato che dalla istruttoria penale svolta nei riguardi di Gidoni e di altri cinquantquattro è emerso che il partito comunista – nella sua struttura organica – si componeva a) di uffici che avevano compiti precipuamente direttivi e funzione di indole nazionale; b) di uffici che assolvevano incarichi prevalentemente esecutivi, con facoltà limitate a determinate zone del territorio nazionale. L'attività svolta dai membri del gruppo b era connessa strettamente con quella svolta dai componenti il gruppo a per il rapporto di causa ed effetto.

Per vero, mentre il nucleo direttivo [...] si interessava dei fatti di significato nazionale ed emanava, a mezzo di circolari, le norme cui dovevano attenersi i singoli nell'esplorazione dell'attività del partito; gli altri organi a carattere spiccatamente territoriale [...] curavano che, nelle regioni e province dove svolgevano la loro opera, si eseguissero fedelmente le disposizioni impartite dagli uffici centrali. Pertanto era ovvio che l'opera svolta dai gruppi a) e b), come anzi specificati, nel periodo istruttorio venisse considerata nel suo complesso. Infatti gli episodi verificatisi nelle diverse province del Regno, da un lato palesavano l'esistenza delle direttive della Centrale, dall'altro dimostravano come tali direttive trovassero fedele applicazione da parte degli iscritti alle organizzazioni periferiche.

Tale ragione però non può ritenersi valida agli effetti della celebrazione del dibattimento.

Per vero, i due gruppi precisati anzi, si presentano con caratteristiche spiccate e tali da farne due distinte unità: infatti, come già si disse, il primo gruppo ha specialmente funzioni direttive e compiti nazionali, mentre il secondo ha incarichi circoscritti a limitate zone del territorio nazionale e svolge un'attività principalmente esecutiva. Da ciò scende che ogni gruppo formi un complesso omogeneo e quasi uniforme, indipendente l'uno dall'altro.

Di conseguenza si appalesa l'opportunità di scindere il processo a carico di Gidoni ed altri 54, in due procedure distinte, la prima avente per materia il gruppo a), la seconda avente per oggetto il gruppo b)¹⁰⁹.

Con lo stralcio degli imputati del secondo gruppo dal procedimento principale¹¹⁰ prendeva definitivamente forma, salvo qualche leggera modifica, il processo al gruppo dirigente del partito comunista.

¹⁰⁹ Ivi, ff. 2-8. Erroneamente Zucàro attribuisce questa ordinanza al regio avvocato militare Giuseppe Ciardi; cfr. D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 131.

¹¹⁰ Gli stralciati furono 18: Brustolon, Dozza, Fabbri, Falcipieri, Fienga, Gasperini, Innamorati, Lisa, Marchioro, Minguzzi, Montagna, Negli, Oberti, Papi, Petronio, Schiavon, Tordolo e Tosin verso i quali si sarebbe dato vita al processo contro l'organizzazione di base del Pcd'I, che ebbe inizio il 25 giugno 1928. Su questo processo cfr. D. Zucàro, *L'organizzazione di base del Partito comunista d'Italia avanti al Tribunale speciale (1926-1928)*, in «Studi Storici», I, 1959-60, n. 5, pp. 1044-1075.

Sulla base dell'ordinanza emessa da Macis, 30 novembre successivo il regio avvocato militare Giuseppe Ciardi richiese la Commissione istruttoria, perché si pronunciasse sul procedimento¹¹¹. Ma quali erano i casi in cui gli atti si rinviavano alla Commissione istruttoria? Come si evince dalle innumerevoli sentenze emesse dal Tribunale, il giudizio della Commissione non era richiesto per tutti i procedimenti; infatti, quando gli atti raccolti nella fase istruttoria erano inequivocabili si procedeva direttamente¹¹². Non era evidentemente questo il caso. L'art. 3 del r.d. del 13 marzo 1927, n. 313, prevedeva che a richiedere la Commissione fosse «il Giudice Istruttore qualora non riten[esse] di accogliere le richieste del pubblico ministero». Si può supporre, quindi, che non vi fosse stato accordo tra Macis e Tei sui risultati dell'istruttoria e da qui il rinvio degli atti alla Commissione. Se così è, troverebbe conferma quanto Gramsci riferì a Tania e lei riportò al partito nella lettera a Sraffa dell'11 febbraio 1933: «Macis aveva formulato già una relazione favorevole per poter ottenere l'assoluzione se veniva fatto il processo, e il processo stesso si cercava di evitarlo»¹¹³. È probabilmente questo il motivo per cui Ciardi richiese la Commissione istruttoria. L'art. 8 del r.d. del 12 dicembre 1926, n. 2062, prevedeva infatti che «in caso di dissenso tra il pubblico ministero e il Giudice Istruttore, decide[ss]e il comandante che ha emanato l'ordine a procedere»¹¹⁴.

La lunga relazione con la quale Ciardi motivava la richiesta della Commissione costituisce la prima esposizione argomentata dei fatti con i quali si giustificavano le accuse ascritte agli imputati¹¹⁵. La sentenza di rinvio a giudizio e la successiva sentenza di condanna non si sarebbero allontanate di molto dai binari tracciati da questa relazione. Inoltre, Ciardi vi inseriva alcune differenze nella caratterizzazione dei capi d'accusa rispetto a quanto previsto nei man-

¹¹¹ L'istituzione della Commissione istruttoria era prevista dall'art. 1 del r.d. del 13 marzo 1927, n. 313, «Ulteriori norme di attuazione della legge 25.11.1926 n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato».

¹¹² Si vedano, a questo proposito, per il 1927 le sentenze emesse contro Giorgio Manozzi e altri e contro Ruggero Grieco e altri, in *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1927*, cit., pp. 395, e 457; per il 1928 la sentenza emessa contro Serafino Masieri e altri, in *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., p. 28.

¹¹³ A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 1460. La relazione di Macis non è stata trovata tra gli atti del processo. Tuttavia, come si è rilevato, dall'ordinanza da lui emessa il 31 ottobre si evince che nella relazione conclusiva dell'istruttoria non era stata prevista quella divisione tra gruppo dirigente e militanti di base che da quel momento in poi avrebbe fatto del processo in corso «il processo alla Centrale comunista», aggravando le pene richieste.

¹¹⁴ Non è dato tuttavia sapere il motivo per cui l'avvocato generale militare che in quella fase seguiva il procedimento fosse Ciardi e non Nosedà.

¹¹⁵ ACS, TSDS, b. 141, vol. 90, ff. 9-94.

dati di cattura. Un primo elemento riguardava il reato di cospirazione o complotto. In base a questa accusa egli divise gli imputati in due gruppi distinti: del primo gruppo facevano parte coloro che erano stati arrestati prima della pubblicazione della legge sui provvedimenti per la difesa dello Stato, ai quali si applicava l'art. 134 del Codice penale¹¹⁶; al secondo gruppo appartenevano coloro che erano stati arrestati dopo l'entrata in vigore della legge¹¹⁷ e a questi ultimi si applicava l'art. 3 della stessa. Si ritornava in tal modo sul dibattuto tema della incompetenza del Tribunale speciale a giudicare gli imputati arrestati prima dell'entrata in vigore della legge, per i quali si invocava la competenza del tribunale ordinario¹¹⁸. Su questo punto, evidentemente, la magistratura fascista non riusciva ancora a trovare delle basi giuridiche solide e convincenti per giustificare il proprio operato. Queste incertezze sono tanto più evidenti se si considera che la distinzione effettuata da Ciardi sarebbe stata recepita nella sentenza di rinvio a giudizio¹¹⁹ ma rigettata nella sentenza di condanna con motivazioni in parte diverse da quelle previste nella relazione del 9 novembre 1926 al disegno di legge che istituiva il Tribunale speciale¹²⁰.

¹¹⁶ Gramsci, Maffi, Roveda, Borin, Scoccimarro, Ferragni, Terracini, Molinelli, Nicola, Gidoni, Stefanini, Salvatori, Tettamanti, Bibolotti, Ferrari, Riboldi, Capurro, Scali.

¹¹⁷ Azzario, Germanetto, Grieco, Gnudi, Ravera, Ravazzoli Ettore, Ravazzoli Paolo, Togliatti, Bendini, Caretto, Marchioro, Flecchia, Busterla, Buffoni, Jonna, Zamboni, Alfani, Fabbrucci e Michelotti.

¹¹⁸ Su questo tema, l'11 e il 22 febbraio, nel corso dell'istruttoria, Terracini aveva presentato un'istanza a Tei e una successiva a Macis alle quali risposero entrambi con uno scontro rifiuto; cfr. D. Zucàro, *Il processone*, cit., pp. 82-89, e 92-98.

¹¹⁹ Le motivazioni con cui veniva recepita la distinzione dalla Commissione istruttoria erano le seguenti: «Esaminata l'organizzazione del Partito Comunista [...] si traggono le seguenti conseguenze giuridiche [...] Tutti devono rispondere del delitto di cospirazione contro i Poteri dello Stato con la differenza che coloro i quali sono stati arrestati o confinati prima del 6.12.1926, data dell'andata in vigore della legge 25.11.1926 n. 2008 [...] debbono rispondere del detto reato a senso dell'art. 134 n. 2 C.P. in relazione agli art. 118 n. 3 e 120 stesso Codice; quelli invece che furono arrestati dopo la data suddetta [...] devono rispondere a senso dell'art. 3 p.p. della legge 25.11.1926 n. 2008 con riferimento all'art. 120 C.P. ed a senso dell'art. 134 n. 2 C.P. con riferimento all'art. 118 n. 3 stesso Codice. La ragione di tale distinzione sta nella considerazione che il reato di cospirazione ha carattere permanente, e che i detti imputati dopo l'andata in vigore della nuova legge per la difesa dello Stato hanno continuato a far parte del Partito Comunista ed a svolgere la loro attività per conto di detto Partito. Dalla distinzione delle due disposizioni di legge sopra citate che contemplano lo stesso titolo di reato, si rileva che il delitto di cospirazione consiste nel concertare e stabilire tra più persone di commettere i reati contro la sicurezza dello Stato indicati negli stessi articoli. Questo delitto richiede quindi una pluralità di soggetti attivi, e comincia ad esistere dal momento in cui la risoluzione d'agire è stata formata senza che ci sia bisogno di alcun atto di esecuzione, essendo esso reato di mero pericolo» (*Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., pp. 299-300).

¹²⁰ Cfr. paragrafo 1. Le motivazioni di rigetto della distinzione formulate nella sentenza di condanna erano le seguenti: «non ha fondamento la distinzione fatta per coloro che furono ar-

Pur con qualche variante, i tre mandati di cattura emessi da Macis riguardavano «fatti commessi in Milano e in numerose altre località del Regno nel 1926». Ciardi aggiungeva anche i fatti commessi in «anni precedenti» al 1926. Ai fini della convalida delle accuse l'aggiunta non era di poco valore: è probabile che le prove raccolte nel corso del 1926 a carico degli imputati non fossero sufficienti a provare le accuse con cui si era chiusa l'istruttoria¹²¹.

Il 20 febbraio 1928 la Commissione istruttoria depositava la sentenza di rinvio a giudizio e gli imputati potevano finalmente conoscere il complesso delle imputazioni e delle prove a loro carico. Si trattava, per lo più, di giornali, manifesti, volantini e opuscoli; ma erano considerate prove a loro carico anche i rapporti delle questure e le informazioni confidenziali raccolte dalla polizia¹²². Nell'estensione della sentenza, la Commissione convalidava quanto disposto da Ciardi sui reati commessi negli anni precedenti al 1926¹²³. Una delle maggiori accuse – quella di guerra civile e strage, ad esempio – si basava su una prova raccolta nel corso delle indagini svolte nel 1925. Più in generale, si trattava di prove che, giudicate insufficienti dalla magistratura ordinaria

restiti dopo l'andata in vigore della legge 25 novembre 1926 n. 2008 i quali, secondo la sentenza di accusa, dovrebbero rispondere a senso dell'art. 3 p.p. della citata legge. Invero essi sono accusati di aver preso parte agli stessi fatti attribuiti agli imputati arrestati prima del 6 dicembre 1926 ed un diverso trattamento non è giustificato da alcuna seria considerazione [...] la cospirazione è un reato permanente e [...] perciò coloro che furono arrestati dopo il 6 dicembre sono incorsi nelle disposizioni della nuova legge [...] Si osserva che ammesso il carattere permanente al reato di cospirazione devesi pure convenire che la permanenza non si protrae all'infinito ma cessa in un determinato momento. Ed una delle cause che fanno cessare la permanenza è appunto la scoperta del complotto da parte della PS con i conseguenti provvedimenti di arresto, perquisizioni, ricerche, inseguimenti e denunce. Non vi ha dubbio che quando un complotto è scoperto dalla PS si ritiene sventato e di conseguenza viene forzatamente a cessare quel concerto che teneva uniti i colpevoli tra loro. Ora se alcuni di costoro sono arrestati ed altri riescono a darsi alla latitanza e vengono identificati in un momento successivo alla scoperta del complotto non per questo può darsi che l'originario concerto cessa nei riguardi degli arrestati, e continua nei riguardi degli altri, a meno che non risulti che dopo la scoperta del complotto quelli che non si sono potuti arrestare abbiano continuato la loro attività antiggiuridica con nuovi fatti riproducenti la stessa ipotesi di reato» (*Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., pp. 353-354).

¹²¹ Ciardi concluse la sua relazione ordinando alla Commissione istruttoria di emettere una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Ettore Ravazzoli, per insufficienza di prove dei delitti a lui ascritti, ordinandone l'immediata scarcerazione; allo stesso modo nei confronti di Molinelli, Grieco, Caretto e Salvatori, in quanto già condannati; ordinava inoltre lo stralcio degli atti concernenti Guglielmo Jonna. Il 20 febbraio la Commissione istruttoria recepì tutte queste disposizioni.

¹²² La frase «a mezzo d'informazioni confidenziali», presente nella sentenza di rinvio a giudizio, scompare nella sentenza di condanna; cfr. *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., pp. 262, e 313.

¹²³ Allo stesso modo fecero i giudici nella sentenza di condanna.

tra il 1923 e il 1926, avevano condotto quest'ultima ad emettere sempre sentenze assolutorie nei confronti dei comunisti arrestati.

In attesa del dibattimento, sia gli avvocati, sia gli stessi imputati cercarono di dimostrare la vacuità e l'inconsistenza delle prove raccolte. Le istanze e i memoriali degli imputati inviati in questi mesi al giudice istruttore sono molto ricchi in proposito¹²⁴. Inoltre, non poco rilievo fu dato a questo aspetto nel corso degli otto giorni dell'udienza. Nella sua dichiarazione Terracini lo mise in grande risalto soffermandovisi lungamente. In particolare, egli richiama l'attenzione del presidente del Tribunale su due fonti: la prima era una circolare emanata «dall'Ufficio Militare del Partito comunista», con la quale si davano istruzioni per l'inquadramento militare dei membri del partito, per l'acquisto delle armi, per la loro conservazione e distribuzione. Il documento, affermava Terracini,

è molto grave [...] O meglio sarebbe molto grave se... esistesse! Ma esso non esiste, né temo smentite alla mia affermazione. E infatti durante l'istruttoria non mi fu né mostrato né contestato. In giorni di udienza non fu esibito ai giudici. Ancora: esso non è apparso né sul tavolo né fra le mani del Pubblico Accusatore, neppure quando, nell'impeto dell'arringa egli lo invocava a nostra confusione e condanna. Né si trova nella valanga impolverata di involti che ingombra la pedana. Esso non esiste.

Terracini citava questa circolare non a caso. Nella sentenza di rinvio a giudizio si riportavano infatti notizie circa una organizzazione chiamata Laprem che esplicava la sua attività nelle Forze armate per fare opera «di disgregazione e di spionaggio». A riprova di tale opera si richiama due documenti: la circolare n. 2235 del 6 giugno 1925 con la quale si inviavano a tutte le organizzazioni provinciali del partito prospetti da riempire «di urgenza riguardanti le fabbriche d'armi, i depositi ferroviari, gli arsenali» e una circolare non specificata diretta a tutte le confederazioni provinciali giovanili con la quale si invitavano le federazioni a organizzare riunioni di reclute, iscritti e simpatizzanti, allo scopo di fare propaganda contro il militarismo borghese. La circolare documentava sia l'attività di propaganda, sia quella di spionaggio militare¹²⁵.

Verosimilmente anche questa volta, impegnandosi a dimostrare l'inconsistenza di tali prove, Terracini aveva colto nel segno. Egli si riferiva, infatti, alla seconda circolare¹²⁶, della quale effettivamente, nella sentenza di rinvio a giudi-

¹²⁴ Basta citare, al riguardo, i memoriali di Gramsci e Riboldi, in D. Zucàro, *Il processone*, cit., pp. 131-146.

¹²⁵ *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., p. 279.

¹²⁶ Cfr. anche il ricorso di Terracini del 31 ottobre del 1930 indirizzato al ministro della Guerra in cui, ancora una volta, egli ricordava che «questa circolare, che la sentenza dà come esistente, non fu rammostrata agli imputati nel corso dell'istruttoria né ai giudici ed agli imputati al dibattimento, nonostante le replicate richieste»; inoltre aggiungeva che «delle migliaia di comunisti passati dinanzi al tribunale speciale, non uno fu, non dico condanna-

zio, non era stato dato alcun riferimento identificativo, né di data né di protocollo. Il rilievo appare ancora più significativo se si considera che nella sentenza di condanna questa circolare rimase l'unica prova a sorreggere l'accusa di disgregazione e di spionaggio in quanto la circolare precedente (n. 2235 del 6 giugno 1925) non venne più utilizzata come prova¹²⁷.

La seconda prova su cui Terracini si soffermò riguardava il sequestro di un opuscolo sulla guerra civile, il cui utilizzo come prova a carico rendeva ancora più evidente la debolezza dell'accusa. L'opuscolo, ricordava Terracini, era stato «sequestrato dalla polizia di Messina nell'ottobre 1925» ma «fin dal luglio precedente il contenuto incriminato di questa pubblicazione aveva visto la luce [nella] rivista "Politica" [...] fondata e diretta da S.E. il Ministro Guardasigilli, on. Rocco»¹²⁸. Di cosa si trattava? La sentenza di rinvio a giudizio emessa dalla Commissione istruttoria il 20 febbraio 1928 sosteneva che dal materiale di propaganda sequestrato e dai documenti ufficiali del Pcd'I appariva in modo evidente che la guerra civile era ritenuta il mezzo «più immediato ed idoneo per abbattere la borghesia ed il regime Fascista». Tale accusa risultava «in modo particolare dall'opuscolo intitolato "La guerra civile – 1.6.1925" compilato e diffuso dal Partito Comunista perché destinato a provvedere alle necessità della guerra civile»¹²⁹.

La decisione di parlare dell'opuscolo era stata presa dagli imputati verosimilmente nei giorni immediatamente precedenti il processo ed era stata un'idea di Gramsci, suggerita a Terracini perché ne trattasse nella dichiarazione¹³⁰.

to, ma denunciato per spionaggio». Il ricorso è conservato in FIG, *Biografie, memorie e testimonianze* (d'ora in poi BMT), fasc. «Umberto Terracini», la citazione a p. 6.

¹²⁷ Cfr. la sentenza di condanna in *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., pp. 323-324.

¹²⁸ Riferendosi alla sua personale condizione di imputato Terracini ricordava nella dichiarazione che «quando nell'ottobre 1925 fu sequestrato a Messina l'opuscolo sull'Ordinamento della Guerra Civile [...] io ero in carcere a Milano, naturalmente imputato di complotto. Ciò saputo i magistrati messinesi trasmisero a Milano, per connessione di materia, il procedimento, accompagnandolo coi prigionieri e col corpo di reato: l'opuscolo. Orbene, si legga la sentenza dei giudici milanesi che voi, signor presidente, avete sul vostro tavolo. Voi vi vedrete [...] che essi hanno dichiarato che nessuna connessione esisteva tra il mio processo e quello di Messina, non solo, ma che io, Umberto Terracini, nulla ho a che fare coll'opuscolo sulla guerra civile».

¹²⁹ Cfr. *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., p. 304.

¹³⁰ Gramsci lo afferma nella lettera a Tania del 2 novembre 1931 sostenendo però di averlo suggerito dopo la condanna. È evidente che egli cadeva in un errore di memoria, almeno che con «dopo la condanna» non intendesse la sentenza di rinvio a giudizio. Nella lettera Gramsci sostiene anche la necessità di continuare a contestare questo capo d'accusa negli eventuali ricorsi, poiché costituiva uno dei «più importanti contro i supposti membri del Comitato centrale del Partito Comunista» (A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., pp. 847-848).

Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto da Terracini, il testo dell'opuscolo in questione¹³¹ non era lo stesso pubblicato nella rivista «Politica» con il titolo *Testo del regolamento bolscevico per la guerra civile*¹³²; ma i riferimenti ai temi e alle argomentazioni adottate in questo testo erano così evidenti che si può ritenere che il *Regolamento* era alla base dello scritto riportato nell'opuscolo¹³³. Inoltre, il *Testo del regolamento bolscevico* era già comparso nell'aprile 1925 in «La revue de Paris»¹³⁴ e la stessa rivista aveva poi pubblicato, nel maggio 1926, un articolo in cui si riassumeva il dibattito sviluppatosi in Russia su numerose riviste militari a seguito della pubblicazione di questo scritto. Esso, infatti, era stato aspramente criticato dai militari russi che ne avevano dimostrato il carattere pedantesco, astratto e accademico¹³⁵. Facendo ri-

¹³¹ L'opuscolo sequestrato era, in realtà, il primo numero di una rivista clandestina dal titolo «La Guerra civile» uscita il 1° giugno 1925 (non è riportato il luogo di pubblicazione). Esso conteneva al suo interno la rubrica *Tattica della guerra civile* nella cui nota introduttiva si dichiarava l'intenzione di dedicare diversi numeri alla «trattazione dei vari aspetti organizzativi e tattici dell'insurrezione armata e della guerra civile». Non sappiamo se della rivista uscirono altri numeri. La copia sequestrata è conservata in ACS, TSDS, b. 131, vol. 1.

¹³² «Politica», VII, 1925, n. 58-59, pp. 355-375. La rivista era diretta da Francesco Coppola.

¹³³ Nella nota introduttiva alla rubrica inserita all'interno dell'opuscolo si precisava la volontà di evitare di dare alla esposizione un carattere astratto e accademico: «ci atterremo il più possibile agli insegnamenti e alle esperienze delle lotte verificatesi nei vari paesi e specialmente quelle della Rivoluzione Russa, sforzandoci di elaborarle in modo sistematico e organico e di adattare alle condizioni particolari del nostro paese»; cfr. l'opuscolo in ACS, TSDS, b. 131, vol. 1, cit. Lo stesso Gramsci, scrivendo a Tania di questo opuscolo e di quanto sostenuto da Terracini in merito al fatto che si trattava di una «ristampa letterale» del testo apparso nella rivista «Politica», sosteneva: «a me, che non ho mai visto l'opuscolo, non consta che si tratti di una ristampa di tal genere» (A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 848).

¹³⁴ La prima pubblicazione dello scritto risaliva, in realtà, al settembre-ottobre 1924, nella rivista militare russa «Voennaja mys' i revoljucija», nn. 5-6, a cura della Commissione dell'Accademia di guerra di Mosca. Successivamente tradotto, era comparso il 15 aprile 1925 con il titolo *Projet de règlement de la guerre civile universelle* in «La revue de Paris», n. 8, pp. 800-838, e da questa fonte era stato poi tradotto in italiano e pubblicato nella rivista «Politica».

¹³⁵ *La préparation de la guerre civile*, in «La revue de Paris», n. 10, 15 maggio 1926, pp. 241-268. Tra i tanti studi citati, il più completo, si rilevava nell'articolo, era quello di Drobov: «Il estime que le *Règlement de la guerre civile* ne précise pas assez les conditions de préparation de celle-ci» e, richiamandosi alla lezione di Lenin, egli «voudrait voir avant tout compléter le règlement par des prescriptions relatives à la mobilisation du parti en vue de son passage au pied de guerre». Pertanto egli distingueva nella guerra civile due situazioni che giustificano delle disposizioni differenti: «la guerre civile occulte» – che comprendeva a sua volta altri due periodi, prerivoluzionario e rivoluzionario – e la «guerre civile ouverte». «Au cours de la première période de la guerre civile occulte, on crée les cadres de la future armée et du futur pouvoir, et on prépare l'esprit des travailleurs à l'action révolutionnaire. Ce travail s'exécute strictement à l'intérieur du parti, en secret et sous forme de

ferimento proprio alle notizie riportate in questo articolo, nella citata lettera a Tania Gramsci aveva sostenuto la non ufficialità e obbligatorietà dello scritto per i partiti comunisti. A suo giudizio, infatti, questa pubblicazione provava che nessun partito comunista, e tantomeno quello italiano, poteva divulgare lo scritto facendo ai suoi iscritti obbligo di osservarlo. Pertanto, la pubblicazione dell'opuscolo doveva considerarsi «fatta da elementi irresponsabili» per proprio conto¹³⁶.

Dati questi elementi, appare sempre più evidente la volontà del Tribunale speciale di condannare gli imputati con il massimo della pena anche adducendo prove inconsistenti a sorreggere l'accusa. Utilizzare l'opuscolo come prova per imputare l'art. 252 del Codice penale ne è un esempio inoppugnabile, tanto più che ad esso non era stata data la stessa valenza in altri procedimenti. Lo stesso opuscolo, infatti, era stato a lungo esaminato nella sentenza del 12 marzo 1927 contro Giorgio Manozzi e altri 39 imputati, come prova a loro cari-

conspiration. C'est pendant cette période qu'on étudie la mobilisation, c'est-à-dire le passage du pied de paix à l'état de guerre. Au cours de la seconde période, on élargit et on approfondit le travail de la première; on fixe l'effectif de l'armée révolutionnaire en tenant compte des ressources en hommes et en matériel; on pousse activement le travail de dissociation des organes gouvernementaux; on sort du cadre du parti pour y attirer tous les éléments de la classe ouvrière. On finit d'arrêter le plan d'insurrection et on met au point les groupements tactiques qui seront chargés de la réaliser. Pourtant les centres directeurs continuent à rester secrets. L'insurrection elle-même constitue le moment du passage de la guerre civile occulte à la guerre civile ouverte sur tout le territoire de l'État considéré» (ivi, pp. 243-244). L'articolo di Drobov era comparso nel dicembre del 1924 nella rivista «Voennaja mysl' i revoljucija», n. 8.

¹³⁶ Gramsci così continuava: «Per ciò che riguarda me personalmente, esiste uno stampato, un numero del "Bollettino del Partito Comunista" uscito nei primi mesi del 1926, nella cui seconda parte è riassunto, – assai male, a dire il vero – un mio discorso alla Commissione Politica del Congresso di Lione, in cui io, a nome del Comitato Centrale uscente, e come direttiva che doveva essere approvata dal Congresso (come lo fu), affermavo perentoriamente che in Italia non c'era una situazione tale, che il lavoro da fare era quello di "Organizzazione politica" e non di tentativi insurrezionali. Questo "Bollettino" non fu contestato al processo» (A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., pp. 848-849). Il riferimento è a *Bollettino. Documenti del III Congresso nazionale del Partito comunista italiano*, edizione fuori commercio, pp. 25-43, poi in A. Gramsci, *La costruzione del Partito comunista*, Torino, Einaudi, 1971, pp. 481-488. In questo discorso Gramsci aveva sostenuto: «È assurdo affermare che non esiste differenza tra una situazione democratica e una situazione reazionaria, e che, anzi, in una situazione democratica sia più disagevole il lavoro per la conquista delle masse. La verità è che oggi in una situazione reazionaria si lotta per organizzare il partito, mentre in una situazione democratica si lotterebbe per organizzare la insurrezione» (ivi, p. 487). In realtà, la polizia era in possesso di diversi numeri del *Bollettino* e lo stesso Suardo, nella sua comunicazione del 4 febbraio 1927, aveva sostenuto che «per quanto il partito disponesse di un organo quotidiano, *l'Unità*, per evitare sequestri [...] frequentemente pubblicavasi un bollettino con l'intestazione «Fuori commercio» e che conteneva notizie attinenti l'organizzazione e la propaganda» (D. Zucàro, *Il processone*, cit., pp. 79-80).

co. Essi erano accusati di aver concertato e stabilito, nel gennaio 1926 a Firenze, «di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato». A sostegno di tale accusa si richiamava proprio l'opuscolo sulla guerra civile, del quale si riportavano ampi stralci¹³⁷. Ma, a differenza del processone, l'opuscolo non aveva indotto il Tribunale a sostenere la sussistenza del reato di guerra civile e strage, ma semplicemente di complotto. Tale reato, in base all'art. 134 del Codice penale, fu ascritto anche agli imputati del processone, ma in aggiunta all'art. 252. Inoltre, l'accusa di preparazione della guerra civile era inconciliabile con la sentenza di condanna emessa il 31 gennaio 1928 contro Serafino Masieri e altri 22 imputati. Il Masieri, trovato in possesso di depositi di armi, era stato riconosciuto come «capo dei comunisti di Firenze». Tuttavia, pur dando per certo che l'organizzazione agiva con scopi insurrezionali e che il Masieri «per il raggiungimento di tali scopi, esplicava una multiforme attività criminosa [...] occupandosi in special modo della raccolta di armi che dovevano servire per la rivolta», la sentenza di condanna riconosceva a lui e agli altri imputati solamente il reato di cospirazione previsto dall'art. 134 del Codice penale¹³⁸. Nessuno degli imputati era stato condannato per insurrezione e perciò si creava l'insostenibile paradosso per cui gli imputati del processone erano accusati di essere i mandanti di un reato per cui Masieri e gli altri erano stati assolti¹³⁹.

Per giustificare tale differenza di imputazioni a nulla vale quanto fu sostenuto dalla Commissione istruttoria nella sentenza di rinvio a giudizio, ossia che all'origine di tutte le accuse rivolte agli imputati del processone vi era la loro accertata appartenenza al Comitato centrale del partito¹⁴⁰. Già in una lettera a Macis del 14 giugno 1927 Terracini aveva rilevato che i singoli reati contestati ai diversi imputati dal Tribunale speciale non potevano essere ascritti au-

¹³⁷ Manozzi fu condannato a 10 anni e 9 mesi di detenzione; cfr. ACS, TSDS, *Verbalì delle sentenze*, sentenza n. 7, pp. 1-35, ma anche *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1927*, cit., pp. 395-401, in cui sono riportate però solo le conclusioni e la condanna del Tribunale.

¹³⁸ Per la sentenza cfr. *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., pp. 28-44. La citazione è a p. 34. Masieri fu condannato a 10 anni e 15 giorni di detenzione e 3 anni di vigilanza speciale della Ps. La condanna maggiore era stata comminata all'ex deputato Secondo Onorato Damen considerato il capo di tutto il movimento comunista della Toscana. Tutta la sua attività, recita la sentenza, «si svolgeva per l'attuazione del programma comunista che mira alla insurrezione armata per il mutamento violento delle Istituzioni e della forma di Governo» (ivi, p. 35). Tuttavia gli venne imputato solamente l'art. 134 del Codice penale per delitto di cospirazione e fu condannato a 12 anni di reclusione e 3 anni di vigilanza speciale della Ps.

¹³⁹ Gramsci lo rilevava nella lettera a Tania del 14 luglio 1929 (A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 378).

¹⁴⁰ *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., p. 306, ma anche la sentenza di condanna, ivi, p. 352.

automaticamente ai dirigenti del partito a causa del loro ruolo¹⁴¹. Inoltre quella impostazione era smentita dalla sentenza emessa nei confronti di Ruggero Grieco. Questi era stato denunciato al Tribunale speciale il 20 febbraio 1927 e il procedimento a suo carico era stato inserito tra gli incarti del processone. Successivamente, gli atti inerenti la sua posizione processuale erano stati stralciati e raccolti in un procedimento a parte, che si chiuse con la sentenza del 17 ottobre 1927. Ebbene, nonostante fosse stato riconosciuto membro del Comitato centrale del partito¹⁴² e ricevesse una condanna molto pesante, non gli erano state contestate tutte le accuse ascritte invece ai dirigenti nazionali imputati del processone (non era stato accusato ex art. 252 ma solamente ex art. 134 del Codice penale)¹⁴³. Allo stesso modo si era proceduto per Guido Molinelli¹⁴⁴.

¹⁴¹ Nella suddetta lettera Terracini, con un sottile ragionamento giuridico, aveva tentato di dimostrare la superficialità di un tale modo di procedere; in merito alla lunga serie di fatti dei quali era chiamato a rispondere egli affermava: «non ho avuto di essi [...] che una sommaria e parziale comunicazione a titolo di informazione. Se veramente intende l'accusa chiamarmi a rispondere di tale catena di reati la sommaria informazione deve svilupparsi in una contestazione particolareggiata e completa per ciascuno di essi [...] Esempificando: accusato per il taglio dei fili telefonici verificatosi in Brindisi nell'Ottobre 1926 io chiedo che – respinto lo strano criterio di dare per ammesso e provato a priori e la sussistenza del fatto e la mia responsabilità – mi si contesti l'art. 315 C.P. secondo le norme del procedimento formale; e che col mettermi a conoscenza di tutti i particolari del fatto, dei corpi di reato, degli elementi di prova, dei miei corresponsabili mi si renda possibile la difesa così come essa è giuridicamente intesa e cioè in termini meno ristretti di una semplice negazione. Non è possibile che si intenda espletata e compiuta nei miei confronti la istruttoria per questa imputazione semplicemente coll'avermi detto che “secondo un rapporto della questura di Brindisi nel mese di Ottobre 1926 furono in quella città tagliati certi fili telefonici e le indagini svolte fanno ritenere ne siano stati autori dei giovani comunisti”». La lettera è conservata in ACS, TSDS, b. 137, vol. 60, ff. 115-117.

¹⁴² Oltre a Grieco, erano stati riconosciuti componenti del Comitato centrale nel 1926 Gramsci, Terracini, Scoccimarro, Ravera, Ravazzoli, Togliatti, Gnudi, Roveda, Germanetto, Azario, Maffi e Molinelli; cfr. la sentenza di rinvio a giudizio in *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., p. 268.

¹⁴³ Grieco era stato condannato, con l'aggravante della contumacia, a 17 anni e sei mesi di detenzione; cfr. TSDS, *Verbal delle sentenze*, sentenza n. 39, pp. 1-30. Nel volume *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1927*, cit., pp. 457-460, sono riportate solo le conclusioni e la condanna del Tribunale.

¹⁴⁴ Anch'egli era stato riconosciuto, nel corso del procedimento, membro del Comitato centrale ma, giudicato con Grieco il 17 ottobre 1927, era stato incriminato per complotto e non per guerra civile e strage (*ibidem*). Eppure, nella sentenza di rinvio a giudizio degli imputati del processone si sostiene che Grieco e Molinelli erano stati già giudicati e condannati «per gli stessi fatti» di cui erano accusati gli imputati oggetto della sentenza; cfr. *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, t. I, cit., p. 267. Molte di queste argomentazioni furono addotte da Terracini nei suoi ricorsi per la revisione del pro-

Nonostante le probanti argomentazioni di Terracini, nella sentenza di condanna emessa il 4 giugno l'opuscolo restò alla base dell'imputazione di guerra civile e strage; tuttavia, sebbene l'art. 2 della legge sui provvedimenti per la difesa dello Stato prevedesse per tali imputazioni la pena di morte, i giudici si limitarono a comminare una pena di 15 anni di reclusione, aggiungendovi le pene minori previste per gli altri capi di imputazione. Si può ritenere che, almeno fino all'autunno del 1927, il rischio di una condanna a morte di Gramsci e Terracini fosse reale ed è probabilmente questo uno dei motivi per cui il governo sovietico premeva per accelerare la conclusione della trattativa avviata nel settembre 1927 – alla quale era stata interessata la nunziatura apostolica di Berlino – per lo scambio dei due prigionieri con alcuni preti cattolici detenuti in Unione Sovietica¹⁴⁵. Il 1° ottobre monsignor Eugenio Pacelli,

cesso. A differenza di quanto sino ad ora si è sostenuto (D. Zucàro, *Il processone*, cit., pp. 263-264, a cui si fa riferimento anche in A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 747) tra il giugno 1928 e il marzo 1931 Terracini aveva presentato cinque ricorsi: il primo del 14 giugno 1928 (non è stato rinvenuto ma dal successivo ricorso si evince che esso era stato inviato il 14 giugno); il secondo dell'11 novembre 1929, indirizzato al «Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma»; il terzo, del luglio 1930, indirizzato al «Ministero della Guerra ed alla commissione di revisione presso il tribunale speciale»; il quarto, del 31 ottobre 1930, indirizzato al «Ministro della Guerra»; il quinto, del marzo 1931, indirizzato ancora una volta al «Ministro della Guerra». A parte quest'ultimo, pubblicato in D. Zucàro, *Il processone*, cit., pp. 264-269, perché «gentilmente rimesso[gli] da Terracini», tutti gli altri sono inediti. Tutti i ricorsi sono conservati in FIG, BMT, *ad nomen*; altre copie anche in FIG, APC, Pcd'I, inv. 2, fasc. 82. Nelle sue lettere Gramsci fa spesso riferimento a questi ricorsi inviatigli da Tania probabilmente nell'agosto 1931 (cfr. la lettera di Tania a Gramsci del 2 agosto 1931, in A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 747). Dalla lettera del 2 novembre 1931 sappiamo che aveva «ricevuto» e «studiato» i ricorsi di Terracini e, avendo rilevato alcune lacune nell'esposizione, pensava di fare anch'egli ricorso (ivi, pp. 847-850). A fine dicembre 1932 Terracini inviò direttamente «A sua Eccellenza il Capo del Governo» un memoriale in cui chiedeva nuovamente la revisione del processo. Da esso sappiamo che i precedenti ricorsi erano stati tutti respinti «con note interne del Ministero della Guerra». Il documento, oltre che in FIG, nei fondi precedentemente citati, è conservato anche in ACS, *Casellario politico centrale* (d'ora in poi CPC), b. 5071, fasc. «Terracini Umberto». In FIG, APC, Pcd'I, inv. 2, fasc. 82, è conservato, tra gli altri ricorsi di Terracini, anche un altro ricorso indirizzato «A S.E. il Procuratore Generale presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato». Il ricorso non è né datato né firmato. Dalle argomentazioni utilizzate sembrerebbe di Terracini, mentre dal contenuto si può dedurre che è successivo al 5 novembre 1932 (data in cui fu emanato il r.d. n. 1403, «Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I decennale», a cui si fa riferimento nel ricorso).

¹⁴⁵ Il 28 settembre Egidio Gennari, allora rappresentante del Pcd'I presso l'Esecutivo dell'Internazionale comunista, aveva espresso, a nome dei «compagni dell'Ufficio politico», il desiderio di conoscere «l'opinione dei compagni russi, le loro possibilità e le loro intenzioni» sulla possibilità dello scambio. L'Ufficio politico del partito, concludeva Gennari, insiste «affinché venga fatto tutto il possibile per salvare [Gramsci e Terracini] e dare loro la

primo nunzio della Santa Sede presso la repubblica tedesca, dopo aver ricevuto il consigliere dell'ambasciata sovietica a Berlino, Bratman Brodovskij, aveva scritto al cardinale segretario di Stato monsignor Pietro Gasparri per informarlo del fatto che il governo sovietico era disposto a rilasciare due sacerdoti cattolici incarcerati in Russia a scelta della Santa Sede in cambio dell'impegno per la liberazione dei due imputati, «i quali correrebbero il pericolo di essere condannati a morte»¹⁴⁶. Il compito di presentare la proposta di scambio alle autorità italiane era stato affidato dal cardinale Gasparri al gesuita Pietro Tacchi Venturi, ben introdotto nella cerchia delle persone vicine a Mussolini. Informato della proposta Mussolini aveva risposto tramite il sottosegretario di Stato Giacomo Suarò, il 15 ottobre, assicurando la Santa Sede che i due imputati non rischiavano la vita. Gramsci e Terracini, scriveva infatti Suarò, sono «tuttora sottoposti al giudizio del Tribunale speciale [...] e manca, allo stato attuale delle cose, la possibilità giuridica di un atto di clemenza, per cui occorre [...] sia espletato il giudizio e sia intervenuta una sentenza di condanna da parte del Tribunale legittimamente investito del processo. Posso peraltro assicurare [...] che è escluso che [...] possa essere applicata, nei [loro] riguardi [...] la pena di morte»¹⁴⁷.

Le lettere di Grieco. Grazie alla nuova documentazione acquisita dagli archivi ex sovietici, le ricerche degli ultimi anni hanno potuto chiarire meglio il legame intercorrente tra il suddetto tentativo di liberazione e le conclusioni a cui Gramsci giunse sulla «strana lettera» di Ruggero Grieco; la tesi che la sua irritazione per l'arrivo di questa lettera originava dal rischio che potesse influire negativamente sugli esiti del processo si è rivelata fallace¹⁴⁸. Finora non disponiamo di altri documenti che provino che la trattativa sia andata oltre il dicembre 1927; ma alcune notizie sulla sua prosecuzione nei primi mesi del 1928 si ricavano dalle lettere di Tania Schucht a Giulia, del 9 febbraio¹⁴⁹, e a

possibilità di tornare al lavoro nel Partito e nel movimento rivoluzionario in Italia». Il 29 settembre, in tempi rapidissimi, il Politburo del Pcus discusse il caso Gramsci-Terracini e diede via libera all'operazione. Una ricostruzione di tutta la vicenda è in A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., pp. 1143-1145; cfr. anche *L'ultima ricerca di Paolo Spriano. Dagli archivi dell'Urss i documenti segreti sui tentativi per salvare Antonio Gramsci*, Roma, l'Unità, 1988. Il problema della liberazione di Gramsci si pose al partito incessantemente sin dal suo arresto. Già nel dicembre 1926 era stato organizzato un tentativo di fuga dal confino di Ustica; cfr. M. Pistillo, *Gramsci in carcere. Le difficili verità d'un lento assassinio*, Manduria, Lacaita, 2001, pp. 65-66, e A. Rossi, G. Vacca, *Gramsci tra Mussolini e Stalin*, Roma, Fazi, 2007, il secondo e il quarto capitolo.

¹⁴⁶ La nota di Pacelli è stata pubblicata, a cura di Giulio Andreotti, in «Il Tempo», 30 ottobre 1988.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ A. Rossi, G. Vacca, *Gramsci tra Mussolini e Stalin*, cit., pp. 56-103.

¹⁴⁹ La lettera, ancora inedita nella sua integralità, è riportata ivi, pp. 86-87.

Sraffa, dell'11 febbraio 1933¹⁵⁰. Tuttavia, al di là di queste, l'unico documento che sembra confermare, per quanto indirettamente, la prosecuzione della trattativa è la lettera inviata a Mussolini dal regio avvocato generale militare Enea Nosedà il 22 febbraio 1928. La lettera ha come oggetto «Processo Gramsci Antonio e Terracini Umberto ed altri». Si tratta di un'informativa sull'andamento del processo con la quale si metteva al corrente il capo del governo del recente rinvio a giudizio dei due imputati: «non è ancora fissata la data dell'udienza nella quale si discuterà e mi riservo di farlo a suo tempo. Tanto porto a notizia – concludeva Nosedà – in esito alla sollecitazione orale avuta a suo tempo da S.E. Suardo»¹⁵¹. È evidente il diretto interessamento di Mussolini, per il tramite di Suardo, alla vicenda giudiziaria dei due imputati, ma non è dato sapere se Suardo abbia sollecitato Nosedà a tenere costantemente informato il duce sull'andamento dell'istruttoria o a giungere il prima possibile alla sentenza, ovvero su entrambe le cose. In ogni caso, si può supporre che la sollecitazione di Suardo fosse collegata alla trattativa per lo scambio dei due prigionieri e, nello specifico, alla lettera che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio aveva inviato il 15 ottobre 1927 a padre Tacchi Venturi. La sollecitazione si potrebbe collocare nei giorni successivi all'invio di questa lettera.

In questo contesto si inseriscono le tre lettere inviate da Ruggero Grieco a Gramsci, Terracini e Scoccimarro il 10 febbraio 1928¹⁵². Perché furono scritte? Nel suo ultimo lavoro Luciano Canfora ha ripreso e approfondito con maggiore dovizia di argomenti la tesi della manipolazione delle tre lettere da parte della polizia politica sostenuta in un suo saggio precedente¹⁵³. Nel nuovo libro, scomponendo i testi, Canfora distingue le lettere effettivamente scritte da Grieco e la parte a suo avviso contraffatta dalla polizia. Senza allontanarci troppo dall'argomento principale di questo scritto, il problema merita tuttavia un ulteriore approfondimento non solo per rilevare alcune debolezze negli argomenti di Canfora, ma anche e soprattutto per aggiungere ulteriori elementi ad un tema così dibattuto e strettamente connesso con il processo.

Si è già detto della cartolina del maggio 1927 firmata Ruggero e indirizzata a Scoccimarro. Non rinvenuta da Canfora nel corso delle sue ricerche, la cartolina dimostra che la firma Ruggero apposta in calce alle tre lettere del 10 febbraio 1928 non rappresentava un *unicum* e tanto meno una stranezza in-

¹⁵⁰ In A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., pp. 1449-1466.

¹⁵¹ La lettera reca il timbro «Urgenza» ed è conservata in ACS, CPC, b. 2499, fasc. «Gramsci Antonio», f. 174. Una copia del documento è anche nella documentazione su Umberto Terracini conservata ivi, *ad nomen*.

¹⁵² La copia fotografica delle lettere in L. Canfora, *La storia falsa*, cit., fuori paginatura.

¹⁵³ L. Canfora, *Togliatti e i dilemmi della politica*, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 127-165.

solita, come egli sostiene, ma aveva almeno un precedente. Si è anche rilevato l'errore in cui Canfora incorre datando maggio 1928 la cartolina indirizzata «a Mauro per tutti». Come si è visto, nell'autunno '27 vi era la probabilità che il processo si potesse concludere a breve e quindi la data ottobre 1927 apposta da altra mano sulla cartolina è del tutto attendibile. Ma una delle argomentazioni principali su cui Canfora basa la sua tesi riguarda la risposta di Terracini, del 28 marzo, alla lettera di Grieco. Secondo Canfora, la risposta di Terracini dimostrerebbe che egli aveva intuito che la lettera era stata manipolata¹⁵⁴. Per sostenere la sua tesi Canfora si sofferma su una parte significativa della lettera: «Non sai? Io avrei continuato a dirigere il p[artito] fino al luglio 1927 e perciò sono con altri 95 elencato fra gli imputati di un ennesimo complotto. A questo proposito ti chiedo di assolvermi da questa specie di appropriazione indebita della quale mi si fa carico e merito: dovete assolvermene tu e tutti gli altri compagni che, nella realtà e non nel romanzo, avete continuato ad operare nel pericolo e tra le difficoltà a quella azione della quale ora a me si vuol dare l'onore e il peso»¹⁵⁵. Canfora ritiene che, sapendo che la sua lettera sarebbe stata letta e utilizzata dall'autorità giudiziaria, con tale risposta Terracini restituiva al mittente il ruolo di dirigente del Partito attribuitogli nella lettera perché avrebbe potuto aggravare la sua posizione processuale. In realtà, come si è visto, Terracini era in attesa di giudizio anche per un altro procedimento in cui era stato effettivamente accusato di continuare a dirigere il partito da San Vittore. Era quindi da questa accusa che Terracini si difendeva documentando il ruolo di Grieco ormai al sicuro da possibili ripercussioni. Scriveva dunque a Grieco sia perché sapeva che la lettera sarebbe stata letta anche dall'autorità giudiziaria sia, probabilmente, per suggerire al partito di fare qualcosa per scagionarlo da quella specifica accusa. Come si è visto con il tentativo di far passare Arturo Bendini per Nunzio, al partito l'esperienza e le possibilità non mancavano¹⁵⁶.

¹⁵⁴ L. Canfora, *La storia falsa*, cit., p. 241.

¹⁵⁵ Ivi, pp. 242-243.

¹⁵⁶ A supporto della tesi sulla falsità delle tre lettere, Canfora si sofferma anche sulle notizie riportate nella lettera a Scoccimarro in merito ai gruppi di opposizione nati in Europa e sottolinea l'«inesisten[za]» del «“gruppetto Treint-Girault”». Non è di poco conto rilevare, invece, che nei rapporti del partito sulle opposizioni nascenti nei Pc europei i due francesi erano effettivamente considerati come «gruppo» di opposizione. A questo riguardo si rivela interessante quanto riportato da Fanny Jezierska – che, come sostiene Canfora, «rispetto al partito italiano, nel febbraio 1928, a Mosca, [...] [era] una autorità» – appena otto giorni prima dell'invio della lettera, il 2 febbraio, in un rapporto su *L'opposition italienne* inviato al Comitato esecutivo dell'Internazionale comunista: «[...] la “gauche” italienne est liée à l'opposition russe, aux deux groupes d'opposition en France (Treint, Suzanne Girault et le groupe de droite), avec Maslov, Fisher et le groupe Korsch en Allemagne». Per le osservazioni di Canfora cfr. ivi, pp. 209, e 257; per il rapporto di Jezierska, cfr. FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 699, f. 10.

Ad ogni modo, prima di procedere nell'analisi delle osservazioni di Canfora, ritengo utile soffermarmi su un aspetto comune alle tre lettere sinora non rilevato. In tutte e tre le lettere, infatti, Grieco chiedeva ai detenuti se avessero la possibilità di leggere e se avessero bisogno di libri. A Mauro: «Il mio desiderio è che tu mi risponda, se lo puoi, [...] mi chiedi tutto quanto tu pensi che io possa mandarti (libri? E possono entrare dall'estero? E quali?). Se libri posso mandarti li farò acquistare a Berlino o a Parigi». A Umberto: «E cosa fai durante il giorno? Leggi? Studi? Vuoi dei libri? Possiamo mandartene? Quali? Desidero che tu mi risponda, se lo puoi, sacrificando una lettera destinata alla tua famiglia». Ad Antonio: «So che leggi, dunque hai dei libri. Cosa leggi? Di cosa ti occupi particolarmente? [...] Tu che "hai la fortuna!" di poter leggere puoi chiedermi quali libri desideresti [*sic*] e dirmi se posso mandartene». Come si è visto, il partito era riuscito a tenersi in contatto clandestinamente con i tre per tutta la fase istruttoria attraverso l'utilizzo di messaggi in simpatico vergati sulle pagine di libri inviati ai prigionieri. La scoperta delle «farfalle» di Terracini, di cui il partito era stato informato probabilmente da Alma Lex, aveva verosimilmente condotto ad un inasprimento dei controlli rendendo più difficile la comunicazione. Tutto ciò cadeva in una fase politica molto concitata nel movimento comunista internazionale. Nel dicembre 1927 si era svolto il XV Congresso del Pcus, nel gennaio 1928 la Conferenza di organizzazione del partito italiano a Basilea ed era in preparazione il VI Congresso dell'Internazionale comunista. Come comunicare le informazioni salienti riguardanti questi eventi a coloro che, pur essendo detenuti, erano ancora tre dirigenti apicali del Pcd'I? A nostro avviso l'accento all'invio di libri presente nelle tre lettere di Grieco testimonia che il metodo più efficace era ancora quello dei messaggi in simpatico vergati nelle pagine dei libri chiesti da loro. A tale riguardo le difficoltà non erano poche. Nella risposta a Grieco Terracini sembrava suggerire che in quella fase non era il caso di inviare i libri probabilmente per i troppi controlli a cui sarebbero stati sottoposti, mentre avrebbero potuto essere inviati a processo finito, quando i controlli sarebbero stati allentati. D'altro canto non è da sottovalutare il problema della località da cui inviare i libri e degli incaricati di farlo, poiché si rischiava di compromettere tutto l'apparato illegale in corso di organizzazione all'estero. Innanzitutto si poneva il problema delle «camicie», vale a dire degli indirizzi da cui inviare e a cui far giungere la corrispondenza in quanto la polizia, in base al timbro postale, avrebbe potuto facilmente scoprire i luoghi, molto vicini all'Italia, da cui i comunisti continuavano ad operare. È questo il problema che il Soccorso rosso poneva al partito il 2 gennaio 1928¹⁵⁷. Ma già il 3 gennaio Adami, per il Soccorso rosso, scriveva al partito: «abbiamo risolto il modo di inviare libri ai carcerati italiani, ai compagni. Noi li ordiniamo da

¹⁵⁷ FIG, IC, SR, fasc. 720, f. 49.

una libreria a Parigi. Questa li fa spedire alle carceri da una succursale italiana – in Italia –. Questo se si tratta di libri francesi come di libri italiani. Abbiamo cominciato con un esperimento: abbiamo fatto inviare per un 120 franchi di libri a [...]»¹⁵⁸ e ad Antonio – in generale trattati di storia. Bisognerebbe sapere se vengono consegnati – ch   noi non avremo che la garanzia che non sono respinti dalle carceri»¹⁵⁹. Ci sembra evidente che Grieco intendeva ricevere questo tipo d'informazioni in risposta alle sue lettere del 10 febbraio. D'altro canto, anche per esse si era posto il problema dell'indirizzo da cui inviarle e Grieco l'aveva risolto, come si sa, inviandole da Basilea a Mosca perch   venissero spedite da qui al carcere di San Vittore. Nel tardo autunno del 1927 il Centro estero del PCd'I si era trasferito da Lugano a Basilea¹⁶⁰ e dalla Svizzera, approfittando della vicinanza, continu   a mantenere i contatti con l'Italia con l'aiuto del Soccorso rosso svizzero. Il 18 marzo 1928 quest'ultimo indirizzava «ai detenuti politici di San Vittore (Milano) e ai confinati politici nell'isola di Ustica» un comunicato da far giungere ai destinatari clandestinamente tramite il Soccorso rosso italiano. In esso si annunciava:

Il Comitato Centrale del Soccorso Rosso Svizzero ha organizzato anche quest'inverno una sottoscrizione pro «Aiuto Invernale». Allo scopo di dare a questa nostra azione un compito determinato, abbiamo deliberato di assumere il Patronaggio dei confinati politici nella isola d'Ustica, dei compagni imprigionati a San Vittore [...] Con la presente, cari compagni, vi comunichiamo che la suddetta deliberazione    stata presa in seguito alla nostra volont   di corrispondere con voi e di mantenere un collegamento che ci permetta di venire incontro ai vostri desideri per quanto riguarda i vostri bisogni e quelli dei vostri cari. Vogliamo manifestarvi praticamente la nostra solidariet  . Sappiamo purtroppo che la realizzazione di questo nostro desiderio dipende, pi   che da noi e da voi, dalle limitate possibilit   che ci rimangono in seguito allo speciale regime cui siete sottoposti¹⁶¹.

In tale contesto sembra trovare una giustificazione quanto riferito da Grieco alla moglie molti anni dopo. Infatti, alla sua domanda su cosa vi fosse scritto in quelle lettere, Grieco avrebbe risposto: «delle banalit   qualunque; capisci che abbiamo fatto solo una prova per vedere se loro potevano ricevere lettere da fuori ed avere corrispondenza non solo con i parenti?»¹⁶². Non v'   dubbio che con le lettere si era tentato di creare un contatto diretto con i detenuti. E se in un primo momento Terracini l'aveva respinto, successivamente,

¹⁵⁸ Lettura del nome incerta, probabilmente Marini.

¹⁵⁹ FIG, IC, SR, fasc. 720, f. 50.

¹⁶⁰ P. Spriano, *Storia del Partito comunista italiano*, II, *Gli anni della clandestinit  *, Torino, Einaudi, 1969, p. 120.

¹⁶¹ FIG, IC, SR, fasc. 720, ff. 125-126.

¹⁶² La testimonianza    riportata in M. Pistillo, *Gramsci come Moro?*, Manduria, Lacaita, 1989, p. 123.

tramite Alma, fece sapere a Grieco che il contatto poteva essere ripristinato: «diverso tempo fa – scriveva Alma a Grieco – ti passai (per S.[occorso] R.[osso]) l'elenco di libri (pochi: due credo) che U. desiderava. Ora egli può riceverli e domanda di inviarglieli»¹⁶³.

Quanto agli argomenti politici trattati nelle tre lettere, certamente, come rileva Canfora, sono pieni di contraddizioni e *nonsense*. E il fatto che delle lettere siano state trovate le foto e non gli originali induce a pensare che siano state prima manipolate e solo successivamente comunicate ai destinatari. Tuttavia, se si raffrontano le tre lettere con quella che il successivo 25 aprile Grieco inviava a Umberto Terracini questa valutazione deve essere ulteriormente circostanziata. La lettera, simile, nel tono e nel tipo di informazioni politiche trattate, alle tre lettere del 10 febbraio, è stata da me rinvenuta nel fascicolo processuale di Ruggero Grieco¹⁶⁴. La sua collocazione archivistica indica che vi era l'intenzione di utilizzarla come prova a carico del mittente e non del destinatario. Si è quindi indotti a pensare che anche le tre lettere precedenti avrebbero avuto la stessa sorte e che la loro collocazione naturale sarebbe dovuta essere non il fascicolo processuale dei tre imputati ma quello di Grieco, che continuava ad aumentare di volume nonostante fosse stato già condannato. La lettera, a differenza delle altre autografe rinvenute in foto, è originale e come le altre è firmata «Ruggero». Evidentemente non giunse a Terracini perché venne sequestrata dalla polizia.

Con riferimento ai criteri utilizzati da Canfora per analizzare le foto delle tre lettere, è opportuno notare che anche la misura di questo originale è uguale alle fotografie delle tre lettere del 10 febbraio: due foglietti per complessive quattro facciate di diciotto righe per pagina, tranne l'ultima che ne presenta quindici¹⁶⁵. Inoltre, anche in questa vi sono errori di ortografia («imagino»), francesismi («ralliement») e la translitterazione «troskista», rilevata da Canfora come elemento comune a due delle tre lettere del 10 febbraio per sostenere che chi le ha scritte non «padroneggia la grafia del nome Trotski»¹⁶⁶. Infine, come si è detto, anche questa era firmata «Ruggero»¹⁶⁷ e, come nelle pre-

¹⁶³ ACS, CPC, b. 2528, fasc. «Grieco Ruggero».

¹⁶⁴ Cfr. *Appendice*, doc. 3. Purtroppo non è possibile conoscere il luogo d'invio della lettera in quanto è stato strappato l'angolo della busta in cui era apposto il francobollo col timbro postale.

¹⁶⁵ Ma, come ha rilevato Canfora, anche l'ultima facciata della lettera indirizzata a Gramsci non era uniforme alle altre. A differenza di quelle a Terracini e Scoccimarro, infatti, non si componeva di diciotto righe ma di diciassette; cfr. L. Canfora, *La storia falsa*, cit., pp. 165-166.

¹⁶⁶ L. Canfora, *Togliatti e i dilemmi della politica*, cit., p. 146.

¹⁶⁷ Alcuni di questi elementi erano già stati rilevati da Santucci nella pubblicazione della lettera di Grieco a Terracini del settembre 1930, in «Paese sera», 8 aprile 1989, p. 11. Anche in questa lettera l'aggettivo «troskista» è scritto «in maniera errata»; anch'essa reca la fir-

cedenti, anche in essa Grieco si diffondeva in considerazioni sulla situazione del Partito comunista russo annunciando la preparazione del VI Congresso dell'Internazionale comunista e analizzando lungamente il recente IV Congresso dell'Internazionale sindacale rossa¹⁶⁸. Ma la parte più interessante della lettera è quella in cui non sono riportate considerazioni politiche perché da essa si ricavano informazioni che consentono ulteriori chiarimenti sulla *vexata questio* della «strana lettera». In primo luogo si può rilevare che la lettera citata non costituiva una risposta alla lettera di Terracini del 28 marzo. Il 25 aprile Grieco, pur essendo a conoscenza del fatto che Terracini gli aveva risposto, non l'aveva ancora ricevuta. Ciò risulta evidente sia dal fatto che scrive «spero che tu mi avrai scritto», sia dall'affermazione: «so da Alma che tu sei con Flecchia», notizia che Terracini aveva dato espressamente nella lettera del 28 marzo. Sappiamo per certo che il 21 aprile questa lettera era ancora a Mosca, infatti quel giorno la Ravera (a riposo non lontano da Mosca) scriveva a Germanetto: «La lettera di Umberto ve l'ho rinviata perché la [facciate?] proseguire fino agli amici, dopo di averne fatto fare copia. Vedremo, poi, se si potrà utilizzare per la campagna, prima che il processo sia avvenuto: forse ciò non è utile. Comunque è bene che i nostri amici l'abbiano, perché essi suppongono in Umberto, e forse in altri, tutt'altro stato d'animo»¹⁶⁹. Non sappiamo se Germanetto l'abbia poi effettivamente inviata a Grieco; ma in ogni caso, egli era stato informato da Alma del fatto che Terracini gli aveva risposto. Pertanto, è presumibile che fosse in attesa della risposta e per questo il 25 aprile scriveva anche a Germanetto: «quando ti mandai tre lettere da spedire [...] ti dissi che le risposte sarebbero venute al mio nome costà. Tu hai dimenticato. Spero che ne arriveranno delle altre. Intanto giorni fa ti mandai altra lettera da spedire, e te ne manderò ancora. Le risposte potrai aprirle tu personalmente, leggerle e farle leggere, e mandarmele»¹⁷⁰.

Inoltre si può ritenere che Terracini, in una delle sue comunicazioni in simpatico, aveva fatto conoscere ad Alma le sue impressioni sulla lettera di Grieco del 10 febbraio. Solo così è possibile spiegare il fatto che Grieco mostri di sapere che Terracini non era «stato soddisfattissimo!» della lettera e scriva: «non meravigliarti se le mie lettere sono rare e poco “sostanziose”, come tu

ma «Ruggero». In questo caso però la firma non assume un valore dirimente rispetto alle osservazioni di Canfora perché la lettera del settembre 1930 è inviata clandestinamente.

¹⁶⁸ Nella riunione della segreteria allargata del 18 aprile – presenti Garlandi (Grieco), Botte (Secchia), Lino (Ravazzoli), Feroci (Leonetti), Gallo (Longo), Ercoli (Togliatti) – si era tenuto un rapporto sul IV Congresso della Isr rispetto al quale Garlandi, Feroci ed Ercoli avevano espresso le posizioni del partito (cfr. FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 662).

¹⁶⁹ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 673, ff. 19-20, in parte pubblicata in M. Pistillo, *Gramsci in carcere*, cit., p. 89.

¹⁷⁰ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 673, f. 22, già riportata in P. Spriano, *Gramsci in carcere e il partito*, cit., p. 26.

dici». Queste valutazioni non potevano essere ricavate dalla lettera di Terracini del 28 marzo, né possono derivare da un suo colloquio con Alma, da mesi fuori dall'Italia¹⁷¹; potrebbero essere state fatte, invece, in una lettera clandestina di Terracini ad Alma Lex, non pervenutaci, che ne avrebbe messo subito a conoscenza Grieco. Troverebbe quindi almeno in parte riscontro la dichiarazione rilasciata da Grieco nell'aprile 1938 a Stella Blagoeva, funzionaria della sezione quadri dell'Ikki chiamata a raccogliere informazioni sulla questione delle tre lettere: «Nel 1927 la moglie di Terracini arrivò e disse che Umberto scrive lamentele contro il partito perché non scrivono»¹⁷². Terracini doveva aver lamentato la mancanza di informazioni dal partito nelle sue «farfalle» ad Alma mentre, ovviamente, per prudenza cospirativa, non ne aveva fatto cenno nella lettera in chiaro inviata a Grieco il 28 marzo¹⁷³. Infatti le sue lamentele riguardavano la mancanza di comunicazioni in simpatico, non quelle in chiaro in cui ben poco si poteva scrivere sulle vicende del partito e, ancor più, sulle questioni del movimento comunista internazionale.

¹⁷¹ Cfr. ACS, CPC, b. 2781, fasc. «Lex Krisciamod Alma».

¹⁷² Questa dichiarazione è confermata da una dichiarazione di Togliatti rilasciata alla stessa Blagoeva nel marzo 1939; cfr. S. Pons, *L'«affare Gramsci-Togliatti» a Mosca (1938-1941)*, in «Studi Storici», XLV, 2004, n. 1, pp. 85, e 94.

¹⁷³ Non sembra quindi fondata l'ipotesi di Canfora che, basandosi sulla dichiarazione di Togliatti del marzo 1939 in cui si affermava che Alma in quella fase era «legata con dubbi elementi fascisti», sostiene che «le tre lettere non fossero giunte come inaspettata e gradita opportunità su cui innestare una provocazione, ma che fossero state propiziate, attraverso l'incauta Alma Lex, per costituirvi su una perfetta provocazione [...] Insomma – sintetizza Canfora – che Terracini scalpittasse per ricevere lettere da fuori era un'invenzione, innescata, a quanto pare, ad arte per ottenere quel risultato» (L. Canfora, *La storia falsa*, cit., pp. 246-247). Le affermazioni di Togliatti sembrano riguardare un periodo successivo a quello dell'invio delle lettere di Grieco, e cioè l'estate 1930 quando furono espulsi dal partito Leonetti, Tresso e Ravazzoli. Dopo aver ricevuto informazioni da Alma sulla situazione interna al partito, nel luglio-agosto 1930 Terracini chiedeva spiegazioni. In settembre Togliatti gli rispose: «dalla tua lettera vediamo che sulle questioni interne del Partito tu sei stato ampiamente informato dai tre rinnegati, in modo del tutto tendenzioso [...] Alma [...] ha contatti diretti con gli espulsi: è probabile che una parte delle notizie tendenziose esse te le abbia inviate in buona fede, credendole vere». La lettera terminava con la richiesta a Terracini di stabilire «un legame che non passi attraverso di Alma, poiché noi riteniamo di non poter garantire che il collegamento attraverso di Alma non sia controllato dai tre». Alla lunga risposta di Terracini del 10 novembre, con la quale respingeva al mittente le accuse rivolte ad Alma, si sarebbe aggiunta quella di Alma nella quale chiariva la sua posizione nei confronti dei tre e concludeva: «tante volte parlando si avrebbero potuto [*sic*] chiarire molte cose; invece, tacendo io, vi siete formati di me una opinione molto cattiva, e questo da un pezzo a questa parte». Cfr. U. Terracini, *Sulla svolta*, cit., pp. 45, 50, 56, 58. In ogni caso, Terracini avrebbe continuato a lamentare le scarne e sporadiche comunicazioni del partito anche dopo l'arrivo delle lettere di Grieco. E avrebbe continuato a farlo tramite Alma. Basti, a questo proposito, portare come esempio l'intenso carteggio clandestino che egli ebbe con la moglie tra gennaio e marzo 1930 riguardante la richiesta di infor-

Le errate informazioni che Grieco mostrava di avere sui difensori degli imputati sono poi una prova di quanto fossero cambiati i tempi rispetto al periodo istruttorio quando, nonostante le restrizioni, si riusciva a comunicare con frequenza quasi quotidiana e il partito era informato su ogni singola fase del processo. Non a caso, quindi, proprio sul problema della comunicazione Grieco cercava di tranquillizzare Terracini promettendogli un'informazione politica dettagliata quando si fossero presentate le circostanze favorevoli: «tutta la "sostanza" la tengo in serbo, e te ne farò un regalo al momento opportuno». Infatti si può ritenere che con tali parole Grieco gli annunciasse che gli avrebbe scritto lungamente in simpatico sui libri che Terracini avrebbe dovuto indicargli nella lettera del 28 marzo. Ad ogni modo l'allusione appare disinvolta e tale da mettere a rischio la possibilità di comunicazioni che proprio in quei mesi si tentava di ricostruire. Una disinvoltura ingiustificabile se si tiene conto del fatto che Grieco era certamente a conoscenza dei controlli e dell'attenta analisi cui erano sottoposte le comunicazioni dei detenuti politici con l'esterno e in questo caso si trattava della comunicazione tra due dei più alti dirigenti del Pcd'I. Infine, egli era certamente informato della nuova accusa a carico di Terracini originata dal ritrovamento di comunicazioni clandestine. Quelle espressioni offrono dunque una prova inequivocabile di leggerezza cospirativa¹⁷⁴.

mazioni a Grieco sulla questione dei sussidi ai detenuti; cfr. FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 880, ff. 3-15.

¹⁷⁴ Si potrebbe tuttavia avanzare un'altra ipotesi, ancora tutta da dimostrare. Essa riguarderebbe la probabilità che, con quelle parole, Grieco si riferisse invece al tentativo di liberazione in atto e alla eventualità di tenere «in serbo» «la sostanza» fino all'avvenuto scambio («momento opportuno»). Se così fosse, avremmo una prova che alla data della lettera la trattativa, per quanto ne sapesse Grieco, era ancora in corso. È interessante rilevare come ancora nel giugno 1929 Grieco avesse inviato una lettera in chiaro a Terracini, anch'essa sequestrata a causa del suo contenuto. Purtroppo non disponiamo del testo della lettera. Di essa siamo a conoscenza grazie ad una lettera inviata clandestinamente da Terracini il 9 dicembre 1929 (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 778, ff. 1-2), in cui scriveva: «[parole mancanti] la tua del Giugno solo ora [...] Ti dirò che fosti tu stesso con il tuo lungo preambolo preoccupato a svegliare i sospetti di [parole mancanti] e quindi a provocare il fermo». La lettera era stata inviata nel giugno 1929 nel corso della campagna per la liberazione di Terracini per le sue cattive condizioni di salute e in essa si esprimeva, probabilmente, la preoccupazione di tutto il partito per la sua stessa vita. In seguito alla campagna organizzata dal partito che, come lo stesso Terracini ammetteva nella lettera, ebbe «la più grande [funzione nel] determinare la mia salvezza», egli era stato trasferito da Santo Stefano all'Ospedale militare di Firenze e successivamente a San Gimignano, dove allora si trovava. Dopo aver comunicato l'indirizzo del fratello di un detenuto – Benvenuto di Treviso – a cui inviare aiuti economici, Terracini concludeva: «Non scrivermi più apertamente fino a che sono qui. Per scrivermi manda ad Alma foglio scritto così [in simpatico]. Essa vi traccerà [sic] sua lettera aperta e mi spedirà». Dagli indizi fornitici da due lettere successive si può sostenere che il mittente della lettera del giugno 1929 – destinatario della lettera di Ter-

Ad ogni modo, tornando alle tre lettere del 10 febbraio, com'è noto Gramsci considerò quella a lui indirizzata uno dei maggiori motivi del fallimento della trattativa per la sua liberazione¹⁷⁵. Tuttavia, prima della fine del 1932 egli non aveva ancora maturato tale giudizio. La *Riservata* di Gennaro Gramsci sulla visita al fratello avvenuta nel giugno 1930, dimostra che almeno fino a quella data egli attribuiva alla lettera di Grieco la responsabilità di aver aggravato pesantemente la sua condizione processuale¹⁷⁶. Inoltre, nel colloquio col fratello Gramsci aveva accennato per la prima volta alle parole con cui Macis aveva accompagnato la comunicazione della lettera di Grieco: «Vede bene On. che a non tutti rincresce che ella rimanga in carcere»¹⁷⁷. Tutto ciò solleva altri interrogativi.

L'attentato di Milano e la sentenza di condanna. Quando fu consegnata la lettera ai due rispettivi destinatari? Per Terracini, pur non sapendo se in foto o in originale, si ha un *terminus ante quem*: la sua risposta datata 28 marzo. Per Gramsci si possono avanzare delle ipotesi. Il 30 aprile 1928 egli scriveva alla

racini – era ancora una volta Grieco. La prima lettera è del 2 gennaio 1930 inviata da Alma a Silvia (Camilla Ravera) (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 880, ff. 3-4). In essa Alma trascrisse una lettera di Terracini in cui, esprimendo preoccupazione poiché non riceveva risposte sulla questione dei sussidi, tra le altre cose affermava: «Garl. ebbe la mia? Rispose?», a cui Alma fece seguire la raccomandazione per Grieco di scrivere tramite lei, come lo stesso Terracini aveva suggerito. La seconda lettera è del 2 marzo 1930 (ivi, ff. 9-13); in essa Alma, oltre a trasmettere a Silvia un brano di una lettera di Umberto con informazioni per il partito, trascrisse anche una lettera di Terracini del 24 febbraio indirizzata a Garlandi, in cui, lamentando nuovamente la mancata risposta di questi e insistendo sui soccorsi ai detenuti, precisava: «In dicembre di qui [San Gimignano] scrissi per Benvenuto di Treviso». È evidente il riferimento alla lettera del 9 dicembre sopra citata. Le pressioni di Terracini su Alma per avere una risposta di Grieco erano diventate evidentemente tali per cui la stessa Alma decise di intervenire. In una lettera recante l'intestazione «Personale» (non datata ma probabilmente inviata lo stesso 2 marzo) Alma scrisse: «Cara Silvia, dato che Rugg. non ha ancora risposto a U., ho creduto di dover informarlo, almeno in parte, dei fatti che hanno provocato la lettera di Rugg. Se credi, puoi fare sapere queste cose a R. così gli faciliterai il suo compito di scrivere a U.» (ivi, ff. 14-15). Grieco scrisse a Terracini – questa volta in simpatico – solamente qualche mese dopo, nel settembre 1930, precisando: «ti avrei scritto assai frequentemente se lo avessi potuto fare liberamente e per posta: ma dopo gli incidenti provocati ad Antonio ed a te dalle mie lettere ho capito la lezione» (cfr. «Paese sera», 8 aprile 1989, cit.).

¹⁷⁵ A. Rossi, G. Vacca, *Gramsci tra Mussolini e Stalin*, cit., pp. 80-95.

¹⁷⁶ Ivi, p. 83.

¹⁷⁷ Il *Rapporto* e la *Riservata* di Gennaro sono pubblicate ivi, pp. 209-217. In una successiva lettera, il 5 dicembre 1932, Gramsci scriveva a Tania: «Ricordi che ti parlai di questa lettera molto "strana" e ti riferii che il giudice istruttore, dopo avermela consegnata, aggiunse testualmente: "Onorevole Gramsci, lei ha degli amici che certamente desiderano che lei rimanga un pezzo in galera"» (A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 1137).

moglie Giulia: «ho ricevuto recentemente una strana lettera firmata Ruggero, che domandava di avere una risposta [...] questa lettera nonostante il suo francobollo e il timbro postale, mi ha fatto inalberare. Anche in essa si dice che la mia salute deve essere cattiva! O che le notizie che si hanno sono in tal senso»¹⁷⁸. La lettera quindi gli era stata consegnata¹⁷⁹ poco prima del 30 aprile. Ma perché gli era stata consegnata da Macis? Egli, come si è visto, aveva concluso l'istruttoria nel luglio 1927 e il 20 febbraio 1928 la Commissione aveva emesso la sentenza di rinvio a giudizio; le indagini si erano dunque concluse da tempo. In realtà il 14 aprile 1928, in seguito all'attentato alla Fiera campionaria di Milano¹⁸⁰, il procuratore generale del Tribunale speciale Vincenzo Balzano aveva inviato all'avvocato militare Tei una lettera con la quale lo informava di aver delegato al giudice istruttore Macis gli «atti istruttori nel processo contro ignoti imputati del delitto commesso con materie esplodenti il 12 corrente nel piazzale Giulio Cesare in Milano»¹⁸¹. La bomba, esplosa pochi minuti prima del passaggio di Vittorio Emanuele III, aveva ucciso diciotto persone e ne aveva ferito in modo serio una cinquantina. Le autorità inquirenti non sarebbero mai riuscite ad accertare le responsabilità dell'attentato. Tuttavia, nonostante voci insistenti attribuissero l'attentato ad estremisti fascisti di idee repubblicane¹⁸², le indagini furono rivolte subito verso l'opposizione antifascista e numerosi arresti erano stati eseguiti già nella notte tra il 12 e il 13 aprile. Tra le diverse piste seguite (repubblicana, socialista, anarchica, comunista)

¹⁷⁸ A.A. Santucci, *Lettere dal carcere*, cit., pp. 186-187.

¹⁷⁹ A Gennaro, Gramsci disse che gli era stata «presentata» in copia «fotografata». Quindi non è certo che gli sia stata consegnata; cfr. A. Rossi, G. Vacca, *Gramsci tra Mussolini e Stalin*, cit., p. 214. Dopo la morte di Gramsci, Sraffa ne parlò con Tania. Su questo si rinvia alla nota 193.

¹⁸⁰ Sull'attentato di Milano si rinvia a M. Franzinelli, *I tentacoli dell'Ovra. Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fascista*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 77-90.

¹⁸¹ Questa, come le successive informazioni su Macis riportate nella nota 190, sono tratte dal suo fascicolo personale consultato presso il Consiglio della Magistratura militare. Si ringrazia per la cortese disponibilità il ten. col. Alessandro Del Peschio.

¹⁸² Tra i funzionari della questura di Milano vi era chi, come il vicecommissario di Ps Carmelo Camilleri, propendeva per una pista interna al fascismo cittadino; cfr. M. Franzinelli, *I tentacoli dell'Ovra*, cit., p. 81. L'ipotesi venne formulata anche da L. Federzoni, *Italia di ieri per la storia di domani*, Milano, Mondadori, 1967, pp. 231 sgg. L'Ufficio interno del Pcd'I, in una nota del 21 aprile 1928 indirizzata a Micheli (Camilla Ravera), sosteneva che «è diffusa la convinzione che anche questo attentato sia opera dei fascisti. E tutto lo fa credere: sperticate manifestazioni monarchiste, il gesto del Quirinale (Mussolini e Vittorio si danno la mano in pubblico); il trionfale viaggio tripolino dei Savoia, il silenzio assoluto sulle indagini; l'ostentato omaggio del fascismo alla monarchia sul Popolo d'Italia del 18 u.s. che avrete letti [*sic*] [...] Gli arrestati sono stati dovunque numerosissimi tra i pregiudicati politici [...] La reazione è stata essenzialmente poliziesca» (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 689, f. 32).

alla fine prevalse quella della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, più propensa a trovare gli attentatori tra i comunisti¹⁸³; inoltre, la Milizia sosteneva che i presunti colpevoli dovessero essere processati dal Tribunale speciale a porte chiuse¹⁸⁴.

Ma, a tre giorni dall'attentato, intuita probabilmente la volontà di addossare tutte le colpe ai comunisti, il Comitato centrale del partito diffondeva una dichiarazione in cui esprimeva la sua estraneità all'atto terroristico:

L'attentato di Milano viene ora preso dal fascismo come pretesto per compiere nuovi delitti, per rendere ancora più grave la situazione politica della classe operaia, per scatenare una nuova offensiva reazionaria. L'obiettivo di questa offensiva viene chiaramente indicato sin dal primo momento. Esso è il Partito comunista [...] La nuova campagna contro il Partito comunista deve servire come pretesto per applicare le pene più gravi previste dalle leggi eccezionali [...] Il partito comunista denuncia con tutte le sue forze questa nuova infamia e chiama tutti gli operai in Italia e all'estero, a protestare e lottare contro di essa¹⁸⁵.

Lo stesso Mussolini era ben consapevole del fatto che la linea politica del partito comunista respingeva il ricorso ad attentati. Questa era anche l'opinione della Direzione generale della pubblica sicurezza che, chiamata a svolgere le indagini sui diversi partiti e movimenti antifascisti, in un rapporto sul partito comunista, destinato probabilmente allo stesso Mussolini, così si esprimeva:

Si sta indagando sugli atteggiamenti del Partito Comunista e specialmente su certe deviazioni di esso, in quanto pare – finora – accertato che gli organi responsabili del Pci sian mantenuti decisamente contrari ad atti terroristici che non servano di mezzo per l'inizio della guerra civile e per l'instaurazione dello stato degli operai e dei contadini. Ora l'organizzazione comunista del Regno, anche a giudizio dei dirigenti, dopo le gravissime perdite subite nella lotta ingaggiata dalla polizia è in istato quasi di sfacelo, sicché si potrebbe escludere che l'offesa sia partita dal partito comunista.

Sembra, d'altra parte, che alcuni giovani comunisti insofferenti di disciplina e stanchi della predicazione di formule vuote di senso abbiano voluto, contro la precisa volontà degli organi dirigenti, passare all'azione diretta, ignorasi di quale natura, formando squadre di azioni. Questi giovani si sarebbero staccati dal Partito. Non è però stabili-

¹⁸³ Cfr. M. Franzinelli, *I tentacoli dell'Ovra*, cit., p. 82.

¹⁸⁴ Patrocinato dalla Concentrazione antifascista, a Parigi era nato nel frattempo un Comité de défense des victimes du fascisme, che reclamava la celebrazione di un processo regolare, con udienze pubbliche. Il 3 maggio Mussolini prese la parola in Senato subito dopo la commemorazione delle vittime. Egli, attribuendo ovviamente la strage agli antifascisti, così concluse il discorso: «I morti, i feriti, i vivi vogliono palese ma severa giustizia». Ciò può essere interpretato come la sconfessione della linea della Milizia e l'indicazione al Tribunale speciale di giudicare rendendo pubblico il dibattimento (ivi, pp. 84-86).

¹⁸⁵ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 668, ff. 16-18. Il testo francese della dichiarazione venne pubblicato il 2 maggio 1928 su «La Correspondance Internationale», VIII, n. 42, pp. 528-529.

to un punto assolutamente importante per dedurre che a queste formazioni possa farsi risalire il delitto di Milano: le fonti, cioè, alle quali abbiano attinto mezzi materiali e morali per l'attuazione di vasti e perfetti progetti criminosi, potendosi escludere, con fondata presunzione, che anche l'ala sinistra del partito [...] abbia potuto prendere iniziative del genere¹⁸⁶.

Nonostante ciò, gli arresti di comunisti in tutta Italia continuavano e per ottenere informazioni dai detenuti non si risparmiavano nemmeno le torture. Di questo il Pcd'I veniva informato il 2 maggio con una lettera non firmata indirizzata a Feroci (Alfonso Leonetti):

Caro compagno, da un compagno che è detenuto a S. Vittore riceviamo queste notizie «... Per l'attentato queste carceri sono piene. A S. Fedele si è creata una camera di tortura dove da dieci giorni si fanno cose orribili. *Vi si trascinano anche compagni detenuti da un anno.* Le grida e i lamenti che escono sono tali che persino i cronisti della sala stampa hanno mormorato. A S. Vittore poi, ai torturati che tornano sanguinanti si rifiutano le cure mediche [...] Circa i sistemi di tortura in funzione a S. Fedele per le ricerche sull'attentato risulta che alle violenze presiedono gli stessi funzionari (militi fascisti) del Tribunale Speciale¹⁸⁷.

Mussolini aveva tutto l'interesse a individuare il prima possibile gli attentatori, o presunti tali, tra le file dell'antifascismo, tanto per evitare che attecchissero le voci – nell'opinione pubblica ma ancor più nella Casa reale – che i responsabili erano da ricercarsi tra gli estremisti fascisti di idee repubblicane, quanto per rimarcare la solidità della dittatura. Su questo egli si era soffermato nel discorso al Senato del 3 maggio: «L'illusione dei criminali non poteva avere durata più breve. La disciplina della Nazione rifulse come non mai nella tragica giornata, e quanto al Regime, è semplicemente insensato illudersi che attentati del genere possano in qualsiasi guisa indebolirlo»¹⁸⁸. I presunti responsabili furono quindi trovati in un gruppo di comunisti milanesi, a cui fu aggiunto Romolo Tranquilli¹⁸⁹.

¹⁸⁶ La relazione, su carta intestata del ministero dell'Interno, è in ACS, MI, Dgps, H2, 1928, b. 20, «Milano. Attentato terroristico mediante scoppio ordigno esplosivo, inaugurazione Fiera Campionaria del 12.4.1928», fasc. 21.

¹⁸⁷ FIG, «Tribunale Speciale per la difesa dello Stato», fasc. 12. Rendiamo in corsivo le parole sottolineate nel testo.

¹⁸⁸ Riportato in M. Franzinelli, *I tentacoli dell'Ovra*, cit., p. 86.

¹⁸⁹ Il 23 gennaio 1929 la Commissione istruttoria dimostrò la loro estraneità all'atto; cfr. *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1929*, a cura di F. Roselli, Roma, Ministero della Difesa, Stato maggiore dell'esercito, Ufficio storico, 1983, p. 434. Scazionati dall'imputazione di strage, i prigionieri rimasero in carcere in quanto accusati di reati «minori». Indebolito dalle lesioni causategli dalle percosse subite dopo l'arresto e dalle condizioni malsane di carcerazione, Tranquilli morì di tubercolosi il 27 ottobre 1932; cfr. M. Franzinelli, *I tentacoli dell'Ovra*, cit., p. 89.

È in questa atmosfera di terrore e di persecuzione nei confronti dei comunisti che Macis veniva chiamato a svolgere le indagini sull'attentato nel processo contro ignoti. Date le particolari capacità dimostrate nell'istruttoria contro i dirigenti comunisti egli era probabilmente la persona più indicata. L'istruttoria infatti, come gli riconobbe Tei malgrado i probabili contrasti sorti fra loro circa il modo di concluderla, era stata condotta «con grande zelo e con vera passione». Per tale motivo il 10 luglio Tei lo aveva anche segnalato all'avvocato generale militare Enea Nosedà per uno «speciale encomio» e, non avendo ricevuto risposta, aveva inviato a Nosedà una nuova segnalazione il 29 agosto. In essa si ricordava «l'opera coscienziosa e scrupolosa» svolta da Macis nell'istruire il procedimento a carico di Gidoni Bonaventura e altri. Riuscendo a far emergere «l'attività delittuosa del partito comunista nel 1926 – continuava Tei – egli ha dimostrato e dimostra una particolare capacità a svolgere simili istruttorie complesse e difficili, ove la ricerca della verità deve procedere muovendo da scarsi elementi di identificazione e di indicazione». Ricordando, infine, l'«opera notevole ed utilissima» che in tal modo Macis svolgeva «per la causa Nazionale», Tei lo segnalava nuovamente per «uno speciale encomio [...] giusto premio a lui, che deve essere considerato per tutto un Magistrato eletto e meritevole della migliore carriera»¹⁹⁰.

¹⁹⁰ Un primo encomio arrivò da Nosedà il 4 gennaio 1928. In una lettera indirizzata al Tribunale militare di Milano, esprimendo viva soddisfazione per tutti i funzionari dell'ufficio, Nosedà tributava «un particolare encomio per il reggente R. Vice Avvocato Militare, cav. Gaetano Tei e per il Giudice Istruttore cav. Macis Enrico». Ma un vero e proprio riconoscimento per l'attività svolta arrivò a Macis il 5 dicembre 1928 dall'ufficio della Procura generale con una lettera avente come oggetto «encomio» a lui direttamente indirizzata: «Le molteplici istruttorie da V.S. ill/ma espletate, in processi delegati a codesto Tribunale da questo Generale Ufficio, ai sensi dell'art./10 secondo capoverso R.D. 12.12.1926 n. 2062, mi inducono a rivolgerle una viva parola di lode per lo zelo, l'attività, la diligenza e lo scrupolo con cui le istruttorie sono state portate a termine. E maggiormente l'encomio Le è rivolto per la poderosa istruttoria nel processo contro Terracini Umberto ed altri 54 imputati, istruttoria complessa sia per il numero degli accusati, sia per la molteplicità delle accuse, e che fu condotta a termine con impegno e sagacia». In realtà, sin dalla nomina a giudice istruttore militare di terza classe, nel maggio 1925, Macis ebbe una carriera in continua ascesa e ricca di riconoscimenti per l'attività svolta. Già nella *Scheda delle note caratteristiche* per l'anno 1925 – compilata nel gennaio 1926 – Tei scriveva: «scrupoloso e coscienzioso nell'adempimento delle sue attribuzioni, ha provveduto con celerità ed intelligenza alla istruzione e dei processi di carattere, e di quelli di diserzione, dando opera allo smaltimento di materiale arretrato». Allo stesso modo, Tei compilava la *Scheda delle note caratteristiche* per l'anno 1926: «lodevoli l'opera sua di istruttore intelligente, scrupoloso e solerte, e il contributo apportato allo smaltimento quasi totale dei procedimenti rimasti pendenti»; «è dotato di seria cultura giuridica, non limitata alla sola materia militare. Idoneo a qualsiasi funzione». Quindi, per l'anno 1927: «eccezionale veramente è stata l'opera prestata da Macis, il quale ha particolarmente espletata la istruttoria di mol-

Nessuno meglio di Macis, dunque, poteva indagare sull'attentato, essendo i maggiori sospettati appunto i comunisti. È verosimile che dopo l'affidamento dell'incarico, il 14 aprile, Macis sia tornato a interrogare i comunisti in carcere per ottenere da loro informazioni sull'attentato. A questo riguardo, una testimonianza ci è offerta dallo stesso Gramsci che nel corso di uno dei suoi colloqui con Tania, riferendo degli incontri avuti con Macis a San Vittore, affermava che, secondo quanto questi gli aveva detto, «essi potevano anche essere assolti, prima dell'attentato di Milano l'istruttoria era stata fatta in modo da poter portare alla detenzione, dopo si è rifatta l'istruttoria per la reclusione»¹⁹¹. Si può ipotizzare che Macis abbia mostrato a Gramsci la lettera di Grieco proprio in quei giorni.

Ma a cosa si riferiva Macis parlando della nuova istruttoria dopo l'attentato di Milano? Il Codice penale Zanardelli prevedeva effettivamente una diffe-

ti processi gravi e ponderosi di competenza del Tribunale Speciale, dimostrando di possedere una capacità perspicua per acume, senso giuridico, facoltà riflessiva, oltretutto una forte volontà di lavoro, onde il migliore elogio fu l'encomio tributatogli dalla E.V. [Enea Nosedà]». Il 31 marzo 1928 Macis veniva promosso giudice istruttore militare di seconda classe e collocato nel grado 9° e il 25 gennaio 1929 Nosedà non avrebbe mancato di esprimergli un ulteriore apprezzamento attraverso l'avvocato militare Tei: «Dalla relazione statistica riguardante il lavoro espletato da codesto Tribunale durante il 1928 ho rilevato la nota relativa all'opera lodevole prestata dal Giudice Istruttore Macis Dr. Enrico. Ho apprezzato, durante il periodo in cui fui a capo degli Uffici del Pubblico Ministero presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, il lavoro compiuto dal Macis per le difficili e complesse istruttorie delegate dal detto Tribunale Speciale e però prego la S.V. di esprimere al detto Magistrato il mio compiacimento». Il 21 novembre 1929 Enrico Macis veniva promosso alla carica di regio sostituto avvocato militare, cessando dalla carica di giudice istruttore militare. Per tutti gli anni successivi nessun neo avrebbe macchiato la sua carriera. Durante la seconda guerra mondiale fu richiamato in servizio e, con il nuovo grado di colonnello, dal 16 febbraio 1941 svolse il ruolo di viceprocuratore militare del re imperatore presso la sezione di Lubiana del Tribunale militare di guerra, comando superiore forze armate Slovenia e Dalmazia (la Commissione delle Nazioni unite per i crimini di guerra lo deferì come criminale di guerra per la sua attività presso questa sezione e ne richiese l'estradizione dalla Jugoslavia; cfr. <http://www.criminidiguerra.it/Crowcass4.shtml>. Ringrazio Maria Luisa Righi per avermi segnalato questa fonte). Successivamente fu trasferito al Tribunale militare di Torino. Il suo stato di servizio così continua: «Sottrattosi dopo l'8/9/1943 alla cattura in territorio metropolitano occupato per ricongiungersi ad un Comando Italiano. Iscritto alle organizzazioni clandestine patriottiche [nome di battaglia Henry] nelle formazioni: brigata Grana dal 15/7/44 all'1/4/1945 7ª zona, dal 2/4/45 al 29/5/1945 8ª divisione, G.L. Comando dal 29/5/45 all'8/6/45. Presentatosi al Distretto militare di Torino Ufficio Censimento. Tale a disposizione del Ministero della Guerra in attesa di reimpiego. Dal 26 Luglio 1945 è assegnato al Tribunale Militare di Torino con funzioni di Vice Procuratore Militare». Il 23 novembre 1947 veniva promosso procuratore militare della Repubblica; cfr. il fascicolo personale di Enrico Macis, cit.

¹⁹¹ A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 1443.

renza netta tra detenzione e reclusione¹⁹². La differenza venne poi eliminata nel Codice Rocco. Tuttavia, alla data dell'incontro tra Gramsci e Macis l'istruttoria era già conclusa e inoltre, ammesso che quanto riferito da Tania sia esatto, non sembra esserci differenza tra le imputazioni formulate nella sentenza di rinvio a giudizio e quelle riproposte nella sentenza di condanna. Si può quindi ipotizzare che Macis volesse dire a Gramsci che a causa dell'attentato, per il quale erano indagati i comunisti, il processo si sarebbe potuto concludere con pene più severe. Verosimilmente negli stessi giorni egli manifestava a Gramsci anche il convincimento che la lettera di Grieco avesse aggravato la sua condizione insinuando che il Partito aveva l'intenzione di lasciarlo in carcere¹⁹³.

Ad ogni modo le considerazioni di Macis sull'attentato sembrano trovare conferma nella dichiarazione di Terracini davanti al Tribunale speciale laddove

¹⁹² L'*Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 142, alla voce *Reclusione* sintetizza la distinzione esistente con la *Detenzione* nel codice Zanardelli del 1889: «la prima aveva una durata compresa fra tre giorni e ventiquattro anni e si accompagnava a segregazione cellulare per un certo periodo, attenuabile poi in segregazione notturna e silenzio durante il giorno; la seconda si accompagnava alla sola segregazione notturna e consentiva al condannato la scelta del lavoro. Il codice non sanciva espressamente quando dovesse essere adottata l'una o l'altra sanzione» (ringrazio Roberto Cataldo per avermi segnalato questa fonte). Nei primi mesi dell'istruttoria, quando ancora doveva essere imputata l'accusa di guerra civile e strage, Terracini era convinto che le accuse avrebbero condotto alla detenzione e non alla reclusione e, in una lettera del 3 marzo 1927 ad Alma Lex, ne riassumeva le differenze dalla reclusione, in base al regolamento carcerario, nel modo seguente: in caso di detenzione, «il regime più favorevole, [...] ai condannati è concesso di scrivere una volta per settimana e di ricevere visite ogni quindici giorni, mentre per i reclusi questi termini sono doppi. Inoltre i detenuti quando hanno espiato la metà della pena se non restano loro più di tre anni per completarla possono ottenere la "liberazione condizionale"» (FIG, «Lettere di Umberto Terracini ad Alma Lex, 1926-1928»).

¹⁹³ A questo proposito Sraffa, scrivendo a Tania della «famigerata lettera» nel settembre del 1937, avrebbe sostenuto: «Per me che l'ho letta a mente fredda, è chiaro che si è trattato di una leggerezza dello scrivente, ma che non c'era sotto né "cattiveria" né tanto meno un piano diabolico. Fui confermato in questa mia opinione dal fatto che Nino disse di esser stato messo sulla strada del sospetto dal giudice istruttore; e si sa bene che l'insinuare sospetti del genere fa parte dell'abbicci del mestiere di giudice istruttore» (P. Sraffa, *Lettere a Tania per Gramsci*, introduzione e cura di V. Gerratana, Roma, Editori riuniti, 1991, pp. 187-188). Forse la lettera era stata mostrata a Sraffa dallo stesso Gramsci durante la visita a Formia del 2 gennaio 1935; cfr. G. Vacca, *Appuntamenti con Gramsci*, cit., p. 99, e S. Pons, *L'affare Gramsci-Togliatti a Mosca (1938-1941)*, cit., p. 85. A Sraffa potrebbe essere stata fornita una copia da Tania, che potrebbe aver avuto la fotografia della lettera dallo stesso Gramsci negli ultimi tempi di Formia. In tal caso è da ritenere che Macis abbia effettivamente trasmesso in copia a Gramsci la lettera di Grieco ed è verosimile che ciò sia avvenuto nel periodo da noi individuato. Cfr. la lettera di Tania a Sraffa del 16 settembre 1937 e la risposta di questi del 18 settembre, in P. Sraffa, *Lettere a Tania per Gramsci*, cit., pp. 187-189.

si sofferma sui «recenti avvenimenti di Milano»¹⁹⁴. Più in generale, in un altro passaggio della dichiarazione egli contesta apertamente la possibilità di rivolgere ai comunisti l'accusa di terrorismo:

se il programma del Partito Comunista ammettesse come confacenti agli scopi ed ai metodi di azione rivoluzionaria gli atti violenti individuali, se noi pensassimo che la scomparsa improvvisa di un uomo avvantaggiasse in qualche cosa la grande lotta di rivendicazione del proletariato, noi lo proclameremmo senza sottintesi e ce ne assumemmo ogni responsabilità morale e penale conseguente [...] Ma poiché ciò non è, io devo respingere ogni tentativo di ricollegare la nostra azione e quella generale del nostro Partito ai vari attentati che vanno spesseggiando contro la vita del presidente dei Ministri.

Tra gli inizi di maggio e i primi di luglio sia Terracini che Gramsci furono al centro di un serrato scambio epistolare tra l'ambasciata italiana a Londra e il ministero dell'Interno di cui, senza alcun dubbio, era stato messo a conoscenza lo stesso Mussolini. L'oggetto delle comunicazioni riguardava le presunte responsabilità dei due imputati nell'attentato di Milano. L'accusa, per quanto non sembra sia scaturita dagli ambienti di governo, dimostra il clima di allerta creato nei confronti dei comunisti in Italia e all'estero. L'8 maggio 1928 l'ambasciatore italiano a Londra inviava un telegramma al ministero degli Affari esteri con il quale lo informava di essere stato «riservatamente informato dal Foreign Office che noti comunisti italiani Gramsci e Terracini sono menzionati in relazione all'attentato terrorista di Milano in una comunicazione di origine Sovietica intercettata da questa autorità di polizia. Non mi è riuscito avere altri particolari». Il giorno successivo il ministero degli Affari esteri inviava la comunicazione al capo della polizia Bocchini. Data l'improbabilità dell'informazione ricevuta il ministero dell'Interno chiedeva al ministero degli Esteri di «appurare possibilmente tale notizia» e il 23 maggio l'Ambasciata di Londra, «profittando delle sue relazioni con "Scotland Yard"», dava ulteriori ragguagli: «[H]o l'onore di riferire che sono riuscito a identificare il comunista Terracini qui noto fra i caporioni del movimento comunista italiano. Egli fu pure un tempo sospettato di essere una spia al servizio della Russia. Prese parte alla Conferenza della Terza Internazionale della quale è indubbiamente un agente. Nulla risulta ancora sul conto di Gramsci, che non poté essere identificato, né d'una eventuale partecipazione di questi due individui all'attentato di Milano». Poiché Terracini e Gramsci erano detenuti

¹⁹⁴ Purtroppo, proprio su questo punto, nel testo della dichiarazione si riporta che «mancano quattro righe». Tuttavia, dalle testimonianze raccolte dal partito dai presenti al dibattimento subito dopo la conclusione del processo risulta che «il P.M. nella sua requisitoria [aveva] legato l'attività degli imputati e del loro Partito con gli attentati contro il duce speculando specialmente su quello del 12 Aprile u.s.» (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686).

dal 1926, la corrispondenza ha un sapore grottesco e surreale. Ad ogni modo a dissipare l'equivoco provvedeva il ministero dell'Interno che il 1° giugno faceva presente «che Gramsci Antonio e Terracini Umberto sono due noti comunisti, i quali, dal 1926, si trovano detenuti» e aggiungeva: «Si prega pertanto [...] di interessare la [...] R. Ambasciata a meglio identificare l'individuo che a Londra è conosciuto col nome di Terracini e possibilmente anche l'altro che è rimasto ignoto ma viene indicato col nome di Gramsci». L'ambasciata rispose che «la supposta presenza a Londra di due individui che risponderebbero al nome di Gramsci e Terracini deriva senza dubbio da un malinteso». Dal canto suo il ministero degli Affari esteri aggiungeva: «La notorietà di Gramsci e Terracini in Londra va posta in relazione alla notorietà da essi goduta in generale nel movimento comunista e non ad una loro attività»¹⁹⁵.

Intanto il 5 maggio il procuratore generale aveva disposto la traduzione degli imputati da San Vittore a Regina Coeli per l'inizio del dibattimento fissato il 28 maggio successivo¹⁹⁶. Gli imputati lasciarono San Vittore la sera dell'11 maggio.

Dal momento in cui ebbe la certezza della data del processo, il Pcd'I, con l'aiuto del Soccorso rosso, organizzò una campagna di mobilitazione e di protesta. Già il 3 maggio, nella riunione della Segreteria allargata, prendeva «alcune decisioni per risolvere il problema dell'assistenza giuridica nel processo Gramsci Terracini»¹⁹⁷. Pochi giorni prima del processo il partito diramò un comunicato in cui si annunciava che il dibattimento avrebbe avuto inizio il 28 maggio e, ricostruite le tappe dell'istruttoria, contestava la legittimità processo:

Per dare un qualche contenuto a questo processo, si è fatto ricorso a formule il cui scopo è chiaro: non potendo accusare i detenuti di appartenenza al Partito comunista in un'epoca in cui questa appartenenza non costituiva ancora «reato» essendo il partito legalmente riconosciuto, con una propria stampa legale e un proprio gruppo parlamentare alla Camera, si è cercato di deformare la natura del Partito comunista presentandolo come un'organizzazione di bande armate [...] Non occorre ricordare che si tratta [...] di una attività riferentesi al periodo precedente alla applicazione delle leggi eccezionali. Non occorre ricordare che i deputati comunisti (Gramsci, Maffi, Borin, Riboldi) sono stati arrestati prima di essere stati dichiarati decaduti dal loro mandato¹⁹⁸.

¹⁹⁵ ACS, MI, Dgps, H2, 1928, b. 20, «Milano. Attentato terroristico mediante scoppio ordigno esplosivo, inaugurazione Fiera Campionaria del 12.4.1928», l'intero fascicolo 16.

¹⁹⁶ D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 175.

¹⁹⁷ I presenti alla riunione erano Garlandi (Grieco), Blasco (Tressio), Ercoli (Togliatti), Botte (Secchia), Gallo (Longo), Pasquini (Silone); cfr. FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 662, ff. 36-37.

¹⁹⁸ Copia dattiloscritta del documento in FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686.

Ad assistere all'udienza, iniziata il 28 maggio, furono ammessi il fratello di Gramsci, Carlo, i fratelli di Terracini e di Scoccimarro e i corrispondenti del «Manchester Guardian», del «Petit Parisien» e dell'agenzia «Tass»¹⁹⁹. Il Tribunale era presieduto da Alessandro Saporiti e il pubblico ministero era rappresentato dal procuratore generale Michele Isgrò. Dei trentadue imputati giunti all'udienza si procedette solo verso ventidue, mentre per gli altri fu chiesto lo stralcio degli atti²⁰⁰.

Dato il carattere sommario dei verbali dibattimentali, per la ricostruzione dei giorni di udienza si rivelano utili le testimonianze degli avvocati raccolte dal Pcd'I immediatamente dopo la conclusione del processo. In esse si ricostruiscono anche i dialoghi privati che gli stessi avvocati ebbero con il presidente del Tribunale e il procuratore generale e, pur nel racconto sommario e romanzato, riportano in qualche modo alla luce l'atmosfera in cui si svolse il processo.

Alcuni giorni prima del dibattimento erano avvenuti episodi significativi che le testimonianze raccontano nel modo seguente:

Prima dell'apertura l'avv. Ferragni²⁰¹ va da Saporiti. Questi gli dice: «ho da farle duplici condoglianze, avvocato: una prima volta per avere un tale fratello; e la seconda per il processo che tutela». «Ma come? Dalla lettura degli atti mi pare che la posizione di mio fratello non sia affatto grave». «Io gli atti non li ho letti – ribatte Saporiti – ma so che questo processo, in cui può dirsi che culmini l'attività del T.S., deve finire con una gravissima condanna».

Saporiti ad Ariis²⁰² la prima mattina: «Io credo che lei, avvocato, abbia fra gli imputati alcune persone che le sono particolarmente care. Ebbene, io le consiglio che quando noi saremo chiusi per deliberare, lei vada a trovarli in guardina e li prepari alla condanna più grave possibile».

Il P.M. Isgrò agli avvocati durante il processo: «Io farò richieste altissime senza timore, perché so già che verranno accolte».

Un giudice a Nicolai²⁰³ dopo la sua arringa: «Lei, avvocato, ha ragione, ma ha dimenticato una cosa sola: che noi siamo un tribunale politico»²⁰⁴.

¹⁹⁹ D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 176.

²⁰⁰ Furono stralciati gli atti relativi agli imputati Togliatti, Germanetto, Ravazzoli, Ravera, Bendini, Gnudi, Buffoni, Formica, perché latitanti. Si stralciarono anche gli atti relativi a Maffi perché ammalato. Nell'udienza del 29 maggio fu chiesto e accolto anche lo stralcio degli atti relativi all'imputato Azzario perché fosse sottoposto a perizia psichiatrica e venissero accertate le sue condizioni mentali.

²⁰¹ Gaetano Ferragni era l'avvocato difensore del fratello Rosolino.

²⁰² Giovanni Ariis era il difensore di Bibolotti, Capurro, Fabbrucci, Gramsci, Marchioro, Nicola, Pusterla, Riboldi, Scali, Stefanini, Scoccimarro, Tettamanti, Terracini e Zamboni.

²⁰³ Adelmo Nicolai era il difensore di Borin, Flecchia, Ferrari e Roveda.

²⁰⁴ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 673, f. 65. Le testimonianze raccolte erano state inviate da Martini a Tosco (Germanetto) il 25 agosto 1928.

Agli avvocati presentatisi prima della causa il Presidente disse testualmente: sono spiacente di conoscerli in una circostanza come questa perché i loro clienti raccoglieranno un inverosimile numero di anni di reclusione²⁰⁵.

I primi due giorni, il 28 e il 29 maggio, furono dedicati alla lettura degli atti e alle procedure di rito.

La causa s'iniziò tra un eccezionale schieramento di poliziotti dentro e fuori. L'aula aveva l'aspetto delle grandi ricorrenze: degli ufficiali della milizia e dei carabinieri parecchi indossavano l'alta uniforme. Gli imputati tra l'uno e l'altro avevano un carabiniere. Nel piccolo spazio riservato per il pubblico non vi erano che questurini. Dopo i due giorni impiegati per la lettura degli atti, vennero ammessi il fratello di Terracini e quello di Scoccimarro. Venne espulso il fratello di Terracini per aver fatto un cenno di saluto al fratello, però, dietro domanda della difesa venne riammesso il giorno dopo. Venne ammesso pure il terzo giorno il corrispondente della TASS il quale ha stenografato tutto il dibattito²⁰⁶.

Nei due giorni successivi si procedette all'interrogatorio degli imputati per la maggior parte dei quali nel verbale del dibattimento è riportata la risposta «conforme agli interrogatori in atti». Tuttavia, dalle testimonianze raccolte dal partito sappiamo che «tutti gli imputati ad eccezione di Alfani dichiararono la loro appartenenza al partito e negarono le cariche che li [*sic*] venivano attribuite»²⁰⁷.

Ma cosa avevano dichiarato gli imputati negli interrogatori effettuati nel corso dell'istruttoria? Pur non negando la loro appartenenza al partito avevano negato il loro ruolo dirigente. Scoccimarro, ad esempio, aveva dichiarato, come si è visto, che tra il 1924 e il 1926 era stato in Germania e aveva chiesto l'aiuto del partito affinché lo aiutasse a dimostrarlo. Inoltre nell'interrogatorio del 29 gennaio 1927, oltre a negare l'utilizzo dello pseudonimo Morelli, aveva negato di far parte del Comitato direttivo del Partito e poi, nell'interrogatorio del 20 marzo, aveva negato di «aver fatto parte dell'Esecutivo Comunista»²⁰⁸. Gramsci e Terracini, interrogati il 30 maggio, risposero, come gli altri imputati, in maniera conforme agli interrogatori in atti. Gramsci ribadì

²⁰⁵ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686, f. 109. Il documento, non firmato, è datato 25 luglio 1928.

²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ Dal verbale del dibattimento risulta che Luigi Alfani, «oltre la risposta di rito», aggiunse: «Dal 1925 in poi io non ho più dato attività politica al partito, tranne quelle derivatemi dalla carica di deputato al Parlamento»; cfr. D. Zucaro, *Il processone*, cit., p. 185. Dalle testimonianze di quelle giornate risulta che «tra l'altro affermò che durante quest'ultimo periodo si può dire che il fascismo interpreta il pensiero di tutta la nazione e perciò se lui fosse libero sarebbe già fascista» (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686, f. 109, cit.).

²⁰⁸ Per gli interrogatori di Scoccimarro si veda G. Fiori, *Antonio Gramsci*, cit., pp. 31-32, e 48.

di non aver fatto parte dell'Esecutivo del partito²⁰⁹ come già aveva dichiarato nell'interrogatorio del 20 marzo²¹⁰, mentre il 9 febbraio aveva dichiarato di non aver fatto parte del «Comitato direttivo nazionale» e di aver esplicato attività solo «quale deputato e quale scrittore del giornale *l'Unità*», negando di esserne stato il direttore²¹¹. Allo stesso modo Terracini, contestando l'utilizzo dello pseudonimo Nunzio, negava tutte le responsabilità politiche che le autorità inquirenti avevano documentato essere legate a questo nome. Inoltre, esclude di essere stato membro del Comitato centrale e del Comitato sindacale, nonché segretario del Comitato federale comunista di Milano²¹².

Lo stesso atteggiamento tenne il Pcd'I nel materiale informativo e propagandistico stampato per la campagna contro il processone. L'opuscolo pubblicato in maggio, costituito interamente dalla sentenza di rinvio a giudizio e da una introduzione «dovuta alla penna di Ruggero Grieco»²¹³, parlando degli imputati usava la formula «cosiddetti "capi"»²¹⁴. Con la pubblicazione della sentenza «alla vigilia del processo contro i nostri compagni – si affermava nel-

²⁰⁹ D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 182.

²¹⁰ Ivi, p. 111.

²¹¹ Ivi, pp. 72-73. Agli effetti legali il responsabile del giornale era Alfonso Leonetti. Dalla ricostruzione fatta dai testimoni al dibattimento subito dopo il processo risulta che «fra gli interrogatori il più interessante fu quello di Gramsci il quale rispose molto energicamente alle infinite domande che il presidente gli sottoponeva e fra le altre quella che il P.C.I. aveva per unico scopo l'incitamento alla guerra civile ed infine che comunismo e anarchia era in fin dei conti la stessa cosa. A questa ultima domanda Gramsci affermò che non rispondeva a domande formulate con evidente puerilità ma che si limitava a fare osservare che il comunismo come dottrina e come principio veniva spiegato in tutte le università del regno. Inoltre dimostra che l'appartenenza ad un partito che in Italia aveva i rappresentanti al Parlamento e pubblicava un giornale con il sottotitolo "organo del P.C.I." non è reato. Non gli fu permesso di proseguire e venne ricondotto nella gabbia» (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686). In queste testimonianze sull'interrogatorio di Gramsci non è riportata la dichiarazione che egli avrebbe fatto alla fine dell'interrogatorio: «voi condurrete l'Italia alla rovina e a noi comunisti spetterà di salvarla!». Essa è stata ricostruita, a distanza di oltre vent'anni, sulla base dei ricordi di uno dei difensori al processo, Giuseppe Sardo, sollecitato da Domenico Zucàro; cfr. *Vita del carcere di Antonio Gramsci*, cit., p. 51. In realtà non è dato sapere se Gramsci pronunciò o meno questa frase, ma è significativo il fatto che il primo a rievocarla sia stato Togliatti nel discorso tenuto il 9 luglio 1944 al teatro Brancaccio di Roma, a pochi mesi dal suo rientro in Italia; cfr. P. Togliatti, *Per la libertà d'Italia, per la creazione di un vero regime democratico*, in Id., *Opere*, V, 1944-1955, Roma, Editori riuniti, 1984, p. 74.

²¹² D. Zucàro, *Il processone*, cit., p. 125.

²¹³ Così Spriano in *Storia del Partito comunista italiano*, II, cit., p. 153.

²¹⁴ *Il Partito comunista d'Italia davanti al Tribunale speciale fascista. Testo della sentenza di rinvio a giudizio della Camera di consiglio del Tribunale speciale*, Parigi, Edizioni del Pci, 1928, p. 5. L'opuscolo reca sulla prima pagina le foto di Gramsci, Terracini e Scoccimarro.

l'introduzione – intendiamo confermare ad essi, lontani da noi già da oltre un anno e mezzo, che il Partito comunista d'Italia, il loro Partito, è restato attivamente al suo posto di battaglia e che vi resterà ad ogni costo»²¹⁵. Inoltre sin dai primi mesi del 1927 il partito sosteneva con la sua propaganda l'illegittimità del processo perché si imputavano reati commessi prima dell'emanazione delle leggi eccezionali. Infine il gran numero degli imputati lo legittimava a parlare del processo come del processo al Partito comunista d'Italia²¹⁶.

Tuttavia, alla base del processo che in quei giorni giungeva a conclusione era proprio il ruolo di dirigenti ricoperto dagli imputati. Come si è visto, infatti, con l'ordinanza di Macis del 31 ottobre 1927 si era dato vita al processo al gruppo dirigente del partito comunista. A nulla valsero – dopo le deposizioni dei testi a carico degli imputati nelle udienze del 1° e del 2 giugno²¹⁷ – le richieste di assoluzione avanzate dagli avvocati il 2 e il 4 giugno per l'inesistenza dei fatti addebitati o per insufficienza di prove²¹⁸. D'altro canto gli imputati non sembravano nutrire speranze sugli esiti del processo ed erano consapevoli che mirava a mettere in discussione l'esistenza del Pcd'I. Proprio su questo Terracini si soffermava nella dichiarazione conclusiva del 4 giugno, ammettendo, di fatto, il ruolo di dirigenti del partito ricoperto dagli imputati:

Quale fosse la nostra posizione nell'organizzazione del Partito, ciascuno di noi ha detto esplicitamente nella propria deposizione. Né le nostre parole sono state minimamente inficiate dalle varie testimonianze della polizia [...] secondo le quali noi tutti senza eccezioni saremmo stati dei capi del Partito. E d'altronde: se anche ciò fosse vero? E se ammettessi in questo momento che davvero tutti noi abbiamo ricoperto cariche di dirigenza? [...].

²¹⁵ Ivi, p. 9.

²¹⁶ FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686. Ma anche l'appello ai lavoratori italiani, *Il processo al Partito comunista* (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 668, ff. 25-26).

²¹⁷ Non mancarono nel corso delle deposizioni dei testi delle interruzioni da parte degli imputati. Dalla ricostruzione fatta dai testimoni al dibattimento risulta che «durante le deposizioni dei vari questori Terracini sollevava continuamente delle questioni e poneva loro delle domande in maniera da sembrare non l'imputato ma il giudice. Quando fu chiamato a deporre il questore De Sanctis, Terracini sollevò un incidente facendo osservare che il De Sanctis non poteva essere sentito come teste essendovi fra il teste e la cognata (mi sbaglio? la cognata sarebbe la padrona di casa di Terracini) un credito di 60 lire e secondo lui il codice non permette la testimonianza quando esiste questo fatto [...] Il Tribunale respinse l'incidente e De Sanctis fece la sua deposizione. Tutti i questori riferivano che le notizie contenute nei loro rapporti e che riguardavano la propaganda e l'agitazione del P[artito] erano venute in loro possesso da informazioni... confidenziali. Alle insistenze degli avvocati non dissero mai l'origine di queste informazioni» (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686, cit.).

²¹⁸ Il r.d. del 12 dicembre 1926, n. 2062, cit., prevedeva all'articolo 7 la possibilità di ammettere un difensore dopo il rinvio a giudizio, ma durante gli atti preliminari al dibattimento il presidente poteva anche vietare di prendere visione dei documenti o di cose sequestrate.

Quale il significato politico delle conclusioni del Pubblico Accusatore? Egli ha chiesto la nostra condanna per i reati di complotto e di eccitamento alla guerra civile [...] I fatti da noi commessi, e cioè la nostra appartenenza al Partito Comunista, e cioè l'esistenza del Partito Comunista, sono essi idonei a sostanziare questi delitti? Il Pubblico Accusatore lo pretende.

Le pene che seguirono – se si esclude la pena di morte – furono tra le più dure inflitte dal Tribunale speciale nel corso dei 17 anni di attività²¹⁹.

Conclusioni. È possibile a questo punto provare a trarre alcune conclusioni. I continui rinvii per la chiusura della fase istruttoria, l'ulteriore anno trascorso fino al termine del processo (periodo anch'esso caratterizzato da continui rinvii), la sproporzione delle accuse rispetto alle prove raccolte e, infine, le contraddittorie interpretazioni sulla retroattività della legge speciale, mostrano le difficoltà di fronte alle quali si trovarono il pubblico ministero prima, e il giudice del Tribunale poi, per condurre a termine il processo. In un sol colpo l'unico partito che in quella fase mostrava una capacità di riorganizzazione clandestina in opposizione al fascismo, veniva privato di una parte essenziale del suo gruppo dirigente e i processi che nel corso di quegli anni si susseguirono avrebbero contribuito a decimarne ulteriormente l'apparato. Ma se il carattere politico del processone è cosa nota, meno noto è il ruolo svolto direttamente da Mussolini nell'orientarlo. Come si è visto, egli era costantemente informato degli sviluppi del processo ed ebbe un ruolo decisivo nel determinare le condanne con cui poi si concluse il processo, intervenendo sia direttamente che tramite il sottosegretario di Stato Giacomo Suarso. Le motivazioni del suo interessamento risiedono non solo nelle preoccupazioni per la capacità di opposizione al fascismo che il Pcd'I continuava a mostrare anche in clandestinità, ma anche nella posizione dei comunisti, che differiva da quella di tutte le altre forze antifasciste: dietro il Pcd'I c'era Mosca e Gramsci costituiva un ostaggio e una merce di scambio di prima grandezza nei rapporti fra il governo italiano e quello sovietico²²⁰. Inoltre, dal punto di vista geostrategico l'interesse reciproco dei due governi a mantenere relazioni utili non sarebbe mai venuto meno. È interessante rilevare come, proprio nelle settimane successive all'avvio della trattativa per la liberazione di Gramsci e Terracini – con il via libera del Politburo del Pcus e quindi di Stalin –, mutarono anche il corso e le caratteristiche del processo rispetto alle conclusioni a cui si era giunti a luglio con la chiusura dell'istruttoria. Infatti, con l'ordinanza di Macis del 31 ottobre 1927 il procedimento divenne il processo al gruppo dirigente del Pcd'I mentre la relazione dell'avvocato generale militare Ciardi,

²¹⁹ Terracini fu condannato a 22 anni, 9 mesi e 5 giorni di reclusione; Gramsci, Roveda e Scoccimarro a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni.

²²⁰ A. Rossi, G. Vacca, *Gramsci tra Mussolini e Stalin*, cit., pp. 88-89.

con la quale si richiedeva il rinvio del procedimento alla Commissione istruttoria, inseriva delle differenze di rilievo nella caratterizzazione dei capi d'accusa rispetto a quanto previsto nei mandati di cattura. Nello stesso tempo, l'eventualità della condanna alla pena di morte, conseguente all'imputazione dell'art. 252 del Codice penale e data per certa dallo stesso partito nel momento in cui aveva preso avvio la trattativa per la liberazione, non venne più contemplata. Come si è visto, era stato lo stesso Mussolini, tramite Suardo, a rassicurare su questo padre Tacchi Venturi. Si trattava di un orientamento generale del regime ma in tal modo, con Gramsci e Terracini prigionieri, egli non solo mostrava una disponibilità alla trattativa in corso ma si apriva anche la strada per eventuali trattative future con il governo sovietico.

Dal canto loro gli imputati negarono sin dai primi interrogatori il proprio ruolo di dirigenti nonostante questo, grazie alle informazioni di cui le autorità inquirenti disponevano, fosse ben noto. Gli imputati ne erano consapevoli e, nella dichiarazione conclusiva, Terracini di fatto ammise il loro ruolo di dirigenti. Ma i tentativi di negarlo non vanno equivocati. La loro posizione aveva un valore di principio e scaturiva dal rifiuto di collaborare a un procedimento e a un Tribunale illegittimi. Più in generale, tale atteggiamento discendeva dal *modus operandi* di un partito che agiva in clandestinità e non poteva permettersi di mettere allo scoperto l'apparato organizzativo illegale. Le direttive del Pcd'I raccomandavano ai militanti di non collaborare in alcun modo, in caso di arresto, con le autorità inquirenti: «non ammettere mai nulla, negare anche le cose più verosimili. Non fornire mai la benché minima spiegazione alla polizia [...] Non bisogna neppure ammettere di essere comunisti»²²¹. La linea difensiva degli imputati, quindi, non si proponeva di nascondere o negare il loro ruolo; tentava, invece, «di sabotare il più profondamente possibile la maschera della legalità», come Terracini aveva comunicato al partito in prossimità della chiusura della fase istruttoria.

La ricostruzione delle diverse fasi del processo ci consente poi di sciogliere alcuni dilemmi riguardanti la figura e il ruolo del giudice istruttore Macis. Egli aveva effettivamente presentato una relazione se non «favorevole» – come Gramsci aveva riferito a Tania – quantomeno diversa da quella su cui si basò poi la richiesta della Commissione istruttoria. Inoltre il chiarimento sull'incarico assegnatogli dalle autorità inquirenti nell'aprile del 1928, in seguito all'attentato alla Fiera di Milano, pone sotto una nuova luce i motivi per cui Macis, pur avendo concluso l'istruttoria, ritornava ad interrogare Gramsci, e ci consente di stabilire il momento in cui gli mostrò la lettera di Grieco. In tal modo sembrano venir meno le congetture formulate da Giuseppe Fiori circa i motivi che avrebbero indotto Macis «a dispiegare tanto zelo in questo pro-

²²¹ ACS, MI, Dgps, 1928, b. 196, «Partito comunista. Affari generali»; citato in D. Biocca, *Silone*, cit., p. 126.

cesso non più suo» e il conseguente ritratto fondato sul «volontarismo del funzionario in cerca di benemeritenze politiche»²²². Alla luce della documentazione da noi esaminata e di una lettura più attenta delle lettere di Gramsci e di Tania la ricostruzione di Fiori non appare convincente e alcune delle affermazioni di Gramsci su Macis trovano conferma. Sembra invece emergere con chiarezza il ruolo politico svolto dal giudice istruttore in qualità di tramite diretto fra Mussolini e Gramsci. Basti richiamare, a questo proposito, le conversazioni che Gramsci ebbe con Macis nel corso dell'istruttoria e riferite a Tania nei colloqui del marzo-aprile 1929. Le domande di Macis riguardavano, infatti, la posizione dei comunisti sulla politica estera fascista. In particolare Macis si soffermò sulla posizione che i comunisti avrebbero assunto in caso di guerra dell'Italia con la Francia o con la Jugoslavia²²³. Nella lettera a Sraffa dell'11 febbraio 1933 Tania tornò sull'argomento e, rievocandone i «moltissimi lunghi colloqui col giudice istruttore», scriveva: «Nino disse [...] che il potere, nel caso di un conflitto con la Francia, temeva maggiormente i fuoriusciti che non il partito, considerandolo meno antinazionale»²²⁴. È lecito supporre, dunque, che Macis fosse a conoscenza anche del tentativo di liberazione che, stando a quanto Gramsci riferì a Tania, quando gli fu mostrata la lettera di Grieco era ancora in corso. In considerazione anche di ciò sembra si possa archiviare l'interpretazione vulgata della lettera di Grieco, basata sulla tesi che l'irritazione di Gramsci per il suo arrivo originava dal rischio che potesse influire negativamente sugli esiti del processo. Essa, come si è visto, non poteva avere alcuna influenza perché al momento del suo arrivo la Commissione istruttoria aveva già emesso la sentenza di rinvio a giudizio su cui poi si basò la sentenza di condanna. Inoltre, le autorità inquirenti non avevano bisogno di prove ulteriori per dimostrare o per confermare in sede processuale il ruolo ricoperto dagli imputati: quelle nelle loro mani erano bastate al pubblico ministero per fare del processo, sin dall'autunno 1927, il processo alla «Centrale comunista»; per di più i fatti addebitati riguardavano non solo il periodo luglio-agosto 1926²²⁵ ma il 1926 «ed anni precedenti», come recitavano la relazione di Ciardi e le due sentenze successive. Per gli stessi imputati, dunque, la negazione del loro ruolo aveva davvero un valore di principio, anche perché le imputazioni riguardavano l'esistenza stessa del partito di cui erano impegnati a dimostrare la legittimità. Infine, a conferma del fat-

²²² G. Fiori, *Gramsci Togliatti Stalin*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 22-23.

²²³ A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 1444.

²²⁴ Ivi, pp. 1460-1461.

²²⁵ È quanto affermato da Canfora per sostenere che la lettera di Grieco fu «rovinosa» ai fini processuali: «Il problema – sostiene – non era di dimostrare che Gramsci era stato dirigente del Pcd'I (o componente del CC): il problema era dimostrare che lo fosse al momento in cui si erano svolti i fatti addebitati (luglio-agosto 1926). È questo che i tre imputati negano durissimamente» (L. Canfora, *La storia falsa*, cit., p. 266).

to che non vi fosse alcuna intenzione di utilizzare le tre lettere come prove a carico degli imputati, oltre il fatto che non siano state allegate agli atti del processo vi è il ritrovamento, nel fascicolo processuale di Grieco, della sua lettera del 25 aprile a Terracini. Ciò fa supporre che vi fosse l'intenzione di utilizzarla come prova a carico del mittente e non del destinatario. Si è quindi indotti a pensare che anche le tre lettere precedenti avrebbero avuto la stessa sorte e che la loro collocazione naturale sarebbe dovuta essere non il fascicolo processuale dei tre imputati ma quello di Grieco.

Da quanto finora detto, sembra sempre più evidente che l'arrivo della lettera di Grieco non abbia sortito effetti sulla posizione processuale di Gramsci ma sulla trattativa di scambio. A questo si riferiva evidentemente Macis manifestando a Gramsci il convincimento che la lettera avesse aggravato la sua condizione e l'insinuazione che il partito aveva l'intenzione di lasciarlo in carcere. Del resto, che fosse questo il motivo dell'irritazione di Gramsci è ormai confermato dalle lettere di Tania ai suoi familiari²²⁶. A riprova di ciò si può aggiungere che le lettere furono mostrate a Gramsci e Terracini e non a Scoccimarro, cioè ai due dirigenti per i quali era in corso un tentativo di liberazione.

Se così è, verrebbe meno anche il motivo principale della manipolazione delle tre lettere sostenuta da Canfora: così manipolate, si sostiene, costituivano «una manna per chi volesse aggravare la posizione processuale dei tre»²²⁷. Abbiamo visto nello svolgimento della nostra ricostruzione come molte delle argomentazioni addotte per sostenere questa tesi presentino diversi punti di debolezza; ma ci sembra decisivo, a questo proposito, il ritrovamento della lettera autografa di Grieco del 25 aprile indirizzata a Terracini simile, nel tono e nel tipo di informazioni politiche trattate, alle tre lettere del 10 febbraio. Conseguenza diretta del venir meno delle finalità della manipolazione è la inevitabile perdita di centralità della parte politica di cui le lettere si compongono, oggetto, sotto questo punto di vista, di numerose attenzioni. Canfora, da ultimo, ne ha scomposto i testi per dimostrare che la parte a suo avviso contraffatta dalla polizia era appunto quella politica che, per le sue caratteristiche, avrebbe dovuto aggravare la posizione processuale degli imputati. Ma questa interpretazione è smentita dalla lettera che Tania inviava a Giulia nel novembre 1934, in cui, riportando il pensiero di Gramsci ne ricordava l'effetto nefasto sulle trattative di liberazione perché aveva il senso di «un grido di vittoria del partito sul governo fascista»²²⁸. Se così è, occorre concentrare l'attenzione non sulla parte politica della lettera, ma sulle sue

²²⁶ Cfr. A. Rossi, G. Vacca, *Gramsci tra Mussolini e Stalin*, cit., pp. 80-95, e A. Gramsci-T. Schucht, *Lettere 1926-1935*, cit., p. 1451.

²²⁷ L. Canfora, *La storia falsa*, cit., p. 215.

²²⁸ T. Schucht, *Lettere ai familiari*, a cura di M. Paulesu Quercioli, prefazione di G. Gramsci, Roma, Editori riuniti, 1991, p. 190.

prime righe: «Noi ti siamo stati vicini sempre, anche quando tu hai avuto ragioni per non sospettarlo [...] Tutto quello che ci è stato chiesto, per te, noi lo abbiamo fatto, sempre». Non c'è dubbio che queste affermazioni si debbano considerare quantomeno una «leggerezza dello scrivente»²²⁹. Allo stesso modo e con la stessa leggerezza, lo ricordiamo, Grieco si era espresso nella lettera del 25 aprile indirizzata a Terracini nella parte in cui, promettendogli un'informazione politica dettagliata quando si fossero presentate le circostanze favorevoli, aveva scritto: «tutta la "sostanza" la tengo in serbo, e te ne farò un regalo al momento opportuno». Come abbiamo ipotizzato, anche in questo passo il riferimento potrebbe essere all'imminente liberazione²³⁰. Ma è evidente che l'ormai ventennale dibattito sulle tre lettere potrà trovare una conclusione solamente con l'auspicabile ritrovamento degli originali.

²²⁹ P. Sraffa, *Lettere a Tania per Gramsci*, cit., pp. 187-188.

²³⁰ Cfr. *supra*, nota 174 e testo corrispondente.

Appendice

1. *Testo della dichiarazione pronunciata da Umberto Terracini davanti al Tribunale speciale* (FIG, APC, Pcd'I, inv. 1, fasc. 686, ff. 225-230)

Le parti inedite della dichiarazione sono riportate tra i segni * e **. Il documento si compone di sei pagine dattiloscritte. Di esso sappiamo con certezza che è stato inviato alla segreteria del Pcd'I il 15 febbraio 1930. La copia della dichiarazione era infatti accompagnata da una lettera dell'Agitprop firmata Pietrini (Mario Montagnana), nella quale era scritto: «cari compagni, vi uniamo due copie della dichiarazione integrale di Umberto al processo, di cui crediamo esistesse [*sic*] finora un unico esemplare. A noi pare che sarebbe opportuno che ne mandaste una all'archivio e un'altra a Mosca, per maggiore sicurezza. Noi ne abbiamo altre due copie. Avremmo l'intenzione, nel volume sul Tribunale Speciale, di pubblicarla integralmente». Copia della lettera e della dichiarazione anche in FIG, BMT, fasc. «Umberto Terracini».

* Desidero che il fatto che io prendo la parola in questo momento non venga interpretato come un segno di malcontento per l'opera cordiale e solerte dei nostri avvocati, quasi io volessi completarla e perfezionarla. Voglio anzi dichiarare, che essi hanno completamente ed opportunamente interpretato i nostri desideri e le nostre intenzioni nei limiti che sono possibili dinanzi a questo Tribunale ed in un simile processo. Anzi voglio prima di ogni altra cosa [...] ¹ recenti avvenimenti di Milano. Prendo la parola perché ho ancora alcune cose da dire che reputo importanti ed interessanti elementi di fatto, dati concreti che i giudici faranno bene a valutare prima di redigere la nostra condanna. Ma quand'anche non volessi esporre che delle considerazioni senza valore, chi vorrà meravigliarsi che comunque io voglia valermi di questo ultimo diritto che la legge del dibattimento mi concede, quando si consideri l'enormità della pena che ci sovrasta ed il cumulo impressionante delle accuse? Uno degli avvocati ha già con copia di dottrina giuridica dimostrato l'assurdo e l'illogicità di un tale accavallarsi di imputazioni: ma egli non ha saputo o non ha voluto rispondere alla domanda: come vi si è giunti? Rispondo io in questo momento; e la mia risposta illuminerà alcuni lati oscuri di questo processo. Quando nel settembre 1926 la polizia di Bologna, dopo la sua brillante operazione mi denunciò con alcuni altri di questi miei compagni alla Magistratura di quella città, noi fummo imputati di 2 soli reati: complotto ed eccitamento all'odio tra le classi sociali. Art. 134 e 247 C.P. Questi ci furono contestati dal primo giudice istruttore; questi ancora e soltanto annunciati quando il processo, per ragioni di competenza territoriale, viene trasmesso ai giudici di Milano. Mi pare opportuno dire a questo punto che il Magist[rato] che in questa nuova città fu incaricato dell'istruttoria, visti gli atti, opinò immediatamente che essi costituivano una copia, anzi una brutta copia, come egli si esprime, del procedimento che per le stesse accuse si era istruito contro di me nell'anno precedente dalla stessa Procura. Ed egli pre-

¹ Mancano quattro righe.

vide che il nuovo processo sarebbe nei peggiori dei casi finito con le stesse conclusioni dell'altro; proscioglimento e scarcerazione. Ma nel [...]², colta l'occasione dell'attentato di Bologna, il governo creò questo Trib[unale] Spec[iale] al quale il processo venne rimesso: l'ufficio d'Istr[uzione] del Trib[unale] Spec[iale] M[ilitare] di Milano fu incaricato della prosecuzione degli atti. Orbene, il 17-1-27³ esso spiccava il suo primo mandato di cattura ed in esso manteneva le sole originarie imputazioni: 134, 247. Ma nel mese successivo ecco un nuovo mandato di cattura per l'articolo 251, assoc[ia]zione sediziosa, reato che importa un massimo di pena di 18 mesi di reclusione.

Vi era dunque un aggravamento? No, che il giudice istruttore, cav. Macis da me interrogato mi dichiarò che il nuovo mandato di cattura non veniva ad aggiungersi al precedente, ma nelle sue intenzioni, a sostituirlo in quanto che in tutto il materiale trasmessogli dalla polizia, egli non era riuscito a ritrovare gli estremi del reato di complotto, ma forse e solo quelli di una associazione sediziosa. Ho già detto: massimo di pena 18 mesi. Io mi adagiavo quindi ormai nella certa e tranquilla attesa di una vicina scarcerazione, quando la metà del marzo⁴ ecco precipitare su di noi la pesante valanga del terzo mand[ato] di catt[ura], quello che è restato a base e fondamento del processo, quello su cui è germogliata la richiesta del Pubbl[ico] Acc[usatore]. Non più soltanto il 134 ed il 247, o solo il 251 o questi tre articoli riuniti; ma ad essi, oltre a varie numerose minori imputazioni, si era aggiunto l'art. 252: guerra civile, massimo di pena 15 anni di reclusione. Quali le cause di questo mutamento? «un fatto nuovo», signori giudici, così come ebbe a definirlo il giudice istruttore; e precisamente una circolare della Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma dell'on. Suar-do, stampata su quattro facciate formato protocollo, colla quale il governo ordinava alle varie istanze giudiziarie di riprendere la istruttoria allora in corso contro comunisti o presunti tali e di allargarle e di aggravarle appunto nei limiti che il mand[ato] di catt[ura] del marzo⁵ ha fatto suoi. Il giudice istruttore non credette di avere ragioni di celarmi tale fatto: egli, anzi, mi mostrò anche la circolare che invece non figura tra gli incarti del processo, mentre ne costituisce il documento centrale e più interessante. Così come l'on. Suar-do avrebbe dovuto a rigor di logica e di legge figurare primo nell'elenco dei testi di accusa (né si opponevano a ciò le prerogative della sua carica, poiché è noto che da un paio di mesi egli è stato allontanato dal posto di sottosegretario di Stato). Egli avrebbe così spiegato al Tribunale ed a noi le ragioni per le quali il governo ebbe bisogno di intervenire in modo così diretto nelle cose della Giustizia e della Magistratura. La sua assenza tuttavia non ci impedisce di potere rispondere alla domanda che era fino adesso restata senza risposta: perché un cumulo così mostruoso di imputazioni? «Perché il Governo lo ha voluto ed i giudici hanno ubbidito». E passo ad una seconda questione. Le mie parole sono assai disordinate: non ho voglia né tempo di badare al lenocinio della forma: d'altronde è la sostanza di quel che dico che ha valore e non il modo dell'esposizione. Ecco la seconda questione: le prove. I nostri avvocati hanno domandato affannosamente, insistentemente durante tutti i 7 giorni del dibattimento e più nelle loro arringhe finali: le prove! Dove le prove di tutti questi de-

² Parola illeggibile.

³ Il primo mandato di cattura fu spiccato il 14 gennaio.

⁴ Il terzo mandato di cattura era del 20 maggio.

⁵ Il riferimento è ancora al mandato di cattura del 20 maggio.

litti? Il pubblico accusatore ha risposto indicando la montagna di valigie, pacchi e borse, che si assicura, contengono molta carta scritta, ma che da una settimana s'impolverano non tocche sulla pedana del Tribunale. «Le prove? Eccole!». Non ritorno sul fatto, accertato da un'ordinanza interlocutoria del Giudice Istruttore che nessuno di quelli che si asseriscono corpi di reato in questo dibattimento è stato legalmente acquisito alla causa⁶. Nessuno: la polizia ha sistematicamente violato tutte le disposizioni del C.P. e del C.P.M. relative al sequestro e alla conservazione delle prove materiali, scritte dei reati. Io dò per legali tutte le illegalità commesse; io dò per ben acquisiti tutti i documenti dell'accusa. Ma, naturalmente, a patto che essi esistano. Uno fra codesti documenti è particolarmente caro al pubblico accusatore. Egli lo ha citato ripetutamente a riprova della nostra pervicacia, della pericolosità del nostro agire, della realtà del nostro mal fare: e lo ha ricordato anche nel momento in cui lesse la lista paurosa delle sue richieste: 375 anni di reclusione. Si tratta di una circolare emanata dall'Ufficio Militare del Partito Comunista, colla quale si danno istruzioni per l'inquadramento militare dei membri del Partito, per l'acquisto delle armi, per la loro conservazione e distribuzione, ecc. Il documento è molto grave, io lo ammetto. O meglio sarebbe molto grave se... esistesse! Ma esso non esiste, né temo smentite alla mia affermazione. E infatti durante l'istruttoria non mi fu né mostrato né contestato. In giorni di udienza non fu esibito ai giudici. Ancora: esso non è apparso né sul tavolo né fra le mani del Pubblico Accusatore, neppure quando, nell'impeto dell'arringa egli lo invocava a nostra confusione e condanna. Né si trova nella valanga impolverata di involti che ingombra la pedana. Esso non esiste. Se esistesse lo si troverebbe permanentemente sul banco dell'accusa, quel documento atto di per sé solo a convincere ognuno di noi di tutti i delitti che ci vengono imputati, atto a stroncare ogni difesa d'avvocato. Resti dunque nell'animo dei giudici questa certezza: 375 anni di reclusorio furono chiesti in base ad un documento che non è mai esistito.

Ma in tema di documenti questo processo ci offre episodi ben più curiosi. Ne scelgo uno: l'opuscolo sulla «guerra civile».

PRESIDENTE: Ne avete già parlato nel vostro interrogatorio.

TERRACINI: È vero; ma esso è così tipico e mirabile da essere ben degno di ricostituire argomento del discorso quand'anche io intendessi limitarmi a ripetere quanto già dissi, e non già, come invece farò, ad aggiungere nuovi particolari. Ho già parlato degli strani precedenti di questo opuscolo: esso fu sequestrato dalla polizia di Messina nell'ottobre 1925. Ma fin dal luglio precedente il contenuto incriminato di questa pubblicazione aveva vista la luce su di una tribuna di stampa ben più autorevole e diffusa che non l'umile fascicoletto messinese: autorevole per il carattere nazionale della pubblicazione, ma ben più per l'altissima personalità del suo fondatore e direttore. Si tratta nientemeno che della rivista «Politica» edita a Roma dalla Casa Editrice «La Voce» e fondata e diretta da S.E. il Ministro Guardasigilli, on. Rocco⁷. Se il Tribunale si fosse procacciato, dietro le indicazioni che fornii alcuni giorni or sono⁸, e coi suoi po-

⁶ Cfr. *supra*, nota 99 e testo corrispondente.

⁷ La rivista, in realtà, era edita dalla Società editrice Politica e il direttore responsabile era Francesco Coppola.

⁸ Probabilmente questi elementi erano stati forniti da Terracini nell'interrogatorio del 30 maggio 1928, terzo giorno di udienza. Purtroppo, non esistendo, come si è detto, un reso-

teri discrezionali, una copia del luglio 1925⁹ della rivista che ho nominato, vi avrebbe potuto vedere riportato per intero, senza un rigo di commento o di riserva per gli ignari lettori, per l'appunto quell'articolo che, pubblicato a sé, ha sostanziato per intero l'opuscolo che oggi rappresenta la prova del nostro delitto di eccitamento alla guerra civile. Se io adesso dicessi che stampatore e diffonditore (diffonditore intenzionale, ché esso non varcò la soglia della camera ove, unico luogo in tutta Italia, fu rintracciato) fu un lettore entusiasta della rivista di S.E. il Ministro Guardasigilli, avanzerei io un'ipotesi inverosimile? O comunque che fu persona che trasse da tale rivista il testo della sua pubblicazione posteriore? È inutile dire che l'on. Rocco non ricevette la più piccola noia, sebbene a norma delle leggi sulla stampa, ch'egli stesso ha redatte, emanate ed applica, su di lui quale direttore responsabile ricada la responsabilità del testo criminoso contenuto nella sua rivista. Noi che in tale responsabilità saremmo incorsi tre mesi di poi, siamo qui chiamati a risponderne. Ma esiste questa nostra responsabilità? Esiste almeno nei miei confronti? Ed è appunto nel ridurre alla mia misura personale questo fatto che trovo l'occasione di aggiungere nuovi elementi di difesa. Quando nell'ottobre 1925 fu sequestrato a Messina l'opuscolo sull'Ordinamento della Guerra Civile, e dopo ciò si fecero arresti e si scopersero complotti, io ero in carcere a Milano, naturalmente imputato di complotto. Ciò saputo i magistrati messinesi trasmisero a Milano, per connessione di materia, il procedimento, accompagnandolo coi prigionieri e col corpo di reato: l'opuscolo. Orbene, si legga la sentenza dei giudici milanesi che voi, signor presidente, avete sul vostro tavolo. Voi vi vedrete – già lo vedeste – che essi hanno dichiarato che nessuna connessione esisteva tra il mio processo e quello di Messina, non solo, ma che io, Umberto Terracini, nulla ho a che fare coll'opuscolo sulla guerra civile. Io voglio in questo momento dichiarare (e sono cosciente della mia ingenuità) che non intendo rinunciare a valermi del giudicato dei magistrati di Milano che pongo innanzi a mia valida difesa. Ai giudici di questo Tribunale la responsabilità di calpestare e porre in non cale una decisione resa a tenore di legge.

Ma a che perdermi in questa ricerca ed analisi degli elementi particolari del processo? Se anche io mi svagassi a dimostrare per tutti i documenti accusatori, così come ho fatto per i due principali, la loro inconsistenza e nullità, incontrovertibile e non negata, resta quella che è agli occhi del Tribunale la nostra colpa vera e sola: la nostra appartenenza al Partito Comunista d'Italia. **

Quale fosse la nostra posizione nell'organizzazione del Partito, ciascuno di noi ha detto esplicitamente nella propria deposizione. Né le nostre parole sono state minimamente inficiate dalle varie testimonianze della polizia, comodamente trincerate dietro il principio della irresponsabilità, altrimenti detto «segreto d'ufficio», e secondo le quali noi tutti senza eccezioni saremmo stati dei capi del Partito. E d'altronde: se anche ciò fosse vero? E se ammettessi in questo momento che davvero tutti noi abbiamo ricoperto cariche di dirigenza?

PRESIDENTE: Bene, bene; ne prendo atto.

conto stenografico delle udienze non è possibile conoscere tutte le fasi del dibattimento, riportate solo sommariamente nel verbale.

⁹ Il *Testo del regolamento bolscevico per la guerra civile* non era stato pubblicato sul numero di luglio ma su quello di aprile-maggio.

TERRACINI: Ottimamente, signor presidente: ma prenda atto anche di quanto dirò ora.

[V]i ricordo che posso fregiarmi del titolo di avvocato, e voglio far sfoggio di giurisprudenza. Oh, non della vecchia giurisprudenza, delle vecchie sentenze emanate sotto i vecchi regimi, ma della giurisprudenza nuovissima, quale balza dai giudicati del Tribunale, già ispirati ai nuovi principi di etica e di politica.

Ecco: vi è una sentenza emanata or non è molto da un Tribunale posto assai più in alto di questo...

PRESIDENTE: Come? come?

TERRACINI: Da un Tribunale che è, a differenza di questo, un Tribunale costituzionale...

PRESIDENTE: Badate a ciò che dite!

TERRACINI: Ella non può che essere d'accordo con me, poiché parlo del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, cioè della Magistratura somma fra tutte, e la cui esistenza e funzionamento sono previsti e stabiliti dalla stessa Costituzione dello Stato. Orbene, in codesta sentenza che il governo volle fosse larghissimamente diffusa per conoscenza ed a solenne ammonimento di tutti i cittadini, è detto che nessun capo o dirigente di partito e di altra organizzazione può essere tenuto penalmente responsabile per atti commessi da soci e seguaci di detti partiti ed organizzazioni, quando non ne possa venire provata concretamente la reità.

Io mi riferisco, come il Tribunale ha certamente compreso, alla sentenza della Commissione Istruttoria presso l'Alta Corte di Giustizia nel procedimento contro il generale Luigi De Bono, accusato di complicità nell'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti, ed assolto per insufficienza di prove.

Ora io chiedo: è valida per noi questa giurisprudenza?

Il Pubblico Accusatore, nella sua requisitoria, ha implicitamente sostenuto che no. Ed io non ho alcun dubbio su quello che sarà il responso del Tribunale. Eppure, anche dinanzi a queste previsioni – previsioni di accettazione integrale delle richieste del Pubblico accusatore; previsioni di massimo di pena – non posso celare un certo qual intimo compiacimento. Né vi è da stupirsene. Infatti se prendiamo codeste conclusioni che furono fino adesso formulate soltanto in linguaggio giuridico e le traduciamo in linguaggio politico, quale è il significato che ne balza?

PRESIDENTE: Lasciate stare la politica ed attenetevi alla materia della causa.

TERRACINI: Signor presidente; io chiedo di poter almeno sul finire di questo processo che trova la sua origine e la sua ragion d'essere esclusivamente in cause e necessità di ordine politico, io chiedo di potere, sia pure solo per un momento, fare quello che per sei giorni si è proibito: parlare politicamente!

Io dicevo: quale il significato politico delle conclusioni del Pubblico Accusatore? * Egli ha chiesto la nostra condanna per i reati di complotto e di eccitamento alla guerra civile, e ciò, come egli ha dichiarato e sottolineato, per reati che non sono di azione, ma di mero pericolo, per quanto di pericolo grave, di pericolo imminente, per la sicurezza dello Stato e la forma di governo. I fatti da noi commessi, e cioè la nostra appartenenza al Partito Comunista, e cioè l'esistenza del Partito Comunista, sono essi idonei a sostanziare questi delitti? Il Pubblico Accusatore lo pretende. Ma concretamente, cosa vuol dire che la nostra appartenenza al Partito Comunista, che l'esistenza del Partito Comunista sono idonei ai fini dei reati di complotto e di eccitamento alla guerra

civile? ** Nient'altro che questo: che l'esistenza del Partito Comunista è sufficiente per sé stessa a porre in pericolo grave e immediato il regime.

Oh, eccolo dunque lo Stato forte, lo Stato difeso, lo Stato totalitario, lo Stato armatissimo! Esso si sente minacciato nella sua solidità, di più, nella sua sicurezza solo perché dinanzi a lui si leva questo piccolo Partito, disprezzato, colpito e perseguitato, che ha visto i migliori tra i suoi militanti uccisi o imprigionati, obbligato a sprofondarsi nel segreto per salvare i suoi legami con la massa lavoratrice per la quale e con la quale vive e lotta. Vi è da meravigliarsi se io dichiaro di fare mie, integralmente, queste conclusioni del Pubblico Accusatore?

PRESIDENTE: Adesso basterà su questo argomento. Avete altro da dire?

TERRACINI: * Alcune altre cose, tra le quali due che vorrebbero frasi sdegnate e parole forti. Sarò invece assai pacato, ma si sente dietro la parola compassata i sentimenti vibranti.

Signori giudici: se noi ritenessimo, se il programma del Partito Comunista ammettesse come confacenti agli scopi ed ai metodi di azione rivoluzionaria gli atti violenti individuali, se noi pensassimo che la scomparsa improvvisa di un uomo avvantaggiasse in qualche cosa la grande lotta di rivendicazione del proletariato, noi lo proclameremmo senza sottintesi e ce ne assumeremmo ogni responsabilità morale e penale conseguente. Abbiamo dimostrato di non sfuggire al peso delle nostre azioni. Ma poiché ciò non è, io devo respingere ogni tentativo di ricollegare la nostra azione e quella generale del nostro Partito ai vari attentati che vanno spesseggiando contro la vita del presidente dei Ministri. La umiliante figura fatta da quell'agente di polizia venuto da Parma per coprirsi di ridicolo su questa pedana, avrebbe dovuto impedire che da una più alta tribuna si ritentasse il giuoco.

Lo si è fatto: ecco perché non credo inutile di rammentare che gli autori degli attentati sono stati ben identificati e che essi furono, in ordine di tempo, un simpatizzante del riformismo, una donna della più alta aristocrazia inglese, un anarchico individualista, ed un giovinetto educato nelle file dell'Avanguardia fascista.

Ed ecco il secondo argomento «morale». Secondo certe frasi del Pubblico Accusatore, parrebbe che fra noi segga qualcuno che, mentre da una parte scriveva e diffondeva contro il capo del governo ingiurie e ludibri, dall'altro gli si rivolgeva con umiltà per invocare l'aiuto di denaro.

(Interruzione del presidente).

TERRACINI: [...] ¹⁰ ella lo ha presentato al Tribunale in modo non conforme al vero? L'Alfani, vecchio di 60 anni, e carico di famiglia – egli ha 9 figli – è condannato alla deportazione, non so in quale isola. Gli spettava, a norma di legge, una indennità di 10 lire quotidiane, per sopperire ai bisogni suoi e dei 9 figli. Ma dopo 3 mesi di deportazione non aveva percepito una sola giornata di indennità. Ed egli allora ha scritto... (mancano alcune frasi)... E poi anche se esso fosse venuto verso di noi, occorre che io lo dica?, noi tutti avremmo respinta ogni liberalità da quella sorgente. **

Ed avrei finito se non mi sentissi impegnato a seguire il Pubblico Accusatore sul terreno delle previsioni: non di quelle sentimentali però, sulle quali egli si è soffermato e nelle quali mi è troppo facile avere contro di lui la vittoria. Non la gioia ed il plauso accoglieranno la nostra condanna, ma la tristezza e il dolore, io ne sono certo!

¹⁰ Manca qualche frase.

Ma è una previsione politica (ancora una volta, signor presidente!) quella che io faccio: noi saremo condannati perché riconosciuti colpevoli di eccitamento all'odio fra le classi sociali e di atti incitanti alla guerra civile. Ebbene, non vi sarà alcuno, domani, che leggendo l'elenco delle pene non si convinca che questo processo e il verdetto che sta per conchiuderlo non siano essi stessi un episodio di guerra civile, un possente eccitamento all'odio fra le classi sociali.

Ma ciò non può dirsi, non è vero?

Ed allora io voglio concludere con un pensiero più gaio e sollazzevole: signor presidente, signori giudici: questo dibattimento è stato davvero la più caratteristica e degna commemorazione dell'ottantesimo anniversario dello Statuto che voi avete ieri, fra salve di cannoni e squilli di fanfare, solennizzato per le vie di questa capitale.

2. *Relazione di Arturo Bocchini sul provvedimento di scioglimento del Pcd'I*
(ACS, MI, Dgps, 1927, K1, b. 167, fasc. «Partito comunista»)

La relazione è presente sia nella versione dattiloscritta che in quella manoscritta. A differenza della minuta di accompagnamento di Bocchini a Suardo che, come si è visto, reca la data 26 febbraio, la versione manoscritta della relazione non è datata, mentre la versione dattiloscritta è datata 23 novembre 1927.

Il partito comunista italiano non è mai stato sciolto con provvedimento ministeriale ed i suoi massimi esponenti hanno esercitato la funzione parlamentare fino al novembre del decorso anno. Le autorità provinciali, in applicazione all'articolo 3 legge Comunale e Provinciale, possono avere sciolto, in epoca anteriore al novembre 1926, qualche sezione del detto Partito, ma tale provvedimento non inficia l'esistenza legale del partito stesso che, come s'è detto dianzi, non è stato mai colpito, come l'ex Partito socialista unitario, da provvedimento di scioglimento.

In applicazione, poi, della Legge sulla difesa dello Stato, il Ministero, con circolare dell'otto novembre 1926 N° 27939 diretta ai Sigg. Prefetti dispose per lo scioglimento di tutti gli enti, associazioni e partiti comunque avversi all'ordine nazionale, ed in tale categoria rientra, evidentemente, il P.C. italiano. Parallelamente a tale azione amministrativa, i deputati comunisti furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare, arrestati ed in gran parte assegnati al confino di polizia.

Senonché il provvedimento non ebbe formale perfezionamento in quanto i decreti di scioglimento emesse dai Sigg. Prefetti del Regno non poterono essere notificati, come avvenne per gli altri partiti, poiché sconoscevasi i rappresentanti effettivi del P.C.I. Per quanto riguarda la seconda richiesta del Tribunale Speciale si osserva che, ammessa la legalità del partito (fino al novembre del 1926) nessuna autorizzazione speciale doveva concedere l'autorità per le riunioni tenute dal suddetto partito che doveva unicamente uniformarsi al disposto di cui all'art. 1 della vecchia legge di P.S.

Ciò premesso si osserva che, in base a tali dati di fatto, i procedimenti penali in corso a carico di appartenenti al P.C.I. e per tale sola imputazione, verrebbero a cadere mancando qualsiasi base giuridica.

3. Ruggero Grieco a Umberto Terracini (ACS, TSDS, b. 174, vol. 8)¹¹

25 aprile [1928]

Carissimo Umberto, so che hai ricevuto la mia precedente lettera, e so pure che non ne sei stato soddisfattissimo! Sei troppo esigente. Mi auguro di ricevere una risposta, da te per conoscere in che cosa possa soddisfarti. Capirai che mi è impossibile farti delle relazioni, o darti delle «tesi». Si sta preparando, ora, il VI Congresso dell'I.C. che avrà luogo verso la fine dell'estate, ed all'o.d.g. vi è la discussione sul programma. Si dovrà rivedere il vecchio progetto, per modificarne alcune parti ed aggiornarlo. L'o.d.g. del 6° Congresso è assai ampio ed interessante. In questi giorni si è chiuso il IV Congresso dell'I.S.R. riuscito molto bene. Numerosissime delegazioni; dai dati ufficiali risulta che l'I.S.R. è di 3 milioni di aderenti superiore alla federazione di Amsterdam. La situazione di Amsterdam è critica giacché nel suo seno si ripercuotono le lotte degli imperialismi. In realtà Amsterdam non funziona neppure come organizzazione burocratica. I socialisti stessi ne sono scontenti, e lo esprimono anche pubblicamente. Paragonando il IV Congresso dell'I.S.R. con i precedenti, e con quello che Amsterdam ha tenuto la scorsa estate a Parigi salta evidente il progresso che i sindacati rossi hanno fatto negli ultimi anni. Noi siamo soddisfatti di questa importante consultazione internazionale che ha discusso per 29 giorni problemi interessantissimi. Notevole lo sviluppo dell'I.S.R. in Oriente e in America, mentre in Europa le minoranze sindacali si rafforzano sensibilmente. La situazione interna nel P.C.R., superata l'acuta discussione dell'autunno scorso, è saldissima. Del resto tu sai che i russi discutono sul serio, quando ci si mettono. Importante, più ancora della capitolazione di Zinoveff e Kameneff, il *ralliement* di Piatakof, che ha spezzato l'opposizione nel nucleo fondamentale troskista. Ora si lavora alacremente sulla base del «piano di 5 anni». Ma per quanto tempo ancora vi sarà questa «mezza» pace? Noi «sentiamo che marcia verso la guerra[»]!

Ho letto la sentenza di rinvio a giudizio per te e per gli altri. Mi duole di non potertene fare qui un commento. Ma è certo che un mio commento sarebbe superfluo! Attendiamo che siate mandati al reclusorio, ove pensiamo godrete un «regime» relativamente migliore dell'attuale. *A quando il processo?* Mi è giunta notizia che tra i vostri avvocati ci sarebbero il Trozzi e il Cassinelli. Non sappiamo a chi sia venuto in mente di scegliere questi due difensori, il cui patrocinio non può che offendere l'onore di un criminale... che si rispetti. Io spero che tu mi avrai scritto, per dirmi anche se posso accontentarti in taluno dei desideri che certamente formicolano nella tua testa. Di che cosa ti occupi? Che genere di letture segui?

Non meravigliarti se le mie lettere sono rare e poco «sostanziose», come tu dici. Tutta la «sostanza» la tengo in serbo, e te ne farò un regalo al momento opportuno.

So da Alma che tu sei con Flecchia. Salutalo. Immagino [*sic*] che egli sarà ancora ostinatamente sorridente.

Poiché amerai notizie di Alma, posso dirtene qualcuna. Tu ignoravi che, di tanto in tanto, ella avesse bisogno di «una presa in giro». Ma forse non ignorerai che lei è lo spirito di contraddizione fatta... donna. Forse questa sua terribile virtù soddisfa le esi-

¹¹ Rendiamo in corsivo le parole sottolineate nel testo.

genze della tua ginnastica cerebrale; ma a me fa accapponare la pelle. Peraltro sta bene; per cui si può dire che il gioco della contraddizione, questo [*puzzle*]¹² polemico, è un ricostituente efficace. Meno male! Non darti pensiero, per lei. Ti salutiamo, tutti. E molti auguri.

Ti abbraccio
Ruggero

¹² Lettura incerta.